

Di contrattatione maritima in Genere.



PER introductione alle mie riflessio-
 ni sopra la contrattatione mari-
 tima nella quale confilte questa
 mia breue opera, deuo per mo-
 do d'vna promessa spiegarmi cir-
 ca l'intelligēza di questo vocabo-
 lo, il quale secondo il mio con-
 cetto altro non hà da inferire se non materia di con-
 tratti consueti farsi per pratiche mercantili concer-
 nenti à traffichi maritimi ouero, à quelli in alcun
 modo atinenti, come ancora di risoluzioni di con-
 trouerfie, che da quelli potessero inforgere, & di ric-
 cordi, e documenti praticati per schiuarle, delle
 quali cose ne hò fatto in quest' opera vn reassonto ri-
 dotto à suoi capi particolari, che in appresso espon-
 go à prò di chi si aplica, & espone il fatto suo in
 questa qualità di negotij perche sono il neruo prin-
 cipale delle facultà delli habitanti in paesi maritimi,
 li quali se mancano di simili contrattationi, e traffichi
 sono come in frà terra quelli ch'han la corrente
 dell'acqua senza molini, ò forni senza legna; a Ri-
 cordando però à chi espone il fatto suo in simili ne-
 gotij, e traffichi di proceder con gran regola, & non
 ingolfarsi disordinatamente perche in quelli gran-
 demen-

demente vi si ragira la fortuna, & è poco meno che
 espor' il fatto suo al tauoliere del gioco con questa
 4 sola disparità che questo dipende affolutamente dalla
 fortuna, & è priuo di giudicio chi lo seguita, ma li
 traffichi maritimi richiedono intelligenza, e giudi-
 cio di chi li intraprende con vna esatta regola, &
 auertenza di non impiegarui mai tutto il suo per
 5 non irritar la fortuna, ma per hauerla propitia ric-
 cordarsi di dedicar le decime delli vtili in Sacrificij,
 & elemosine à poueri, & à luoghi pij, non dar adito
 à guadagni illeciti, amar Dio, & il proffimo, e te-
 ner buona scrittura, hauendo offeruato in anni ses-
 tanta che hò cognitione del Mondo, e pratica di
 queste materie, che chi hà maneggiato simili prati-
 che, & offeruato quanto sopra hà cumulato gros-
 se azende, e chi diuersamente hà operato, e preci-
 pitato in perditione, che vi serui di auiso.

a Sic Io: Lucen: de iur: mar: lib. pr. cap. pr. sub nu. 5.

C A P. II.

Dell' Imperio del Mare.

SEben in conformità di legge naturale il mare è
 commune à tutti ^a però questo si intende in quanto
 1 all'vso, perche in quanto al Dominio Sourano, ò,
 sia Impero da cui procede il comando, & essercitio
 di giurisdictione non compete regolarmente solo à
 Prencipi non riconoscenti Superior alcuno in que-
 sto

sto Mondo, li quali sien adherenti di stato ad alcuna
 2 region maritima; estendendosi questa giurisdizione
 3 regolarmente in altura sessanta miglia Italiane. *b*
 4 L'aquisto poi di questa giurisdizione ha origine col
 5 conquisto del stato adiacente non mancano però
 esserui de Prencipi grandi l'impero de quali in mare
 si dilata oltre li limiti, e circonferenze de stati loro in
 terra inoltrandosi ne seni e fronti maritimi de stati in
 terra d'altri Prencipi confinati, còciosiache questi se ben
 adiacenti al mare, o per antiche conuentioni, o per
 tolleranze de loro predecessori, che non si siano cu-
 rati di questa giurisdizione in mare nell'adherenze
 de stati loro in terra, o per non hauer hauuto, o po-
 tuto hauer modo di poterui formare porti, o ridot-
 ti per li Nauiganti, o forza per mantenerlo espurgato
 da infestationi, lasciorono il tutto in potere de loro
 vicini più potenti quali con oprare ciò che douean
 far quelli si prescriissero, questa giurisdizione, & o
 sia più a vn modo che ad vn' altro di che l'antichi-
 tà ne ha quasi estinte le notitie non ritrouandosi ha-
 uer loro essercitata questa giurisdizione, perciò sono
 subentrati in essa questi altri secondo il detto di S.
 6 Ambrosio, cioè *Diuidunt quoque inter sese elementa*
Potentes. *c*

In conformità dell'espосто vediamo che il dominio Ve-
 neto come ancora vien authorizzato da Authori Cla-
 sici *d* in tutto il Mare Adriatico se ben euedente in
 più parti li limiti del dilui stato in terra vi esserce
 7 meritamente giurisdizione, & in quello impone, e

scuode datij da nauiganti, tenendo quel mare es-
 purgato da incursioni de Corsari, & auanzandosi in no-
 stri tempi con la Diuina assistenza in beneficio di tut-
 ta la Christianità con augumento di stato, e con es-
 tirpatione dell'inimici di Dio si rende immortale al
 Mondo, e grato al Cielo.

Per l'istessa ragione compete alla Serenissima Repu-
 blica di Genoua, & si mantiene nel Dominio, &
 essercitio di giurisditione in tutto il mare Ligusti-
 8 co e il quale di presente si estende dalla fauce del
 fiume Magra nella Lunigiana, da Leuante fin al fiu-
 me Varo, da Ponente doppo il quale subentra la
 9 Prouenza, & in altura per quanto si ragira il Re-
 gno di Corsica, che li è subordinato, & questo Im-
 pero li compete da tempo immemorabile in quà,
 del di cui principio non, è memoria, & se ben al-
 tri Prencipi per qualche pochi intermediij infra ter-
 ra, habbin alcun fronte verso questo mare; nien-
 tedimeno procedendo queste portioni loro da al-
 tri, li quali, ò non si curorno anticamente, ò non
 poterono quando era il bisogno espurgarlo per lor
 10 parte dall'infestationi hostili, permisero che la
 Nation Genouese con proprie forze, e spese con
 sue infegne, & a costo del proprio sangue espurgas-
 sero, e tenessero sicuro questo mare inoltrandosi nel
 Mediterraneo liberandolo dalla preoccupation de
 Saraceni quali scacciorono dal Regno di Corsica
 ben faranno da settecento anni, come di ciò ne
 son faconde le Historie, & ve nè son li atestati
 dell'

dell' antichi trofei , che ancor hoggidi si conser-
 uano , *f* & continuando à più potere in tener libero
 questo mare Ligustico da incurfioni senza grauar-
 ne li Nauiganti in quello à titolo di lor sicurezza ,
 meritamente perciò si mantengono in questo Do-
 minio , & essercitio di giurisdictione nel medemo
 mare la quale gionge in terra sin à doue tra scorre con
 l' onde il mare più procelloso consequentemente
 comprende li lidi , e spiagge accessorie . *g* Il giro
 poi di questo mare nell' ambiente di terra si deno-
 mina Riuiera come regione adherente alla riu del
 mare , & in vocabolo tanto latino quanto volgare
 si dice Liguria à *Ligone* , che vuol dir zappa perche
 li terreni di essa non si puonno coltiuar in altra for-
 ma , che con questo instrumento , & poco , ò nulla
 con aratri ; & il medemo giro è territorio sin per
 tutto di quà da monti da quali è circondato si de-
 I I nomina distretto , il quale è parte distinta dal resto
 del Dominio , e stato in terra ferma della Serenissi-
 ma Republica , che si inoltra di là da monti , *b* e
 così propria mentre questo distretto è parte del
 Dominio se ben promiscuamente , & improprie
 vn si denomina per l' altro , onde vna gabella , ò
 I 2 carico , che sia imposta per il distretto come *stricti*
iuris non si estende per tutto il Dominio ma è con-
 uerso imposta per il Dominio comprende il distret-
 to onde il capo 32. delle regole della gabella delle
 censarie dichiara , che sudetta gabella fatta per li di-
 stretto si intenda da Coruo à Monaco non pagan-
 dosi

dofi per li acquisti dell'effetti di la da gioui come
 discusso negotio fù dichiarato à 11. Luglio 1682.
 Che poi il mare sia subordinato à giurisdictione, &
 che sia *de iurisdictionalibus*, è propositione *de iure*
 assentata, è così fin ab antiquo si è praticato, la
 questione giurisdictione in queste parti della Liguria
 prende directione, & vien regolata da Superiori d'o-
 gni imparegiabil integrità è prudenza eletti per
 biennale regensa la quale forma di gouerno tempo-
 raneo vien sommamente comendato dall'Angelico
 13 S. Tomaso l con le seguenti parole *In partibus au-*
tem Liguria Aemilia, & flaminia nullum Princi-
patum habere potest perpetuum, unde Principatus
ad tempus melius sustinetur in regionibus praedictis
cum moderamine, il che continuamente si offerua.
 Conferente è quasi il gouerno di Lucca adequatissi-
 14 mo Typo, & esemplare imitabilissimo d'ogni ben
 regolata Republica la quale frà limiti del suo stato
 hà per qualche tratto di sito fronte in mare, nel
 quale all'occorenze hà essercitato, atti giurisditio-
 15 nali, che conseruansi nell'archiuuj, & sebene quei
 Cittadini, & Nationali son più aplicati alli studij
 d'ogni scienze, & à negotiationi infraterra, che oltre
 mare però non mancano hauer cumulado con lor in-
 dustria copiose ricchezze, & con isquisita prudenza
 si mantengono in vna perfetta libertà.
 Li effetti poi di questa giurisdictione, & impero mari-
 16 timo sono molti, & li più principali consistono
 nell'impositione d'alcun lecito datio, m il castigar li
 delin-

delinquenti ne medemi fuoi mari in reprimer in
 quelli le infestationi, & con questi il Prencipe si farà
 17 riconoscer Signore Sourano egualmente come in
 terra, & ne fiumi che trascorno più il di lui territo-
 rio, ⁿ è sebene hoggidì la forza maggiore impedi-
 sce delle volte questi effetti, questo è accidente,
 che non toglie il potere, & chionque è bandito
 dal territorio, e stato d'vn Prencipe, egualmente è
 18 bandito à conferirsi nelli di lui mari sotto le pe-
 ne del bando. ^o

Molte altre cose atinenti à questa pratica si potrian qui
 addurre, ma più à proportionone si toccan à fuoi capi
 particolari.

-
- a *Per Tex. in §. 2. inst. de rer. diuis.*
 b *Vt ex Bald. autoritate in rub. de rer. decis., & in l. cum proponas
 ff. de naut. fen. firmat Bodin. in tract. de repres. cap. fin.*
 c *Lib. 5. exar. cap. 3.*
 d *Oynot. in §. 2. inst. de rer. decis. Pheret. in trac. de re nau. sub nu.
 23. Peregr. de iur. fisc. lib. 8. nu. 9. & seqq.*
 e *Bald. in rub. de rer. decis. nu. 2. Martin. lauden. in trac. de Princ.
 quest. 123. tom. 16. Cepol. in trac. de seru. rust. prad. cap. 26. nu.
 7. Angel. in l. fin. in princ. ff. de usu cap. 10. de Plat. in l. usu
 aquæ vers. item per hanc C. de aquædue lib. x. Scac. in trac. de
 Sent. re iud. Gloz. 7. quest. 3. nu. 134.*
 f *Et probatur per autoritates adductas ad saturitatem per eruditissimum
 Abbatem Burgum in trac. de Domin. Genuen. in mar. ligust. lib.
 2. cap. 12.*
 g *Ditto §. 2. inst. de rer. diuis.*
 h *Sic notat Peregr. de iur. fisc. lib. 8. nu. 25. allegans bald. & alios.*
 i *Per tex. in l. pupillus ff. de aur. & arg. leg. & Canonista in cap. ubi
 maius de elect. Pher. dicto trac. lib. 14. nu. 6. Peregr. loc. cit.*
 l *In opusc. de region Princ. lib. 9. cap. 8. post. med.*
 m *Per tex. in l. x. ff. de public. l. 2. & 3. C. de Vestig.*
 n *Vt probat Io: Lucen. alleg. trac. lib. pr. cap. 4. & 6. n. 4.*
 o *Peregr. d. lib. 8. nu. 25.*

Di Fiume Alueo, e Ripa.

Consentaneo mi è parso doppo il discorso della giurisdictione in mare breuemente discorer de fiumi publici ne quali cadon le medeme ponderationi; ^a Si distinguono effi dal mare perche questo è vna immensa congregatione di acque senza principio mezzo è fine, & quelli consistono in vna particolare radunanza di acque procedenti da più fonti riui è thorenti, & hanno il principio mezzo, e fine terminante in mare collettiuo di tutti li fiumi del Mondo, ^b ò per sboccamento, ò per vie sotteranee come il Giordano.

De fiumi altri son publici altri son priuati, ò sia *iuris publicis* ouero *iuris priuatis*, li publici sono li perenni, che sempre corrono, & han vn corso d'acqua continua come il Danubio in Ongheria, il Pado in Lombardia; li priuati sono li thorenti, riui, e forfati, li quali non han corso continuo d'acqua, ma di quando in quando secondo le piogge. ^c

Il Dominio, e proprietà, & in conseguenza l'Impero sopra li fiumi publici spetta al Prencipe Dominante nel stato, per quale trascorono, & a' limiti del di lui stato, così essendo determinato da regole legali, ^d & li circonuicini non vi han alcun ius natione in modo che non puonno porui molini, ne alcun edificio, ne porti da traghetto senza partico-

4 ticolār cōceffione del Prencipe dominante; e al contrario ne thorenti si può preoccupar l'acqua per mo-
lini, edifici, & altri vfi de particolari, purchè ciò non si facci in frode, ò in danno altrui maffime per edifici già fatti.

5 L'vfo poi dello fiumi publici, e comune come quello del mare, onde è permesso ad ogn'vno il nauigarui; & il Prencipe dominante per quanto n'habbi la giurifditione non può giuftamente proibirlo faluo per ben publico.

6 L'Alueo non è altro che il letto del medemo fiume nel quale effo rifiede, e per quale passa.

7 La ripa del fiume è la parte laterale del terreno, che costituisce l'Alueo, & che fù argine all'vn'e l'altra parte per le quali il medemo fiume trafcore, & è come il lito, e spiaggia del mare.

L'vfo di quefte ripe e publico onde e permesso ad ogn'vno valerfene con li difcarichi e carichi, e con alligarui le lor Naui, & afficurarle e con eftender le reti, e ponere le merci, & robbe in fenza pagar ancoragi come in porto.

a Ex abunde adduct. per Cesar. Caren. resol. 8. per tot.
b Peregr. de iur. fisc. lib. 8. in princ.
c Tex. in l. pr. ff. de flumin.
d Ex tot. tit. ff. de flumin. & tit. neque in flum. publ. Peregr. loc. cit.
e Caren. loc. cit.
f Idem l. c. & per tex. in l. pr. & D D. ibi ff. eod.
g Vt ex eodem authore l. c. & per tex. in d. l. pr.
h Bar. in trac. de alu. & flum. in princ. Bald. in rub. de rer. diuis. n. 27.
i §. Pr. instit. de rer. diuis. l. 5. ff. eod. Balde alu. & flum. & Caren. locis cit.

Vlen molto à proposito in questo luogo già che
 di mare, e di fiumi si è trattato, che breuemente
 ancora si tratti di pesca prima che di nauigatione,
 essendo quella più antica di questa; circa di
 che deuesi premettere che il pescar in mare, e
 seni, e porti di esso, ouero in fiumi, e laghi, ò
 torréti è libero per giustitia ad ogn' vno, tanto *de*
iure Diuino, quam de humano; ben' è vero che
 questa facultà *de iure positivo* viene inhibita in qual-
 che paesi da Principi iui comandanti, non però ge-
 neralmente, ma in alcuna qualità di pesci, ò di pesca-
 gione, ò in alcun posto particolare, ò in alcun tem-
 po determinato, la quale riserua si connumera frà
 li regali de Principi: come ancora sono le caccie; &
 loro ne prendono con li affitti grandi iemolu-
 menti, quali in alcuni paesi son egualmente lucrosi
 come il sale, che quasi da per tutto suol esser vno
 de maggiori introiti delli patrimoni Regij, & si
 duplica l'introito con l'impositioni delle tratte; si
 escludono però sempre li pesci presi con hamo, e ca-
 na, come minutie con tolleranza costumata da per
 tutto, & chiunque pesca à reti, & altri ordigni
 per negotio, e in obbligo secondo il comun vso ven-
 der à prezzi grati del ricauato alli habitanti ne paesi
 doue si è pescato.

Sopra la pesca da farsi con le reti, ò altri ordigni se vi
 7 può fraponer contratto di compra, e vendita e del
 ricauato da essa, nel che conuien auertire, che se
 si accorda *absolutè* il giatto, e presa della rete quan-
 do si estraesse vn thezoro spetta al compratore: se si
 accorda vna compra del pesce da prenderfi quel so-
 lo hà da spetar à chi compra, poiche come racconta
 8 Valerio Massimo *f* nella region Milesia frà le Pro-
 uincie greche anticamente occorse, che hauendo al-
 cuni comprato da certi pescatori il giatto d'vna rete,
 & hauendo questi giuntamente con pesci tirato vn
 thezoro nacque contrauersia frà loro à chi di essi il
 medesimo thezoro spetasse, sopra di che essendosi
 rimessi all'Oracolo d'Apollo, rispose non esser douuti
 ne all'vni, ne all'altri; ma à chi in quel paese fosse più
 eccellente in virtù; Se tale caso potesse occorere à
 nostri tempi da decidersi in questi paesi insorgerian
 tanti pretenfori, che si rendereia impossibile la de-
 cisione; però quando ciò occorisse, & non si po-
 tesse sapere da chi proceda si riparte vn terzo
 9 ad opere pie, altro al compratore, & altro al vendi-
 tore, come ancor è spiegato al capo di robba tro-
 uata in mare.

Al contrario se niente si prende in la rete, il compratore
 soccombe nel prezzo; onde vn saputo contadino di
 Polseuera inuitato di passagio ad agiutare à tirare
 la rete alla spiaggia di S. Pier d'arena, con speranza
 di buona participatione perche era graue il tiro, &
 straquata, essendouisi trouato vn cauallo gonfio con

pochi pesci disse esser pazzo colui il quale non guadagnava andando inanzi se pensava guadagnar andando in dietro.

In materia di pescagione si sogliono far compagnie frà pescatori, & più à caso che apensatamente, e se vi si fan patti à quelli conuien stare; ma se solamente si concludesse di far à parte ciò si hà da intendere non strettamente del puro ricauando dalla pesca cioè di ripartir li pesci ma di comune vtile, e danno a prortione delle persone, armamento, & impiego, e si ripartono poi li vtili e danni, & li rischi son comuni, e così fù praticato l'anno 1687. frà Patron Leonardo Botto, e Patron Lazaro Bollo ambi di Moneglia nella Conferuaria di mare essendo caso deciso dalla legge. *b*

Finalmente deue auertire chionque con reti, ò altri ordigni da spiagge pesca in altura di contenersi in modo che non sia d'impedimento à nauiganti, essendo ben spesso occorso che da lidi estendendosi le reti molto in alto, se si incontra passar alcuna piccola fusta à terra con furia di vento laterale la quale non possi solo con gran pericolo appogiar fuori ne men dar fondo, ò ritornar adietro gli è lecito per sottrarsi dal pericolo inuestir le reti, e squarciarle per hauer libero transito purchè segua forzosamente, & non à sproposito, & non può esser grauato d'alcun ristoro perche s'hà più tosto da perder ogni cosa, che la vita del più miserabil del Mondo. *i*

- a *Tex. in §. 3. inst. de rer. diu. & in Genesi cap. pr.*
 b *Cap. vn. tit. quæ sint regalia.*
 c *Ex Plin. lib. 3. cap. 7. & 9.*
 d *Vt notas Io: Lucen. de iur. onar. lib. pr. cap. 9. sub nu. 2.*
 e *Per Tex. in l. 34. §. ciuum ff. deco empt.*
 f *in tract. de moder. anim. lib. 4. cap. 37.*
 g *Per Tex. in auth. omnes peregrini C. cola de successi Bald. in l. pr. ff. de rer. diuis.*
 h *Per tex in l. 52. §. damna in verb. quædam Sagariam ff. per Soc.*
 i *Per Tex. in l. 29. §. 2. in ubo sed si ff. ad l. aquib. Luces. lib. pr. cap. 9. num. 7.*

C A P. V.

Dell' uso, e necessit  della Nauigatione.

L'Uso della nauigatione f  introdotto al principio della rinouatione del Mondo doppo il diluuiο dalla necessit , ne si troua che sia mai stato prohibito da alcuno, perche faria contro la ragione naturale, & delle genti   saluo sempre il diuieto ad inimici, & all'effiliati,   sospetti, ne men si pu  prohibir l'uso delle spiagge, lidi, e ripe; & questo uso si definisce vn *Ius* ^b di trasportar con qualsisia Vascello se stesso sue robbe, e merci per ogni acqua nauigabile   suo beneplacito.

La necessit  poi della nauigatione procede, da che non hauendo la natura prouisto egualmente ad ogni paese del bisogneuole; ma   chi pi  vna cosa che l'altra; perci  conuien che vicendeuolmente l'vn'   l'altra Prouincia si comunichi, e proueda di quanto auanza ad vna, e manca all'altra,   di qui ha

hauuto

hauuto origine il commercio, & la contrattatione che è l'oggetto, e fine pincipale di questo mio trattato, la quale hoggidì si estende in ogni benche più remota parte del Mondo, à beneficio vniuersale di tutti li popoli, e nationi fedeli, & infedeli: (d'interrotta però di quando in quando per nostra sciagura, e castigo con guerre, e represaglie de beni del prossimo amico, & inimico, sotto pretesti à modo di chi 6 hà più forza, con che vien interrotta la nauigatione, e guai à chi ci inciampa. A C

a L. vn. ff. vt in flum. pub. nauig. s. pr. instit. de rer. diu. l. 5. & 6. ff. eod.

b Sic de sum. per Tex. in l. 2. s. si quis ff. neque in loc. pub. l. 52. s. si quis me ff. de Iniur.

c Vt notat Stypan. in trac. de iur. mar. par. pr. cap. 2. n. 63. ex Senec. lib. 2. de benefc. cap. 24.

d Vt per Io. Lincen. lib. pr. cap. 4. n. 9.

C A P. VI

Di fabrica di Vascelli in uso della nauigatione.

IL nome di Vascello, come ancora il nome di Naue, sono vocaboli generali li quali comprendono sotto di loro più specie di Vasi nauigabili frà grandi, e pic-
coli, & la Naue vien detta à nauigando, & il Vascello vien dal vocabolo latino *Pbasellus* trasportato poi corrotamente in Italiano per Vascello. b
Diuerse poi sono le specie, ò sia qualità subordinate à questo

questo nome generico di Vascello, e tralasciando
 quelle che seruono per maestà, grandezza, e presi-
 dio de Principi di quali disse il Filosofo *Classem in-
 bello esse tutelam Reipublice, & non habendum
 potentem qui potentie terrestri simul etiam Naualem
 non haberet conuictam*; perche intendo trattar so-
 lo di quei Vascelli, che sono destinati per traffichi
 mercantili, & la qualità propria de quali era d'im-
 mensa grandezza, e capacità transcendente per or-
 dinario moggia due milla, che son robbia quattro-
 milla di misura romana, & sono mine dieci milla
 di nostra misura, anziche anticamente se ne sono
 fatte di capacità fin in moggia quattromilla, che
 vuol dir altrettanto; e più mezarole tre milla
 di vino, e quanto sopra lo rit CAP. XXXII: Di
scandaglio, e suo
riscontro scritto nelle leggi co-
 muni, & quelle che sono minori della prima capa-
 città, se bene son dell'istessa forma & qualità di
 taglio, si denominano diuersamente, cioè Petacci,
 Pinchi, Palandre, Orche, e simili, & li coman-
 danti di questi inferiori non puonno propria-
 mente arrogarsi nome di Capitani, mà Patroni di
 nauigatione.
 Altra qualità di Vascelli stilati più d'ogn'altri in questi
 mari, e più proportionati sono le Barche, o sia Varche
 diffimili dalle Naui nella grandezza, forma, e ve-
 lame, che si dice alla latina, che vien dal latio più
 agili, e più facili ad atersarsi, godendo più del moui-
 mento de venti, & più difficili ad esser inculcati dal-
 le Naui poderose: pari á queste son le Tartane, dif-
 feren-

ferenti folo dalle Barche, che quelle non portano
 il vela mezzana à poppa, che regola il Timone, & le
 Tartane fecondo il lor taglio non ne hanno bifogno,
 & per la lor agilità quando fien forti puonno varcar
 ogni più procellofo mare meglio ancora della Barca
 il di cui nome vien da varcare, che significa vn passa-
 re violento, & il nome della Tartana vien da Tar-
 tani costumanti questa qualità di Vascelli in lor
 Paesi.

Posto quanto sopra resta à comprendere ciò, che attie-
 ne alla lor fabrica la quale fin da primordij del mōdo,
 come ancor in questi tempi costumano li Indiani nella
 Prouincia particolarmente del Brasile, non era altro,
 che vn albero di pino incauato in modo da poter star
 à gala senza abaterfi guidato à forza di hafte di legno
 apontate al fondo. Onde Tibullo Poeta al pri. lib.
 cantò, *Nondum ceruleas pinus contempserat aquas*
effesum ventis prebuerat que sinum, mà poi in pro-
 gresso di tempo si andò imparando con l'vfo pratico
 il modo d'vna perfetta conffrutione, che quasi par
 non vogli ceder ne all'impeto de venti ne à procelle
 della quale si dà qui alcuna direttione.

Ma deuefi premettere, che ad' ogni persona è lecito fa-
 bricar ogni forte di Vascelli di suo conto, ò per altri
 il che è fondato in dispositione legale, anzi dall' istef-
 fe leggi e son priuilegiati li fabricieri, però delli de-
 ftinati in mercatura, f poiche quelli ch' hanno da ser-
 uir in vfo publico sono *de refervatis Principi*, &
 quelli, che si fanno ad pompam non godon d'alcun
 priuileggio.

Nella

Nella fabrica conuiene à chi spetta, inuigilar ben bene circa la bontà dell' opera; non solo in risguardo al materiale, ma ancora al formale, & finito l' opera si hà da prouedere del bifogneuole per la nauigatione, perche questo concerne la commune vtilità de nauiganti, & de transmittenti le loro robbe, e merci, ^b e molto più si deue inuigilare nella peritia di chi è preposto alla nauigatione: circa diche vi sono in Genoua particolari regole dell' Illustriss. Magistrato di Mare, dal quale con singolare attentione si è sempre inuigilato a quanto sopra, e rimediato con castighi, in caso di contrauentione, & è cura del Sindico del detto Magistrato, come perito di visitar li Vascelli, particolarmente nazionali, di viaggio in viaggio, e riconofcer se son prouisti, e se le prouisioni particolarmente sartiami, attrezzi, & armamenti sien perfetti, & a sufficienza.

Si deue notare, che quando vn' operario non hà fatto bene l' opera sua nella constructione del Vascello perde la mercede.

Notta 2., che la Naue tuttoche fabricata di materiali altrui, quali habbino mutato forma; ad ogni modo chi li fidò ne hà, *de Iure*, regresso per il loro prezzo in la Naue con priuilegio esclusiuo d'ogn'altro creditore ^m se non concorrendoui li requisiti notati in altra dispositione legale, li quali requisiti son trè notati in questo lib. car. 74. se però si trattasse di materiali amouibili saluo sempe la sostanza il proprio Patrono se li ripiglia.

Not. 3., che li operarij per la mercede loro, han re-
 gresso al Vascello fabricato esclusiuamente d'ogn' al-
 tro creditore, come ancora, ogn'altro venditor de
 materiali impiegati in la fabrica, quando che però
 non habbi ancor viaggiato perche poi vanno in con-
 tributione con li altri: così dispone il Consolato del
 14 Mare al cap. 32. questo però intendi saluo i patti
 in contrario.

Not. 4., che quando vn'Architetto haurà accordata la
 fabrica di vna nauè non può riconofcer l'impresa
 15 ad vn'altro, & esso sottrarsene, e se di ciò n' ha-
 uesse dato sicurtà, che venisse astretta, ne men esso può
 far suppire da altri; ma è tenuto à quanto importa
 non esserfi adempito: e la ragione è perche è stata
 eletta l'industria della persona, (saluo sempre l'im-
 pedimento irremediabile).

Not. 5., che li Operarij giornalieri nella fabrica delle
 16 Naui, deuono trauiagliare *ab ortu solis, usq; ad oc-
 casum*; ma non di notte per causa de pericoli.

Not. 6., che se si rompe alli Operarij alcun de suoi in-
 strumenti da lauoro, non è tenuto il fabriciero a pa-
 17 garglielo; il che hà luogo in ogni genere di ope-
 rationi manuali.

Not. 7., che li Maestri d'ascia, e Calafatti hanno la lor in-
 struttione dal Consolato di mare cap. 50. 51. 52. di nõ
 poter accrescere, ne alterare le misure, & di non douer
 far lauoro fiacco, ma forte; ne puonno esser leuati
 dal lauoro se non per imperitia, ò frode, a giudi-
 cio di esperti; & oltre lo stipendio accordato hanno
 d' hauere

d'hauere vn regalo giornale di beueraggio, (saluo se la uoraffero a scarzo) nel quale caso in fine se gli da vna ragione uole ricompensa.

Not. 8., che se alcuni d'accordo impongono vn Vascello à fine di participatione, se per forte alcun di essi manca, li altri, ouero il diretor dell'opera, puono prender danari ad interesse sopra la parte di chi manca, per finir l'opera: così permetendo il Consolato cap. 46. questo s'intende senza interpellatione ne ordine di giudice perche la legge e quella, che interpella. Ma se la mancanza procedesse da morte, li heredi non son tenuti à proseguire, quando la heredità non sia opulente, ma deuesi vendere la portione di quel defonto, in conto della dilui heredità.

Not. 9. che l'accordo fatto con l'Architetto per la fabrica d'alcun Vascello si hà da ridure in scritto, stante la molteplicità de patti come dall'infra scritto methodo non potendosi di tutti ricordare, & non offeruandoli è tenuto al ristoro de danni ne si può sottrare con rinonciare l'opera.

Segue la forma del ricatto per fabrica d'vna barca à proportion della quale si regolan li altri.

16. à . . . in Arenzano, Nel nome del Signore sia, hauendo P. & G. deliberato di prouederli d'vna Barca della qualità infra descrittta, & tanto per lor conto quanto d'ogn'altro, ò altri in qualsi-

uogli luogo, e tempo, da dichiararsi da loro; perciò
 sono conuenuti con Maestro Quintino tutti qui pre-
 senti, come di loro spontanea volontà, & in ogni mi-
 glior modo conuenngon come in appresso: cioè detto
 Maestro Quintino promette à detti P. G. di fabricarli
 nella presente spiaggia frà qui è tutto il mese di . . .
 Primo vna barca latina di goa . . . brutta, e netta con
 poppa alla nauarefca che di Dragante, dia più in stret-
 to, che in largo, con la coperta, ò sia percontro di co-
 perta palmi . . . larga in prima incenta pal. . . &
 in coperta pal. . . & che tutte le incente sieno di
 on. . . brutte, & on. . . nette à lauoro mà quel-
 la delle imbrunate on. . . net. con suo orlo, & le
 stamanere sien di Rouere con pal. . . di comiffura,
 ben amorfiate, chiauate in terzo, & che li denti del-
 le comiffure sien chiauati con perni, & che le ruote,
 e contra ruote, con suo paramesale sien tutte di
 Rouere, & che arriui da poppa à prora douendo
 amorfiare, e concatenar bene con le stamanere. Le
 latte di coperta faranno la metà di Rouere, e metà di
 Fò, di on. . . à lauoro, e dentro vi sieno cinque per-
 contri di rouere da poppa à prora, bene comessi, &
 amorfiati, con suoi scarmotti; e sotto coperta vi
 sieno brasuoli nu. . . frà dritti, e rouersi tutti ben
 chiauati, & che l'incenta dell'imbrunata sia chiaua-
 ta à pari, col percontro della coperta, & de brasuoli
 con suoi perni da chiauetta, il fasciame dall'im-
 brunate à basso sia di squire di Rouere di on. . .
 nette al lauoro l'opera morta farà di queioli doppij,
 farà

farà cinta con quattro incente di Rouere da ambe le
 parti, la poppa farà con suoi orli, e mascaroni guar-
 niti con sua timoniera, e timone ben ferrato: li por-
 telli boccaporti parathie, & ogn'altra cosa à pro-
 portione, farà ben carafatata, & impecciata, e ben
 stagna; di arboratura, & antenane, fartie, caui, e
 tagiami: spetterà à prouederci à sudetti P. G. farà
 però in obligo detto Maestro di ponerli in lauoro à
 sue spese bene, & agiustatamente, tutto il resto poi
 per render nauigabile sudetta barca spetterà à me-
 demi P. G. li quali all'incontro promettono pagare
 à detto Maestro Quintino lire di moneta
 corrente, per di lui giusta mercede, & per valuta di
 tutti li materiali sopra accordati, e che saran entrati
 in la fabrica così d'accordo conuenuto. In conto de
 quali sudetto Maestro dichiara hauer hauuto di con-
 tanti da detti P. G. lire le quali riceue in
 conto di dette lir. . . . & dalle predette in con-
 to gli quinta, il restate promettono pagarlo frà vn me-
 se proffimo, ogni volta che detto Vascello sia fascia-
 to, e fatto nero, & il resto nell'atto della consegna
 quando si varerà in mare; & all'hora giontamente
 col suo regallo, per la buona opera, e seruitù, con
 dichiarazione che fin tanto sia varrato resti à rischio,
 e pericolo di detto Maestro Quintino, & varrato in
 mare, e dato fondo sia à total pericolo di detti P. G.
 à quali spetterà tutta la speza per il varamento: le
 quali cose tutte, vna parte, e l'altra, si promettono
 vicendeuolmente offeruare, e non contrauenire.

fatto

sotto obligo di lor persone, e beni .

-
- a *Ex Io: de hœuia in tract. de Comer. nau. §. 2. n. 2.*
 b *Vt notat Isidor. in trac. de orig. rer. relatus ab incerto Authore gallo in tract. in script. Vs della mer. , & per tex. in l. pr. ff. ne quid in flum. pub.*
 c *Vt per Tex. in l. iubemus C. de Sacr. San. Ecc.*
 d *Per tex. in l. 63. §. Nauem ff. loc.*
 e *L. pr. C. de Nauic. non excus. lib. 11. l. is qui ff. de Vacat. mun. publ.*
 f *Tex. in l. 4. C. de iur. fisc.*
 g *Vt obseruat Io: de hœu. §. 2. nu. 3. per Tex. in l. fin. in fin. ff. de muner. & hon.*
 h *Sic quoque notat id author loc. cit. nu. 6. & lucen. lib. pr. cap. 2. num. 3.*
 i *Vt sunt leges registrata in Stat. crim. lib. 3. cap. 68. cum addit.*
 l *Tex. in l. cum queritur §. si gemma ff. locat.*
 m *Tex. in l. sed & si ab ff. de acquir. dom.*
 n *§ Cum ex alieno inst. de rer. diuis.*
 o *Vt per Tex. in l. 32. ff. de solut. not. Lucen. lib. pr. cap. 2. n. 3.*
 p *Io: de hœu. de Comerc. Nau. cap. 2. n. 16.*
 q *L. 2. §. si conseruatis ff. ad l. rhod. de iac.*
 r *Per Tex. in l. sed adde §. illum ff. loc. l. siquis §. hic ff. eod.*

C A P. VII.

Di accrescimento di Naue.

DOppo imposto il Vascello perche molte volte se vi fà alcun accrescimento , perciò, con buon ordine del medemo , deuesi quì di esso trattare ; del quale ne parla il Consolato di mare in più luoghi ; cioè dal cap. 45. fin al 49. & 241. & 280. in termini che l'accrescimento sia fatto da chi hà pensiero della fabrica , senza saputa de committenti , e si di-

stin-

stingue: se si tratta di vn mediocre accrescimento fatto accidentalmente, e à buon fine dal direttore si hà da tollerare, e farlo buono senza contrasto, se poi si tratta d'accrescimento rileuante, fatto dal direttore senza il consenso de committenti resta tutto il lauoro per di lui conto, & è obligato à restitutione del riceuuto à conto, col ristoro de danni speze, & interessi.

Resta la difficoltà, quando, parte delli interessati haueffero dato il consenso, e parte nò, à che si accresca perche se tutti concorressero, la cosa non è in termini di disputa, e la difficoltà consiste perche trattandosi di effetto commune, concordemente accordato da tutti in vn tanto, e quanto; à discordarlo vi vogliono ancora tutti, non solo per la ragion, che adduce la legge, come, non esserui cosa tanto naturale, quanto, che ciò si è vnito in vn modo, si dissolua nel medemo: ma ancora per altra regola, di ragione, cioè che *in re communi, melior est conditio prohibentis*; e quì non si camina con la regola, che la metà, è più, cioè tredici in 24. caratti frà partecipi habbino la dispositione, come si espone à suo luogo, al capo delli essercitori, poiche questo risguarda al maneggio, & administratione per la quale non sempre tutti si puonno conuenire nell'istessa deliberatione, e siamo all'hora nel *facto esse; ma in facto fieri*, ci vuol il consenso di tutti, & vno non può obligar l'altro.

Per tanto secondo che si ricaua dal Consolato, &

vfi maritimi, se tutti li partecipi sono al paese, ò sia
 in prouincia ^b u. g. a Genoua, e dentro le tre Po-
 6 destarie vi si ricerca il consenso di tutti; se non vi
 son tutti si prende il consenso di quelli che son pre-
 senti; & in dubbio, trattandosi di habitanti s' inten-
 7 dono presenti, ^c quando che non si prouì in contra-
 rio, & all' hora non fan grado li assenti, & in que-
 sto caso tal accrescimento non si può fare solo per
 8 causa graue, ò grandemente lucrosa, che acciden-
 talmente si rapresentasse; alla quale probabilmente
 à giudicio di esperti, li assenti farian concorsi, ma
 non mai *ad pompam*, ò per capriccio: altrimenti si
 perde, l'opera à danno del direttore, e di chi concor-
 se: però se ne puonno reintegrare nel soprauanzan-
 te, delli emolumenti, oltre la capacità accordata
 entrando esso alla rata di tal accrescimento maggior
 9 partecipe; le altre cose attinenti à participationsi si
 trouano à suoi luoghi proportionati.

^a *L. nichil tam naturale ff. de reg. iur.*

^b *L. presens cum l. seq. ff. de procur. auth. de fideius. §. pr.*

^c *Rodulph. in prax. par. 2. cap. 6. n. 23.*

C A P. VIII.

Di Carena, & acconcia di Naue.

DIce il Consolato à cap. 241. in fine, che ogn' vno
 il quale hà pensiero di fabrica di Naue, si guar-
 1 di dall' accrescimento, perche egli quasi sempre, è
 più

più volontario che forzoso: ma quando si tratta
 di carena, ouero di qualche concia, sempre que-
 sta è più forzosa che volontaria, e pure il mede-
 mo Consolato, al capo seguente, subordina la ca-
 rena, e concia di Naue, alle medeme regole dell'
 accrescimento, disponendo ch'il Patron della Naue
 il quale vorrà carenarla debba domandarne licenza
 alli Proprietarij di essa se vi faranno, & dismostrar
 loro il bisogno, acciòche concorrino alla spesa, &
 caso che non voglino, perche delle volte si spende
 più in vna carena generale, che non vale la Naue,
 non li può forzare, ma può obligarli, quan-
 do esso Patrone sia ancor esso Partecipe, à vende-
 re all'incanto; il che s'intende ò le lor portioni, ò
 tutta: ma se il Patrone la voleesse carenar di pro-
 prio per reintegrarsene poi nelli vtili seguenti lo
 può fare, e quando non vi faran compagni nel luo-
 go, doue è la Naue, può carenarla, & indebitarli
 per questo conto *pro rata*; quando però vi farà il
 bisogno, à giudicio di periti da bene. Tuttociò
 s'intende di carene, ò concie generali, perche in
 risguardo ad vna concia semplice, come quella
 che si suole fare doppo il primo viaggio, fatto da
 Barca nuoua, perche questa è di necessità, emen-
 dandosi con essa gli errori riconosciuti; il Patrone
 la puol fare senza altro, e ciò procede da vsi prat-
 tici.

Di dichiarazione di Partecipi di Naue.

Fabricata che sia vna Naue, ò altra qualsisia qualità di Vascello, se prima non farà stato fatto alcun accordo da quei per conto de quali fù imposta, spetta al direttor della fabrica, farne dichiarazione à Partecipi, secondo che dispone il Confolato à cap. 45., & ciò per publica, ò per priuata scrittura; dichiarando li caratti d'ogn'vno di loro, i quali caratti secondo il solito si distribuiscono in ventiquattro, quando non vi sieno accordi differenti, & quando confusamente ogn'vn de partecipi habbi speso, se gli assignano tanti caratti à proportion, ò che l'vno, e l'altro si rifanno per vguagliarsi; nel che si prouano graui controuersie: laonde è di bisogno da principio deputare vn direttor dell'opera, il quale formi il suo libro, e tenga buona scrittura di debito, e credito circa l'espolto da ogn'vno degl'interessati.

Saldati poi li conti, e sodisfatto da chi tocca, e rifatto à chi si deue, si principia il carico della Naue, e si prouede de bastimenti, si ellegono li Vfficiali, e si pone in procinto di buona nauigatione; d'ogn'vna delle quali cose si tratta in appresso à suoi capi partiolari.

Ma prima d'incaminare il Vascello per intraprender viaggio, si suole catolicamente farlo benedire da
qual-

qualche Sacerdote insigne, e dedicarlo alla protectione d'alcun Santo; ma intitolarlo d'alcun titolo di deuotione, e non di nomi de Santi proprij u. g. S. Casa di Loreto, Diuino agiuto, Benediction celeste, Concordia, e simili; essendo sufficiente la dedicatione, senza abassare i nomi celesti à cose profane, e destinare qualche portione de gli vtili in vfi pij, come di celebrationi di Messe, Elemosine per riscatto de poueri Christiani, suffraggio di pouere Vedoue & Orfani, di marinari, ò simili; hauendo osseruato per isperienza che chiunque hà quanto sopra eseguito hà goduto prosperamente.

Siegue la forma della dichiarazione.

NEL Nome d'Iddio sia: essendo vltimamente stata fabricata vna Barca nella Spiaggia di
 (poi si esprime le qualità) sotto la direzione di . . .
 che hora si ritroua ancorata in prouista d'ogni cosa bifogneuole per la nauigatione, come si contien nell' inuentario descritto à piè di questa scrittura intitolata . . . e volendo il Prefato direttore dichiarare li Partecipi di essa, e le loro respetiue participationi; perciò di sua spontanea volontà, & in ogni miglior modo dice è dichiara, spettarne à M. car. 3. in 24. à N. . . . à O. . . . à P. . . . tutti quì presenti, & accetanti, di più dichiara, che fatto diligente conto di tutte le speze fino al presente giorno nello stato che detta Barca con suoi accessori si ritroua ascende à lir. . . . & in conseguenza

spettandone lir. . . . à caratto ogn'vn di essi Partecipi, si sono vicendeuolmente bonificati in contanti il supplemento come qui presenti confessano : Di più permettono i sudetti Partecipi di contribuir alla rata delle loro participationsi il bisognuole per Bastimenti di vitto, è Monitioni, à giudicio di P. vn di essi, rimossa ogni eccettione. Di più accordano di farla nauigare di lor conto per anni . . . senza che alcun di essi possi farla porre à partito, ne in vendita, & di più à beneplacito; con che non possi terminare fino à tanto non sia ritornata in questo porto è sbrigata dal carico, & quando per occasion di queste participationsi nascan controuersie fra essi debansi rimetter in amici communi da definirle, senza figura alcuna di Giudicio; li vtili, e spese si ripartino dallo Scriuano della Barca al libro del quale conuenga stare, se vorranno altri patti si accrescano, e si termini la Scrittura nel modo consueto di tutte le altre.

C A P. X.

Delli essercitori, & essercitoria di Naue.

DOppo della dichiarazione de Partecipi, i quali in qualche luogo con corotto, vocabolo si nominan Parseneuoli, costoro (come per lo più è quasi sempre siegue) fanno nauigar la Naue per conto loro proprio, ò che per somma, e tempi determinati ilche

(ilche ne' nostri paesi di raro occorre) la concedon
 ad'altri, per la total administratione come si fa d'vna
 Hosteria fornita, e secondo vn modo, ò l'altro quel-
 li, ò questi che l'amministrano si domandano Esser-
 1 citori, *ab exercendo*, ^a di quello negotio, & pre-
 pongono gli Vfficiali, e Ministi, saluo i patti in con-
 trario; e questa concessione di essercitoria, è dif-
 ferente dal noleggio a scaffo, ò sia a tutto conto
 2 del noleggiatore, a tempo determinato, di cui si
 tratterà al capo di noleggio; perche questo noleg-
 giatore non prepone gli Vfficiali, ne Ministi, ne ba-
 stimenta la Naue, ne ha cura alcuna di quella, ne vi
 corre rischio; ma vi è solo fra loro contratto di loca-
 3 tione, e condutione, quale è il noleggio; ma questa
 concessione di essercitoria dà vna administratione,
 alli Essercitori temporanea à loro rischio, e conto, co-
 me quasi l'Emfiteusi, data à tempo, con riserva del
 Dominio diretto, spettando ogni vtile à tali ammi-
 4 nistratori; sotto stendardo de quali milita.
 Questi Essercitori per buona dispositione legale, restano
 5 obligati per ogni debito contratto dal Capitano, ò
 altro comandante del Vascello; ^b poiche la legge
 concede à questo vn mandato procuratorio delli
 Essercitori, à poterli obligare in modo, che quello
 che costui opera, e fa come Capitano, si ha come fat-
 to da loro, però in quelle cose che son attinenti
 alla Naue, ò alla nauigation di essa, onde hanno da
 6 pensar à chi prepongono; il che conferisce con il
 Consolato cap. 236. & 286. in fin.

Di qui è che più d'vna volta è nata controuerfia se il Capitano possi obligare gli Effercitori proprij, oltre la Naue, benchè per cose ad essa attinenti; particolarmente per danari à cambio maritimo, sopra corpo e noli; ò per vltimo espedimento nel proprio luogo, doue son li Proprietarij, ouero Effercitori senza il consenso loro. Chi hà tenuto la opinione negatiua, si è fondato principalmente sopra vn de capitoli del Rè Don Pietro d'Aragona, registrato dopo il Consolato di mare qual comincia *item che niun Patrone*, il quale capitolo ciò dispone espressamente, secondo si fonda nella dottrina di Bartolo; e il quale adduce douerui concorere quattro requisiti à fine che il Capitano oblighi la Naue, & effercitori; cioè prima, che chi presta habbi certezza della causa, cioè che si accerti dell'indigenza della Naue e di quel Capitano à cui presta: Secondo che nel contratto si esprima la medema causa: Terzo vna congrua quantità: Quarto la opportunità del luogo, interpretando questo quarto requisito, che inferisca doue non sieno i principali, alli quali spetta conuenientemente prouedere; perche essendoui, & certificati del bisogno deuan essi prouedere: Ma niun di questi sussiste perche in quanto alla constitution di Don Pietro essa non fà legge, ma si stampa appresso il Consolato con tante altre, per ricordi, & fù fatta del 1340., & il Consolato fù accettato per legge da tutti li Principi Christiani dal 1075. fin al 1270. da chi prima, e da chi doppo, frà questo mezzo tempo;

tempo; & è in questa parte contraria al Consolato
 cap. 236. doue ben si impone obligo al Capita-
 no che hà da prouederli di farlo intendere alli Par-
 tecipi se son in luogo, e così l'induce per obligo
 personale di esso Capitano il quale quando ciò non
 offerui, è tenuto verso loro ad ogni danno se vi fosse,
 ma non annulla il contratto con il cambista, anzi
 la legge commune dice, che il più delle volte dà il caso
 che questo non sa chi sieno li Partecipi perciò per-
 mette che si contratti con il Capitano, e non di-
 stingue l'esserui, ò non esserui presenti. onde sot-
 tenta altra regola legale, che ciò che non distingue
 10 la legge, ne men noi dobbian distinguere. Toc-
 cante poi il quarto requisito di Bartolo, conuien
 presupporre che la legge in trè luoghi non ne ri-
 cerca se non li primi trè notati da me, al capo di
 concorso di creditori; ma sia comunque si voglia
 questo quarto di opportunità del luogo, si intende
 di doue il Capitano si possi prouedere, perche al-
 trimente è incongruo che prenda danaro ad vn
 fine, doue non può conseguire il medemo fine; onde
 concludo in questa materia con l'istessa legge che se
 il Capitano opera male deue imputare à se e stesso
 quello che lo prepose & essendo offeruanza da per
 tutto ch'il Capitano può obligar la Naue, & Esser-
 citori, ò presenti in luogo dell'obligo, ò assenti;
 e quando pur douesse procedere la prima opinione
 negatiua, si douria prendere, quando, il cambista
 11 ò prestatore, sà chi sono gli Essercitori, e sà che sono
 in

in luogo perche taluolta nel contratto si esprimono, e si vede che son habitanti, e vuole hauer ancor essi per obligati etiam personalmente alla rata (si intende delle loro participations) perche non potendo ignorare in questo caso il bisogno che hà il Capitano, di hauer danari per la Naue si presupone debba constare del consenso loro in prenderli, mentre essi supliscono ; ma quando si contenta della sola obligatione reale della Naue, e suoi accessori, e della personale solo del Capitano, è incongruo cercar essi Partecipi; & quando la sopradetta opinion negatiua fosse proceduta, faria stato fuor di proposito due volte in tempi diuersi per l'ad-

14 dietro esserui stati ordini publici, che si formassero come si formorono libri ne quali si notauano tutti li Vascelli del Genouesato, & li loro proprietarij, & li debiti che in quelli si contraheuano. Ma perche nasceuan più confusioni che buon ordine poiche tanti vi erano che per non palesarsi facean far figura da altri, & ancora si contraheuan più debiti fuori che quì, & era impraticabile notarli, se ne tralasciò la prosecution di scrittura.

Sono ancora tenuti gli Essercitori in quanto alla Naue

15 per il ristoro di ogni dano risultante à terze persone per ogni misfatto come fso in Naue, ò per conto di essa dalla di lui marinaria, se ben non son tenuti per contratti particolari di essi marinari, benche attinenti alla nauigatione, saluo per quanto la Naue si fosse vtilitata con medemi contratti. e La ragione d'esser

d'esser tenuti per li misfatti, e perche deuon inuigi-
 16 lare à non arrolar solo persone fidate, e da bene,
 e non truffieri, perche chi si serue di gente mala, e
 in colpa.

Le deliberationi delle cose attinenti alla Naue, si fan-
 no dalla maggior parte, non del numero de Partecipi,
 ma da essi à proportionone de caratti della participa-
 tionone; dando ogni caratto vn voto, & doue con-
 corrono tredici in 24. si intende deliberato, saluo
 patti in contrario, f onde questi puonno far ven-
 der la Naue all'incanto doppo il primo viaggio;
 17 per il Consolato cap. 54. & chi hà meno caratti
 quando non vogli continuare, può astringer à parti-
 to nel modo e forma esposta al suo capo particola-
 18 re. Si eccetua solo vn caso, che se li più voles-
 sero che la Naue non nauigasse, e li meno vorran
 19 che nauighi, questi son preferti, e superan li più.
 La ragion è che la Naue è destinata per nauigare, e
 20 non per star otiosa. §

a Per Tex. in l. pr. ff. de exerc. acti.

b Per Tex. in l. pr. §. magistrum il 2.

c In l. Lucius ff. de exerc. acti.

d Sic hab. in d. l. pr. de exerc. acti.

e Tex. in d. l. pr. §. pr. & l. debet. 7. ff. Nau. caus.

f Ad instar exercitij iurisdictionalis per Tex. in auth. item & à priuatis
 §. ne autem C. de donat. ubi Gloz. in verbo non ampliorem & Bald.
 ibi Boer. dec. 5. nu. 5. Io: de hæn. cap. pr. nu. 2. l. maiorem C. de
 pact.

g L. heres §. si vnus ff. fam. Ercisc. Io: hæn. cap. II. nu. 2. Gloz. in l. si
 nauis ff. de re vendic. l. 3. §. si nauis ff. de vsufr.

Di Vfficiali di Naue in genere, e loro elezione.

Siegue che si tratti generalmente quel che concerne
 alli Vfficiali maggiori di Naue ben regolata, &
 della prepositura loro; frà quali Vfficiali maggiori
 il primo, è il Capitano, quale dalla legge è nomi-
 nato Maestro; ¹ il secondo è il suo Tenente; terzo
 è il Nochiere, ò sia Contramaestro; quarto è lo
 Scriuano da molti nominato il Segretario di Naue;
 quinto è il Pillota; sesto è il Guardiano: Tutti gli
 altri Vfficiali son minori, vengono prouisti dal Ca-
 pitano: i quali han tutti le lor fontioni vna, diuer-
 sa dall'altra, & vno non può intrometerfi in quella
 dell'altro. Circa le prime vi sono i loro capi singola-
 ri, che seguitano doppo questo.

**Di tutti questi vfficij, conferti in persone habili, e pra-
 tiche, conuiene che sia prouista vna Naue, ben re-
 golata, come ancor di buona Marinaria: di più con-
 uiene che sia prouista d'vn perfetto Chirurgo, con
 vno aiutante, ambi stipendiati honoreuolmente,
 il quale Chirurgo perti seco vna cassa ben prouista
 d'ogni forte di medicinali, & à sufficienza, per gli
 accidenti che possono occorrere, acciò ogn'vn che
 s'imbarca, possa prometterfi del douuto sollieuo di
 rimedij corporali; & di vantagio per li rimedij
 Spirituali d'vn perito, & esemplare Sacerdote, e
 confessore, il quale assista alle diuotioni della gen-
 te,**

te; essendo che vna Naue deue essere come vna picciola Città mouibile, e natante, dalla quale hanno da prendere norma le inferiori nelle quali pur troppo si nauiga confusamente, e si auanza per miracolo.

La electione degl' Vfficiali maggiori spetta à farsi dalli Effercitori, secono il modo narrato nel capo precedente, i quali ancora in ogni vfficio sorrogano vno di rispetto, per accidente di mancanza dello eletto; e quando non vi sia stata fatta sorroga, e viaggiando segua simil mancanza; il Capitano sorroga chi à lui piace col consiglio di poppa; e se mancasse il Capitano sottentra il dilui Tenente, se vi è; ouero, ci prouede il communale della Naue, sinche si arriui doue sono gli Effercitori, & arriuata quando non vi fossero tutti, vn solo può sorrogare, ^b come in effetto sociale; e quando niuno: vi prouede il Console nazionale, altrimenti prouede il giufdicente: così fù praticato quiui per la morte seguita in viaggio di Giuseppe Gordiglia Capitano della Naue Concettione, conforme consta dalli atti del Nottaro Gio: Battista Vgo à 16. Maggio 1681. comprouati però à cautela dal Serenissimo Senato, essendo che i proprietari erano forastieri. E questo si ricaua dagli vsi maritimi, e dall'authorità de graui Authori.

^a *Tex. in l. pr. §. Mogistrum ff. de exer. au.*

^b *Ex felic. de Societ. cap. 28. nn. 33. & 34.*

C A P. XII; *Del Capitano di Naue*

IL posto di Capitano di Naue, è dignità : (intendendo di Naue ben regolata, e prouista non men di Marinaria, e suoi Vfficiali, che di guarnigione militare, e armata sì in guerra come in mercantia) della quale vn dottissimo Authore disse queste parole ; *ad Magistrum Navis pertinet disciplina ipse insolentiam, & mores procellosos, ad moderationis suae terminos remittit* ; per lo che non hà da esser persona vile, godendo esso di tutti li priuilegi militari, *b* deue poi sopra ogn'altro esser perito di nauigare per longa sperienza: perciò è laudabilissimo l'vso di quei paesi ne quali si tengono Accademie, & essami di questa peritia, e non si ammette persona alcuna à questo grado non approuata ; e quãdo sia di bassa origine si ammette con attestati di qualche egregio fatto militare, e nautico, che lo renda illustre. Deue ancor essere ben pratico di leggere, scriuere, & Aritmetica *c* perche si sono veduti danni, e disordini grandissimi per simil mancanza nel capo della Naue : Conuiene ancora che sia maggiore d'anni *25.* in risguardo agl'oblighi, e ricatti che deue fare altrimenti per esso è tenuto chi lo prepose, *d* Deue il Capitano militare sotto l'insigne di quel Principe, à cui è subordinata la Naue che maneggia ; come ancora gl'Esercitori di essa ; & à suoi luoghi,

ghi, e tempi, tenere in Nauē spiegate le medesime insegne, e & osseruarne gl' ordini, come di Prencipe naturale. Vero è, che questa Insegna, ò Stendardo, quando non habbi special patente d'armamento, non è altro, che vna pura denotatione, di subordinatione, ò di natione, per esser quegli Stendardo di terza portata, & non di prima, come è quello che dà il Prencipe à Generali de' Classi ò armate; nè come il secondo che danno i Ministri del Prencipe con la di lui auctorità à militanti nel di lui Esercito con patente, sotto de quali, guai, à delinquenti. Ma questo terzo, il Capitano se lo assume per subordinatione naturale che há al Principe, di cui spiega l'insegna.

In ristretto il vero Capitano deue hauere le seguenti qualità: Perito, Prouido, Prudente, Prouetto, Pacifico, Pronto, Poderoso, e Prodigio, Perciò chi conofce di non hauere tutte queste prerogatiue, non si assuma questa carica; se ben difficilmente tutte si trouano in vn soggetto. Di questa vnione però, grandemente ne partecipa il Capitano Gio: Agostin Germano, nostro nazionale, non mai abbastanza lodato; colle quali hà rinouato giusta le di lui magnanime imprese, lo splendor dell'antica sua profapia ben nota in queste parti, & refosi maggiormente celebre al Mondo. Si deuono poi schiuar al possibile persone di natura ignea, facili à precipitare in risoluzioni dannose, de quali cantò vn poeta latino, *naturam frenare potes, sed vincere nanquam* è que-

è questi son ricordi de Dottori, & huomini pratici. *f.*

Il Capitano è obligato nell'atto della sua eletione, promettere, giurare, e dare sicurtà di essequir la sua carica bene, fedelmente, & con diligenza, e di difendere la Naue co'suoi attinenti, per se, e sua gente, à tutto suo potere, fin all'ultimo fiato di vita, & di rendere à chi si deue buono, vero, e real conto di viaggio, in viaggio, e perciò deue tenere buona scrittura: il che procede da dispositione del Consolato cap. 237. con due seguenti.

Hà obligo d'inuigilare, che ogni vfficiale, esserciti pontualmente, e bene la sua carica, & ancor ogn'altro assalariato dalla Naue.

Deue ancora vegghiare sopra la quiete della sua gente, acciò non seguino contese frà loro, e che in Naue si viua col Santo timor d'Iddio, e con l'offeruanza della sua Santa legge, & auer mira che non si bestemij, ne che seguan vbriachezze, e sopra tutto che non si giuochi ne men per diporto, e se vi sono donne di passaggio, che stiano ritirate, che queste son le auuertenze, date da nostri maggiori, & si ricordi che per tali inconuenienti sono andati in perditione più Vascelli. Ma più d'ogn'altro deplorabile fù il caso della Naue di Capitan Francesco Grondona di Arenzano, la quale del 1667. conducendo Soldatesca in Cadice, per la guerra con Portoghesi; gionto allo Stretto, essendo tutti li Marinari, e Soldati intenti al giuoco in più posti, inpensatamen-

te la Naue mal regolata vrtò in vna Secca, naufragan-
do con morte di circa quattrocento persone non
essendofene saluati, che quindecì, da quali hebbi
questa relatione.

Deue altresì tenere la Naue prouista d'ogni cosa atti-
19 nente alla nauigatione, & alla difesa, perciòche
seguendo danno per tal mancamento, è tenuto ri-
storarlo.

Non può tralasciar d'intraprendere, ò di profeguir
viaggio, in tempo habile; e se per lo perdimento
20 di questo tempo, e congiuntura proportionata, se-
guisse danno, etiam per accidente inopinato, è tenu-
to di emendarlo.

Possiede authorità di far trattenere sopra la Naue, in
custodia, chiunque in quella hauesse delinquito, per
21 douerlo poi far consegnare alla Giustitia per il
douuto castigo; e quando si trattasse di modica
22 trangressione de fuoi di Naue, può punirli in me-
diocre castigo.

Deue essere riuerito, & vbbidito in Naue; non solo
23 da chi serue in essa, mà anchora da chi vi si truoua,
& fuor di Naue parimente da chi tira stipendio: e
se alcuno l'offendesse, massime per causa del suo
23 vfficio, tanto in mare, quanto in terra, hà da
esser trattenuto da stipendiati che vi si trouassero,
sotto pena di lor mezzate, e robba; & il delinquen-
te, quando l'offesa gli sia stata fatta in Naue, da chi
24 che sia; ò fuori di Naue da suoi Ministri, con effusio-
ne di sangue, porta pena di vita, come à quel Sol-
dato,

dato che offende il dilui Capitano, ò che si riuol-
 ta contro esso, e lo colpisce; e se l'offesa è senza
 sangue si punisce ad arbitrio di giusto Giudice,
 hauuto risguardo alla prouocatione, luogo, tem-
 po, e qualità, & altre circostanze riguardeuoli,
 come si ricaua dal Consolato cap. 160. & 161.
 Il Capitano per forzoso accidente d'infermità, ò trattē-
 nimento, può quando non habbi Luogotenente, e
 che sia in luogo doue non sono gli Esercitori, for-
 25 rogare vn'altro in suo luogo fin che duri l'impe-
 dimento, con auuertenza, che sia idoneo; e ciò può
 fare quando pure vi fossero patti di non potere for-
 rogare, per esser caso forzato; nõ può però mai forro-
 gare, ne per prender moglie, ne per voti, che sono
 le licenze date à Marinari. Dal Consolato cap. 153.
 si aggiunge à tale facoltà, quando conuenisse che la
 Naue douesse andare in luogo, doue esso Capitano
 non hauesse sicuro accesso; e quando senza queste
 cause forrogasse, e la Naue riceuesse danno, si at-
 tribuisce al forrogato, (quando però non occorra
 proua in contrario) & è tenuto al ristoro esso Ca-
 pitano. Così fù giudicato à
 .
 26 gl'Esercitori, riceuessero senza protesta i conti dal
 forrogato, esce d'obbligo il Capitano, perche con
 tal accettazione di conti tacitamente hanno appro-
 uato la forroga.
 Regularmente, e tenuto verso li Esercitori, per ogni
 27 danno che patisce la Naue per di lui fatto, & per
 lui

di lui negligenza.

Non hà da reffistere alli auifi datili, fondati in qualche ragione, da chi che sia; ma, ò accettarli, ò disinganare chi li dà, ò consultarli, tanto circa
28 l'imminenza d'alcun pericolo, quanto d'ogn'altra cosa, benche attinente al di lui ministerio, & se rifiutando l'auifo incontra qualche forte di danno, v'è per di lui conto.

Se in viaggio senza causa vrgente, entra in alcun porto, ò baya; ò fà scale, contro volere de mercadanti, ò del sopracarico, massime viaggiando à mesafite, e li segua danno, sia per falta de dritti, ò per
29 qualsiuoglia causa; è tenuto all'emenda.

Se per aiutare Vascello amico, pericolasse, ò si dannificasse, ò perdesse il proprio, (quando però ciò segua à sproposito ouero senza causa vrgente) ad arbitrio di persona esperta, che non giudichi *ab euentu*, il danno v'è per di lui conto; ma se l'hauesse dato regolatamente, essendo ogn'vno obligato ad aiutare il prossimo per quanto può, senza però incorrere in euidente rouina, massime se si fosse di conserua non può esser tenuto. e così si pratica, e procede da capitoli 91. & 92. del Consolato.

Nelli luoghi pericolosi V.G. nel transito del Faro di
31 Messina, & in tanti altri posti consueti, doue sono i Pilloti particolari di quei posti, egli è in obligo di prenderne vno, che li serui per quel transito, per quanto esso Capitano, ò il suo Pillota fosse di quello più esperto; conuenendo che faccia

32 come fanno gli altri, altrimenti se ne segue dan-
 no, v'è per di lui conto poiche resta in colpa. *o*
 Doppo che vno è stato eletto per Capitano d'vna
 Naue, & è in possesso del Capitaniato, comincian-
 do ad essercitarlo non può più essere leuato dal suo
 posto, fin che non habbi fatto ragioneuole viaggio;
 33 tanto più se di già l'hauesse noleggiato, douen-
 dosi aspettar ch'habbi compito la sua condotta; e
 quando sia inforta qualche controuersia, si proue-
 de con vn Tenente, o aggiunto, saluo fellonia
 che lo renda indegno, come si ricaua dalla raggio-
 ne comune, & vsi marittimi, le quali ragioni
 spettanti, à quanto sopra sono due. *il gouill sup re*
 La prima perche esso, come si è detto sopra, è pro-
 curator degale de Proprietari, e perche il mandato
 33 procuratorio, non si può riuocar, solo *re integra*;
 34 ne meno spirando per la morte de principali se non
 35 terminata la amministrazione quale in questo caso,
 non termina che al ritorno. Perciò non si può ri-
 mouere se non all'hora. *o* La seconda è, che si co-
 me accettatò ch'egl'habbia questa carica non la
 36 può più ricusare, ne può più abbandonare il po-
 sto, (solo al ritorno, ouero terminato il tempo ac-
 cordato, altrimenti commette fellonia,) e douen-
 37 do agli oblighi essere reciprochi, ne segue che il
 medesimo ad esso deue esser offeruato da chi lo pre-
 -
o
 Se di più Partecipari, o Essercitori, vno ve n'è fosse di
 essercitio nautico, & hauesse buoni attestati di sua
 come peri-

38 peritia, hà da essere secondo gli vfi nautici preferito
 nel Capitaneato; e quando fosse á questo fine stato
 il direttor della fabrica della Naue; ouero à nome suo,
 e di tutti gli altri, l'hauesse comprata, & armata;
 quando poi gli Effercitori non volessero che si inol-
 trasse nel Capitaneato, ma lo smontassero; in que-
 39 sto caso gli compete vn proportionato regalo,
 che si domanda Ius del Capitaneato; quando non si
 tolga per demeriti tali che glielo facciano perdere.

L'honorario del Capitaneato di Naue, per non dir
 stipendio, per quanto di esso non nè tratti il Con-
 solato, se bene ne discorre qualche poco confusa-
 mente, al cap. 58. se non è accordato, l'vso com-
 mune pratico hà introdotto esser di pezzi trenta,
 40 sino in cinquanta reali da 8. ad arbitrio di chi so-
 pra intende alle pratiche maritime; hauuto risguar-
 do alla persona, virtù, qualità di Naue, trauagli,
 rischi, & vtili seguiti; quando si habbi à tassar com-
 pito il viaggio, quando però non siasi in viaggio, ma
 la Naue sia in porto di fermo, tira la metà solamente.

41 In oltre à lui spettano gli emolumenti incerti di
 mancie, ma non di noli de passaggieri, di auanzi,
 cappa, & auaria, di cui si tratta al suo capo.

Molti altri honori & emolumenti; & al contrario cari-
 chi, & oblighi hà il Capitano di Naue ben regola-
 ta, e poderosa, quali non si puonno ridurre tutti in
 questo capo, ma se ne tratta distintamente à capi
 proportionati particolarmente al cap. 28., e serua
 per conclusione di questo, che tali prerogatiue,

honorii, emolumenti, e carichi; s'intendono di
 quelli che comandano Navi poderose, & Armate,
 che di altre Nauicelle, Petacci, Palandre, ò simili,
 se ben dell'istessa forma, chi li comanda non è pro-
 43 priamente Capitano mà Patron di nauigatione, e
 vi è differenza, come dal Cauallo all'Asino, che se
 ben tutti son quadrupedi, niente di meno il primo
 è destinato per cauagliere, il secondo per caualla-
 ri da condotta, quello porta la fella, questo il basto.

Segue in appresso la forma dell'electione
 del Capitano.

16. à . . . Nel Nome del Signore sia A.B.C.D.
 Partecipino ogn'vno di essi nella Naue intitolata . . .
 cioè a per car. . . in 24. B. . . per car. di loro
 spontanea volontà, & in ogni miglior modo, eleg-
 gono, e depputano in Capitano, & per Capitano di
 detta Naue N. qui presente, & accettante, parteci-
 pe in essa, per li restanti car. la quale Naue è dita-
 glio nostrele, fabricata vltimamente nella spiaggia . . .
 di portata di . . . sistente hora nel presente Porto,
 alla cura del medesimo N. . . che fù il direttor
 della fabrica di essa: la quale electione fanno à bene-
 placito loro, e li concedono la libera amministratio-
 ne di essa Naue, con libera facultà, di prouederla
 d'ogni cosa bisognuole per la dilei nauigatione, e
 bastimentarla à sufficienza, noleggiarla, e nauigar-
 la, & operare tutto ciò circa quello, che conuiene
 à pro-

à prouido, e prudente Capitano, conforme è di ra-
 gione, secondo gli vfi maritimi: il quale N. . . .
 promette, douersi diportare nell'amministrazione
 sudetta, bene, fedelmente, e con diligenza da Ca-
 pitano di valore, ad ogni maggior vantaggio de
 Partecipi di essa; offeruare gli ordini loro, e venen-
 do il caso difenderla per se, e gente di' essa à tutto
 potere, da ogni sinistro incontro, e di formare li
 suoi cartularij, e di scriuere tutte le cose attinenti ad
 essa, senza alcuna omissione; come di render buon
 conto d'ogni cosa a suoi tempi, degli vtili, introiti,
 & essiti, viaggio per viaggio, con sodisfattione,
 degl'auanzi, e custodire esattamente ogni cosa; &
 ad ogni volontà loro, ò maggior parte di loro, re-
 stituirli con tutti gli suoi corredi, armamenti, ap-
 parati, e robbe dell'inventario, più tosto miglio-
 rata, che deteriorata; saluo sinistri, da quali (Dio
 la preguardi,) & così solennemente giura di offer-
 uare, e di non contrauenire, rimessa ogni eccettio-
 ne. All'incontro sudetti A. B. C. D. Partecipi come
 sopra promettono farli buono nelli conti pezzi. . . .
 il mese, nauigando; & la metà in Porto, finito ogni
 viaggio, e discarico per di lui giusto honorario, &
 emolumento della buona custodia, seruitù, & assi-
 stenza, oltre li consueti incerti all'vso di mare.

a *Cassiad. lib. 6. var. epist., & epist. 6.*

b *Inducitur ex l. vn. ff. de pos. ex test. Rocc. not. 7. un. 5.*

c *Ex Io: de Heu. de comer. nau. cap. 4. nu. 9.*

d *Pertex. in l. pr. s. 4. ff. de exerc. act.*

e *Idem heu. lib. 2. cap. 16.*

- f *Ex Iul. Pber. in trac. de nau. lib. 13. nu. 11.*
 g *Ex Io: de hæn. cap. 11. nu. 1.*
 h *Ex Rocc. not. 56. nu. 156. Cyriac. centr. 166. nu. 10.*
 i *Rocc. ubi 1. n. 8.*
 l *Per tex. in l. 6. s. labeo ff. de his quidem*
 m *L. pr. s. & prætor ff. de inc. ru., & nau. Strac. de Nau. par. 3. nu. 33.*
 n *L. colonus s. nauem l. si una s. item cum ff. loc. Bald. conf. 54. vol. 4. Strac. loc. cit. nu. 37.*
 o *Vt late comprobatur Surd. dec. 198. 16.*
 p *Ex tex. in l. 16., & 17. ff. de procur., & l. 3. C. mand.*

C A P. XIII.

Di Nochiero ouero contra Maestro.

Doppo il Capitano, e suo Tenente il quale segue l'istesse regole; sottentra nel secondo luogo il Nochiere, ò sia Contramaestro: questo hà da essere deputato dalli Proprietarij, & hà da essere inoltrato in età, e molto più sperimentato di nauigatione, che'l Capitano, del quale in ristretto, è aiutante, ma non può obligarla Naue: & la di lui deputatione hà da essere fatta da Proprietarij, e conuien che sappi tagliar le vele; agiongerle, e ricompassarle, che sappi far girar, e regirar la Naue, darli il moto fiancheggiare, appoggiare, darli la corfa, e conoscer l'opportunità per ogn'vna di dette cose. Prima di far farpare, hà da riconoscer la stiuua acciò si accerti che il tutto sia talmente ben posto, & ordinato à suo luogo proportionato, che non dia nocumento alla bouna nauigatione, le quali cose non spettano

5 al Capitano: subito che sia eletto, deue, secondo
 gli vfi di mare, giurar in mano dello Scriuano di Na-
 6 ue, di far il suo vfficio, bene fedelmente, e con
 diligenza; ad ogni maggior giufto vantaggio de-
 7 Partecipi, e Mercadanti, e gente di Naue; del qua-
 8 le giuramento, e promeffa, lo Scriuano hà da far
 nota nel cartulario con annotatione di tempo, e luo-
 9 go al Confolato cap. 60. Il Nochiero in rifretto, hà il pefo di tutto il reggimen-
 7 to della Naue, in quanto fpetta per la buona na-
 8 uigatione, e comanda à tutta la gente, in quanto
 9 rilguarda la fontion di ogn'vno, & in quella hà da
 10 effer vbbidito fenza replica. Hà in fuo potere quando à lui paia di bifogno, di radu-
 11 nare il confoglio di poppa, e col parere di efso deli-
 12 berare ogni cofa attinente alla buona nauigatione:
 9 Confolato cap. 60. Può riconofcere fe la Naue fia
 ben prouifta del bifogneuole per la Nauigatione,
 e può far prouedere; e fopra tutto deue inuigliare
 10 al fuoco, acciò per efso non fegua danno, perche
 feguendo per fua negligenza, è obligato al rifto-
 11 ro. E tenuto anchora per il malo ormeggio,
 12 ancoramento, e difancoramento: finalmente egli è
 13 fopraintendente ad' ogni cofa concernente la na-
 14 uigatione, e ficurezza della Naue; e quando di
 15 tutto ciò non habbi la douuta peritia, può il Ca-
 16 pitano, col confoglio di poppa rimouerlo viag-
 17 giando, e prouedere di vn'altro, quando non vi foffe
 18 noil Nochiere di rifpetto, e del Nochiero cap. 10

Oui.

Ouidio, *Dubiam rege Nauita puppim.*
 Il Nochiero, è giudice sopra la quantità delle merce-
 13 di, che puonno spettar à Marinari, à propotione
 di lor peritia, e merito; saluo accordi; deue però
 giudicare giontamente col Scriuano, e con due de-
 putandi dalla Marinaria. Dal Consolato cap. 58.
 121. 223. e nauigando non può mai dormire
 ignudo in letto, ma sempre vestito per l'obbligo
 della prontezza.
 In risguardo alli predetti trauagli hà da hauere salario
 14 vantaggioso degl'altri Vfficiali; e se si nauigasse
 à parte, tira vna parte, e mezza; e se muore alcun
 passagiere in Naue à lui tocca, per suo dritto, la
 miglior veste del defonto, con carico di custodirli
 tutto quanto hà in Naue dal già detto cap. 223.
 & 248.

a Io. deher. in suo comerc. nau. lib. 2. cap. 12. nu. 26.

C A P. XIV.

Di Scriuano di Naue, e suo ufficio.

Questo è il terzo Vfficio, quale pure conferiscono
 li Proprietarij, mà lo deuen conferire gionta-
 mente col Capitano; la ragione è, perche po-
 17 tendo esso restare obligato con lo scritto del me-
 desimo, e nel cartulario che tien sotto sua custo-
 dia, conuien perciò che gli sia confidente, ma non
 può

può esser di lui parente . Del Consolato cap. 55.
 2 & 58. deue giurar d'esser humile, fedele, & di tenere
 i libri di Naue, con rettitudine, scriuendo solo la
 pura, e sincera verità candidamente, e far dare il
 fatto suo ad ogn'vno, & esercitare la sua cura fe-
 delmente, bene con diligenza.

La maggior auuertenza che deue hauere lo Scriuano,
 consiste in non inciampare in inauertenze col scrit-
 to; & in ogni caso saperli coreggere á tempo, e
 3 luogo opportuno, *reintegra*; altrimenti se l'errore
 irremediabile procede da inauertenza, e tenuto al
 ristoro del danno: Se da malitia inciampa in falsità
 con pena, secondo il Consolato cap. 55. di essergli
 tagliata la mano diritta, e marcato in fronte, per-
 4 dita dell'vfficio, e confiscatione di quanto hà in Na-
 ue. Hora però si costuma la Galea; e questo rigo-
 re è causa che si dà piena, & indubitata fede al con-
 tenuto nel Cartulario, e libri, quali regola come se
 fossero Instrumenti, & atti riceuuti in terra da pu-
 blico Nottaro, il che s'intende di ciò che detto Scri-
 uano haurà scritto in tempo, che la Naue hauesse
 fondo, ancorata, & con proife in terra, & nella me-
 5 dema Naue, acciò non si possi dubbitare, che cos'al-
 cuna sia stata fatta per tema, ò per inganno così dal
 detto cap. 58. in fin.

Lo Scriuano hà da essere di età almeno d'anni 25., &
 pratico di legger, e scriuere bene, di tenere scrit-
 tura mercantile; d'abbaco, e di formar & estendere
 6 ricatti di contrattione; nel che consiste tutto il di lui
 vfficio.

G

Hà

Hà da tener trè forti di libri, e custodirli ben bene
 7 sotto chiauè in sua cassa sempre chiufa, non lascian-
 dola mai. Il primo libro è il Cartulario, che se be-
 ne sotto questo nome, *lato modo*, vengono deno-
 nimati anchora gl'altri due: però propriamente il Car-
 tulario è quello, nel quale deuesi notare il debito, e
 credito, introito, & essito, vtili, e danni, facendo
 riferire le partite, secondo le regole di ben formata
 scrittura, per douerla tranquillare fornito ogni viag-
 gio; e compito l'ultimo discarico con la riscossione
 de noli, formarne il suo bilancio col saldo d'ogni
 conto, per ripartir l'auanzo degli vtili, e dare la sua
 portione giustamente a tutti gl'interessati, e Parteci-
 pi. Il secondo libro si nomina del Manifesto, nel
 quale si nota tutto quello s'imbarca, e poi si sbar-
 ca; nell'imbarcare indebitando la Naue di ciò che
 entra, & seguito lo sbarco disdebitandola: questo
 libro deue in parte debita, hauere la margine larga,
 perche in quella conuiene con la penna improntare
 le marche, e numeri de colli, fardelli, & altri inuol-
 ti, che si riceuono; auuertendo, che caricata, e no-
 tata come sopra la robba, non si può ne meno da chi
 8 la caricò variare il marco, numero, ò sigillo. Dal
 Consolato cap. 32., lo Scriuano non può abolire, ne
 trascriuere cos'alcuna nel libro, sotto pena di falso;
 & il mercante che l'imbarcò se ciò facesse fare perde-
 la robba (saluo sempre ordine di Giudice compe-
 tente) la ragione di questo l'espongo al capo di pol-
 liza di carico in fine, al quale mi rimetto. Nello spa-
 tio

88 **U**no poi di questo libro, deue in primo luoco notare
 l'anno, giorno, e luogo dell'imbarco, e tutto ciò
 che si contiene nella poliza di carico, che si dà fuo-
 ri; e particolarmente quando il caricato, si graua di
 qualche hipoteca, notandosi la qualità, quantità,
 modi, e forme di essa; per chi sia, e come debbasi
 essequire, in modo che si vniformi con la poliza di
 carico; e nell'incontrafacciata notasi la restituti-
 one, giorno, luoghi, e persone. Il terzo libro si tie-
 ne da notarsi ogni occorenza giornale, deliberationi,
 e tutto ciò, che sostantialmente occorre per l'ammi-
 nistratione, e reggimento del negotio della Naue; e
 si denomina giornale, o sia manuale, perche gior-
 nalmente si hà da hauer alle mani, e vada la scrittura
 continuata, e non vi si può lasciar vacuità interme-
 dia, perche faria sospetta; e quando lo Scriuano si fosse
 scordato di notare vna cosa à suo luogo, la nota in
 vn altro, foggiongendo, e fù il giorno tale: e le
 partite di questo libro si riportano al libro maestro
 secondo l'ordine aritmetico, di cui lo Scriuano hà da
 esser bene istruito, e deue accuratamente tenerlo.
 Questi libri, che come si è detto, vengono sotto no-
 me di cartulario di Naue, perche sostantialmēte han-
 no tutte le loro annotationi da influire nel cartulario
 maggiore, sono libri publici, e non si puonno oc-
 cultare ad alcuno, che giuri hauerui interesse; e come
 tali è obligato lo Scriuano, ad ogni mandato di Giu-
 dice competente ad esibirli dal sopra detto
 cap. 58. in fin. come se fossero atti receuuti da publi-

co Notaro in terra perche hannō l'istessa forza, &
 10 a quelli poi conuiene stare, detto cap. 58.
 Hà ancora da tenere vn protocollo, ò sia fogliasso
 nel quale infilsi per ordine tutti li ricatti, e scritte,
 attinenti alla Naue, quali ritira da chi che sia con sua
 inscrizione di fuori.

Lo Scriuano può vendere i ferramenti della Naue vec-
 11 chi, & inutili, farti vecchia, & ogn'altra cosa spezza-
 ta, e dismessa, senza prenderne licenza dal Capitano,
 però il ricauato lo deue portar in cassa, ò indebi-
 tarfene al Cartulario.

Hà potere di formare ogni ricatto attinente alla Na-
 12 ue anchorche à nome, e per conto del Capitano;
 & obligar lei, la Naue, & Essercitori; tanto con
 hauer d'ogni cosa fatto nota al libro, quanto con
 non haurlo fatta, perche chi contratta seco non hà
 incombenza di pensar à questo, & solo che trala-
 sciando di notare manca alle sue parti: e contrat-
 tando senza contentamento de predetti, e tenuto al
 ristoro de danni; e spendendo la lor parola senza lor
 13 volere incorre in pena di falso. Dal Confol. cap. 87.

L'vfficio di Scriuano di Naue è molto honoreuole, &
 e ciuile, e perciò auuerti ad essercitatio honoreuolmē-
 14 te; ne può essere rimosso dal Capitano, & hà
 da essere amoreuole, e segreto dal Conf. cap. 244.
 circa il mezzo; & hà da tirar paga duplicata di ogn'
 altro Marinaro.

Molte altre cose attinenti à quest'vfficio, sono no-
 tate à caso in tant'altri capi proportionati, non
 poten-

potendosi senza confusione ridure in questo fo-
lo.

a *Ex l. pr. C. de lit. & itin. custodien. lib. 12. l. pr. C. de Nau. lib.*

11. l. fin. §. quoties ff. de pub. l. fin. §. diuus ubi Bar. & Castr. ff. eod.

b *Tex. in l. 2. C. de edend.*

c *Rot. Gen. dec. 174. nu. pr. & ib.*

d *Id. de hau. cap. 4. nu. 43. & 47.*

C A P. X V.

Dell' ufficio di Pillota.

Questo nome da altri detto Pedota, è vn vocabo-
lo semigreco, quale significa còdottiere, ò sia gui-
da. Questo ufficio pure, spetta còferirsi dalli Proprieta-
rij, & consiste in dare directione alla Naue viaggi-
ando; e perciò conuiene, che sia grandemente ef-
perto si in theorica, alla quale pochi si applicano,
come in pratica; & quel che importa che sappi pre-
uedere le borasche, e conoscere i tempi opportuni,
saper ben carteggiare, e compassare: egli in viaggio
non può mai discostarsi dal suo posto del cassaro di
Poppa, non si può mai spogliare per esser pronto ad
ogni occorenza; e quando vada a prendere riposo, hà
da lasciar vn' altro sostituto a suo loco, & in somma
da lui dipende, & a lui s'attribuisce ogni buono, e
malo euento della Naue; (saluo sempre ira del Cie-
lo) e seguendo sinistro, ò danno per di lui impe-
ritia, nè tenuto al ristoro; il che è fondato, non
solo in gli ysi maritimi, ma in buona dispositione lega-
le

le ^a come ancora è tenuto, quando *saluo legitimo impedimento* non prende il diritto, e solito cammino; ouero dà corsa diuersa. ^b Al contrario se viaggiando per la via consueta, inciampa senza sua colpa, non è tenuto. Similmente quando il Capitano col consiglio di poppa, deliberasse per alcuna causa declinare dal diritto cammino, e mutare corsa, benchè incontri in sinistri non è tenuto. ^c Se la Naue per bassi fondi si dannificasse, ò pure vrtasse in firti, ancorche non apparenti, come tante volte segue; e la Naue, ò merci si dannificassero, è tenuto del ristoro, perche conuiene ch'egli ne sia ben pratico. ^d

Per li Vascelli piccioli, quali non portano Pillota, ma il Patron della nauigatione, fa esso questa fontione; nè più nè meno, è tenuto in tutto come sopra. Quando si accorda qualche Pillota per alcun viaggio particolare, come pratico di quei mari, e posti, in quali si hà da andare, & si assume carico di buona condotta, saluo tormento; & viaggiando per imperitia intopasse in incontri, che si farebbero potuti preuedere, e schiuare; può il Capitano col consiglio di poppa, quando sia in viaggio condannarlo fino in pena della vita dal Consolato cap. 247, ouero ritenerlo per consignarlo alla Giustitia; e quanto sopra s' intende di Naue poderosa.

La medesima pena si deve tribuire da chi spetta, à quelli Patroni in mare, di qualunque Vascello, quale per mala nauigatione, ò per mera trascuragine, ò mol-

to più se per ingordiggia stracaricassero; ouero non
 stiuandolo regolatamente ne seguisse abboccamento;
 5 ò in qualonque modo si sommergesse, da che ne se-
 guisse annegamento di persone, poiche da principio
 6 poteuano preuederui, e rimediarui, consequentemen-
 7 te essi sono in colpa, à misura della quale si dà la pena.
 Ma per lo più questi errori sono come quei de Medi-
 ci, che sono coperti in terra, e questi in mare, e non si
 danno castighi perche niuno denoncia, ò dà querela.
 Mà già che d'inconuenienti si tratta s'alcuno se ne com-
 8 metesse che desse vtile; si ricerca se il committente, si
 come pagaria il danno in quei, & altri casi simili
 detti di sopra, in questo habbi d'hauere emolu-
 méto. La questione è brocardica, e pare che sì, per re-
 gola che chi hauuria sētito l'incommodo in vna cosa
 debba anchora partecipar del commodo. l'Essempio
 sia ciò ch'hò hauuto per le mani. Fù abbandonato
 vn Vascello del mese di Maggio, con entro vn carico
 di grano, per dubbio probabile procedente da cac-
 cia di Corsari; questi che lo seguivano non eran
 Corsari, ma bensì erano amici; & arriuato il Va-
 scello abbandonato lo condussero saluo in parti lon-
 tane, e vi passò gran tempo prima che se ne sapesse
 la saluessa: intanto vi fù gran controuersia, frà il
 Mercante del grano, & il Patron del Vascello se le
 fosse douuto abbandonarlo, ò no; e se à lei spettasse
 emendar il danno ma tralasciando per hora il ponto
 di vero, ò vano timore, di cui altroue tratterò; hauuto
 l'auiso, *pendente controuersia*, si mandò à prender
 il

il Vascello il quale sendo arriuato trouò la robba ben conditionata, & per accidente era in tanto cresciuto vn terzo più nel prezzo di quello si saria venduto, e che si vendeua comunemente il simile, quando fosse giunto in tempo senza intoppo. Per rissolutione, egli è certo che cessa la controuersia del ristoro, & il Mercante del grano deue all' incontro foccombere ne danni patiti dal Patrone per causa dell'abbandonamento, e tãto emergenti, quanto di lucro cefsante *ad rationem quanti plurimi*; perche questi furono causa del dilui vtile, il che segue di raro.

a *Ex l. 3. in princ. ff. Nau. Caup. & stab. l. item queritur §. Magister ff. hoc. l. utiq; in fin ff. de rei vend.*

b *Ex l. si quis fisco C. de Nau. lib. 11. l. cum preponas ff. de nau. fen.*

c *Santer. de affecur. & spons. qar. 3. nu. 47. Gamm. dec. 154.*

d *Ex l. item queritur §. si nauicularius & §. si gemma ff. soc. l. si merces §. qui columnam ff. eod.*

C A P. XVI.

D'ogn'alto Vfficio di Naue.

I Rimanenti vfficij di Naue marinareschi, che sogliono conferirsi dal Capitano di essa, con il consiglio di poppa, frà Marinari più pratici, e più meriteuoli della deputatione; de quali lo Scriuano ne fà nota al libro, son i seguenti.

In primo luogo il Guardiano quale deue essere huomo prouetto é pratico, la di cui cura consiste principal-

cipalmente in hauere custodia de' corredi, ed' ogn'altra
 cosa bisognuole per la nauigatione, di farpa-
 re, e dar fondo, con auuertenza che ogni cosa sia
 pronta al bisogno, & in quantità, qualità, e bon-
 tà, in modo tale, che comandato dal Nochiero
 non vi segua tardanza. In oltre hà da inuigilare che
 li maestri d'ascia, e Calafatti, sien prouisti de' loro
 stromenti à sufficienza, e che siano pronti al biso-
 gno. Di più gli è appoggiato il pensiero de' garzo-
 ni di Naue, volgarmente chiamati mozzi, douen-
 doli instruire amoreuolmente nell'esercitio mari-
 naresco, correggédoli, e facendoli star netti, e senza vitij
 nel Santo timor d'Iddio, obligandoli à tener la
 Naue monda, ben scoppata, & adaquata à suo tem-
 po, obligandoli ad essere vbbidenti, e pronti ad ogni
 seruiggio, perche educandoli bene ridonda in sua
 lode, & al contrario resta in colpa; non essen-
 do riuscito mai alcun buon Capitato, che stato non
 sia buon garzone di Marinaro. Egli hà perciò d'ha-
 uere parte vantaggiosa degl'altri Marinari, & hà di
 prouechio gli auuanzi di fartie, minute inutili; e mo-
 rendo alcun passagiere in Naue, parte le vesti gior-
 nali di esso col Barcaruolo, però hà carico con esso,
 & il Nochiero di fargli dare sepultura. Conf. cap.
 117. di più à lei deuonsi le mancie de' passagieri per
 custodia di loro robbe.

Altro vfficio è quello del Barcaruolo, ò sia Capo di
 Caico, e Scaffo, il quale è obligato condurre in terra
 chi scende di Naue, perciò non può andar calzato

del Conf. cap. 133. Deue hauere custodia d'ogni cosa loro attinente, e tenerli netti, e pronti con tutti gli loro ormezzi. Hà da assistere all'imbarchi, e sbarchi de merci, e d'ogni cosa attinente alla Naue, perciò può comandare, in questo vfo alla gente, e può tirare soldo da Mercanti per tali imbarchi, e sbarchi Conf. cap. 196. Di più è obligato andare con la lancia à riconoscere i Vascelli da lontano, e condurre chi tocca à parlamento con loro.

Vn'altro vfficio si è quello del Penese, così detto, à pena che il più delle volte lo graua, la cura di cui è di stiuarre, e distiuarre le robbe in Naue, e se si dannificano per mala stiua il danno è per di lui conto, per lo che deue ricercare il Nochiere, che la riconosca acciò non disordini la nauigatione, & hà da tenerui provisioni di gatti per li topi; hà da saper leggere, e scriuere, conuenendoli tenere il libro, che si dice di boccaporto nel quale noti l'introito & esito della stiua. Altre cose attinenti alla di lui carica per la stiua di Naue si espongono al cap. 28.

Siegue l'vfficio de capi di guardia quali sono come li Caporali nelle compagnie di militie, perche secondo gl'vsi maritimi, da che vna Naue esce di porto sin'à che ritorni, dato ch'habbia fondo, benche sia di passaggio, ò stando sù l'ancora in porto, seno, ò baia, ò sotto fortezza amica, sempre da questo mezzo s'hanno da fare le guardie in Naue continuamente; Consolato cap. 248. a quale fine il Capitano col suo consiglio di poppa deue deputaril,

tarli, & à quelli ripartitamentè subordinare li Ma-
 rinari, escluso solamente gl' Vfficiali maggiori, ha-
 uendo però tutti da fare le sue hore di guardia,
 giorno, e notte, secondo che loro appartiene; e se alcu-
 no dormisse in guardia, quel giorno non prende ra-
 tione, & il Capitano lo può castigare sin à farlo
 7 frustare sopra le Naue, e se comettesse fellonia,
 bastando gl'inditij, si pone in ceppi per cofignarlo
 alla giustitia. Il Capitano la sera dà il nome alli
 detti Capi di guardia, i quali lo partecipano di ma-
 no in mano alle sentinelle di guardia, el Capita-
 no, & altri Vfficiali deputati deuono singolarmen-
 ne, & à vicenda andare di notte spiando gl'anda-
 menti; e chionque tira stipendio, è in obbligo di
 supplire à quanto sopra.

Hà parimente il Capitano da deputare gl'inferuienti
 alla prora in numeno sufficiente à proportionè della
 8 gente: La cura de quali consiste in custodire, e
 e tener pronti tutti gl'arnesi bisognuoli per dar
 fondo, ormeggiarsi, scarfellare le gumene, e seruire
 con ogni prôtezza, quando si dà fondo, nel siuernare,
 e sarpare, il che riefce vfficio di maggiore fatica.

Deputa anchora i gabbieri, quali hanno cura di por-
 9 re, e leuar le vele, chiuderle, girarle, & ogni co-
 sa a suoi tempi, secondo il comando del Nochiero;
 ne quali più ch'in ogni altra persona di Naue, si
 richiede esatta prontessa per lo buon viaggiare, e
 si scelgono giouani agili destri, e de migliori che
 sieno in Naue. Hanno anchor essi d'hauere i suoi aiu-

tanti, e douendo ciascheduno d'essi notte, e giorno vicendeuolmente esser prontissimi ad ogni minimo fischio del Nocchiero, chi sopra vento, e chi sotto vento falire à chiudere le vele, abassarle, alzarle secondo il comando, à fine di ripararsi da borasche, e non aspettar mai ad esser degl'ultimi mà sempre de primi.

Conuiene anchora che deputi i Timonieri, ne quali si richiede somma intelligenza, & espertezza, e questo è il più quieto vfficio di Naue; ma non tutti sono idonei à farlo, onde il Capitano deue accertarsi della loro habilità, e prouarli

Li Calafatti, e maestri d'ascia, de quali quasi più che d'ogn'altro s'hà di bisogno, ne mai di questi se ne può hauere à sufficienza, tirano stipendio vanaggioso dell'ordinaria Marinaria. Se ben non sono vfficiali, conuiene che habbino compita prouigione à suo conto d'ogni loro strumento, & esporfi ad'ogni pericolo ragioneuole secondo il bisogno
 Consolato cap. 269., & questi si accordano dal Capitano à patti.

Restano i Bombardieri che succedono in luogo degli Archieri de secoli passati; questi pure si accordano dal Capitano con loro Aiutanti de quali si prende informatione si prouano, e si ripartono à posti, e loro si dà la cura dell'Artigliaria con le prouisioni debbite, hauendo riguardo se siano prouisti de loro stromenti, con quale diuersità di gente sin'hora narrata, resta ben regolata la Naue.

C A P. XVII.

Di Marinari, & oblihi loro.

IL nome di Marinaro, come generico, comprende sotto di se ogni persona che si eserciti nella professione nautica, dal superiore (benché comandante d'Armata marittima) sin'al minimo garzone. ^a Ma venendo al particolare intendo parlare di quella specie de Marinari i quali, ò d'accordato stipendio, ouero à participatione degl'vtili, e come si suol dire (dalle parti de quali tratterò à suo luogo) si accordano à seruire in qualsiuoglia qualità di Vascello per viaggio, ò per tempo determinato senza posto d'vfficio alcuno.

Questi suppongo ch'abbino à sufficienza appresa l'arte nautica sin da piccioli garzoni, essendo vna di quelle che solo da pueritia si puonno imparare. Non ² deuono essere minori d'anni dieciasette, ne maggiori di settanta perche negl'vni negl'altri puonno resistere alle fatiche, ^b saluo Piloti, Nochieri, ò consiglieri.

Deuono prontamente vbbidire con ogni essateffa à comandi degl'Vfficiali, in cose attinenti al gouerno della Naue, tanto in essa, quanto fuori di essa, escluso in occasione di euidente pericolo, ò quando haueffero da fare il fachino, perciò deuono anchora andare al molino. Conf. cap. 145. & 156.

Se andando doue sono comandati fossero presi da nemici,

3 mici, la Naue è tenuta riscatarli, & in tanto continua il loro stipendio, Conf. cap. 179.

Deuono traghettare vogando, in caico, lancia, ò scaffa la gente del Vascello, mercanti, & ogn'altro che vadi, ò venga da esso per facende ad'esso atinenti, e ricufando hanno da subire la spesa. Consolato cap. 178. Son obligati andare al bosco á far legne, & á far acqua, condurla in Naue, e far sartia Conf. cap. 152.

Hanno da seguitare il viaggio pel quale sono stati accordati, ne si puonno partire se non per causa, ò di prendere moglie, ò di compire qualche voto in pellegrinaggio, ò per salario di grado in altra Naue, purché non interuenga dolo, ouero non vi habbino rinunciato nell'accordo, altrimenti perdono le paghe oltre il ristoro de danni, & abbandonando come sopra puonno essere anchora castigati. Conf. 151. 153. 176.

Deuono da che si accordarono stare sempre in Naue, nè puonno partirsi senza licenza del Nochiere, conuenendo che assistano a gli vsi della Naue, & à carichi, e discarichi; però compartitamente á vn terzo della gente par volta. Consolato cap. 133. & 168.

Sono obligati tanto in bonaccia quanto in tormenta, aiutare i gabbieri in chiudere le vele, ponerle, mainarle, e simili. Conf. cap. 177. & 178. Sono anchora obligati lastrare, e dislastrare la Naue, & à forare, stoppare, e leuare caui da terra, aiutare ad

orme-

ormeggiare, farpare, fartiare, & operar ogni cosa che loro sia comandata dal Nocchiero cap. 172. Deuono comportare il suo superiore quantonque li ingiuriasse à torto, nè deuono rispondergli, e quando pure li percotesse non puonno riuoltarsi ne risentirsi, ma solo darne pette à chi vi spetta rimediare cap. 162.

Non si puonno spogliare in viaggio per dormire più aggiatamente saluo in porto cap. 167. Non puonno vendere le sue armi, ne meno i suoi stromenti, sotto pena arbitraria al Capitano di confoglio di poppa cap. 169. Non puonno senza licenza del Nochiero estrarre alcuna cosa di Naue per quanto sua propria cap. 170. Non puonno dormire in terra se bene vi fossero andati con la douuta licenza, sotto pena arbitraria, e quando vi pernotti etiam con licenza non prendono razione cap. 143. Deuono molto ben auertire à non gettar via vetto- uaglie, massime à fine, come si potria presumere, che diminuendosi termini più presto la nauigatione, sotto pena delle paghe, e ristoro del gettato cap. 165. Molto più hanno d'astenersi dal rubbare cosa alcuna benche minima, sotto pena d'essere posti in ceppi e, dati in potere della Giustitia per condegno castigo con perdita delle paghe cap. 164. & 165.

Se occoreffe ad alcun Marinaro hauere qualche pre- tensione contro il suo Capitano deducendola di- nanzi al Giudice; la quale habbi qualche fumo di

Giu-

Giustitia ; e giurando non hauere commodità di
 preseguir la , deue il Capitano somministrarli dana-
 ro da potere mantenersi , e proseguire ad arbitrio
 5 del medemo Giudice acciò non resti soffocato per
 la necessitá à perdere il suo . Cap. 140. 141. 6

Puonno introdurre , e tenere la sua cassa in Naue , però
 di grandessa ragioneuole ad arbitrio del Nochiero ,
 e tenerui dentro ciò che loro piace , escluso merci
 di rilieuo , e puonno riponere il suo rancio da dor-
 mire , al posto de Marinari . E loro lecito in ogni
 viaggio portare per suo conto dentro la stessa sua
 cassa senza nolo tanto , quanto è il valsente del
 salario che haurà guadagnato : la quale franchig-
 gia si domanda la portata de Marinari , ò sia la sua
 canterata (così denominata dal pezo del cantaro)
 però quando il Capitano non voglia che la porti-
 no , conuiene che loro buonifichi il nolo , e l'utile .
 Consolato cap. 130. , questo s'intende quando il
 Marinaro facci ciò per suo conto , e non d'altri ,
 saluo accordi , & hanno tempo sei giorni à proue-
 dersene doppo stiuata la Naue .

Il Capitano , doppo d'hauer accordato il Marinaro ,
 non può leuarlo per causa di qualch'altro che
 tiri minor stipendio , quando pure fosse più idoneo ;
 molto meno per prendere parente , ò amico , & per
 quanto vadi à mese , non lo può più leuare se non
 compito il viaggio cap. 122. Per questa istessa rag-
 gione il Marinaro anchora non può lasciar le Naue ,
 se non finito il viaggio , come si è detto sopra :

Non

Non ostante però questo, il Capitano col consiglio di poppa, può viaggiando mandar via alcun Marinaro per alcuna di queste sette cause. Prima per furto quando ne sia conuinto. Seconda, per heresia appresa ma non naturale. Terza, per giuramento falso. Quarta, per disubbidienza moltiplicata in cose graui. Quinta, per hauere eccitato più risse, e per hauersi acquittato il nome di litigioso, o sia contentioso. Sexta, per inditio fondato di vizio nefando. Settima, per morbo taccaticcio di lepra, o simili, difficile da curarsi. Consol. cap. 122., *Et de iure.*

Se il Marinaro, il quale vadi à mesate, muore in Naue seguendo la morte doppo l'accordo, principiato e' habbi à seruire, ma prima della partenza, se li deue tutta la mesata intiera; se muore doppo la partenza, mà prima della metà del viaggio, li tocca la metà di tutte le mesate del viaggio intiero; se doppo la metà li toccano tutte, e si pagano alli dilui heredi, o famiglia; & in tempo di malattia non morendo, tira la metà cap. 124., e seguenti. Hauendo tutto ciò luogo anchorche per curarsi andasse a qualche Hospitale, o pure altroue.

A' Marinari deue la Naue somministrare il vitto giornalmente, oltre i loro stipendi da che sono accordati, fin à che sien licentiati, tanto stando in porto quanto in viaggio. Consol. cap. 142. il quale vitto secondo gl' vfi maritimi hà da essere come siegue cioè. La

Domenica, Martedì, e Giovedì, carne, e minestra à sufficienza vna volta il giorno; e gl'altri giorni della settimana si deue loro dare minestra, e companatico, cioè formaggio, ò pesce arrido, ò cotto, ò fardelle salate, ò cipolle condite in olio, sale, & acceto, e sempre vna libra, e mezza di biscotto il giorno per cadauno, ouero pane à proportion; e per il bere trè coppe di vino alla mattina, e due la sera; quando però si trauaglia più dell'ordinario se gli dà maggior beueraggio con qualche poca quantità d'acqua vita, il quale vitto, e bere, deue essere di tutta perfettione, ò almeno senza imperfettione, hauendo mira che il buon seruitio viene dal buono gouerno, il che si ricaua dal detto cap. 142. Et il Capitano immiti il cauagliere che hà quidado più del suo cavallo, che di se stesso, mà più per lo ricordo dato da S. Bernardo à suoi Monaci; che, *ubi est abundantia, ibi est obseruantia*. Questo s'intende per l'ordinario, e saluo sempre accidente forzoso, perche all'hora tutti hanno da fare alla meglio, & in pratica quando si calcola il vitto de Marinari in Naue, hò sempre veduto computar loro da soldi dieci, sino in 12. di nostra moneta, ò sia vn Giulio papale, ouero vn reale sempio di plata per ogni giorno, hauendo risguardo alla qualità de tempi, e luoghi; e quando la Naue hà da far buono il vitto in terra al Marinaro, se gli calcola la metà più, perche men si spende in Naue con le prouisioni che in terra; particolarmente

all'

all'hofteria; e quando per accidente forfofo, i Ma-
 rinari in Naue hanno patito di vitto fi fa loro poi
 vna proportionata rimunerazione. E itile poi frá
 Inglefi, & Olandefi, che li Capitani fempre riten-
 gono a Marinari due, fino in trè mefate, da pa-
 garfi compita che haueranno la lor condotta; à fine,
 che non fe ne fuggano, & habbino pegno, fuori
 che gli obligati à fermarli: ma gli Italiani ciò non
 ftiliano poſciache queſti hanno quaſi fempre, ò caſta,
 ò ſacco, con robbe in Naue.

I Marinari non puonno, ſenza il volere de Capitani,
 condur via, ò leuare la Naue da ſuo luogo ſotto
 7 preteſto, ò per cauſa di non eſſere pagati, ò mal-
 trattati; e ſe ciò faceſſero, ouero ſi ammutinaſ-
 ſero deuono eſſer ſeueramente caſtigati.

Al Marinaro è douuto il ſuo ſalario, guadagni, ò per-
 da la Naue, ò non ſcuodi li noli, e per li ſuoi ſala-
 ri egli è preferito ad ogni altro creditore della Naue;
 e quando non vi foſſe da pagare, la Giuſtitia deue far
 vendere li attrezzi, ò armamenti ſin che ſegua il
 pagamento; e doue la Naue in viaggio ſcode iui
 anchora paga. Conſolato cap. 136. in fin. & 36.
 & 194. Riſpetto à quelli che vanno à parte, ſe
 naſce contrauerſia frá il Patrone, ò Mercante che
 ritardi il pagamenro de noli, non vi hanno da ſtar
 di ſotto i Marinari, ma il Patron della Naue: ſe gli
 Marinari non ſono cauſa della lite li hà da pagare
 la loro parte, perche v' à di lui riſchio, e conto la
 quale hà da ſeruire per mantenimento di lor fami-
 glie,

8 glie, e perche per lo più i Marinari son forestieri, e non puonno star sù le spese, & in ciò saluo pat- ti, come quando il Patrone prima di firmare i no- leggi chiama tutti gli Marinari, e loro lo mani- felta, e riscuote il di loro consenso di star al bene, e male conforme starà esso, che così entra il patto.

Non può il Comandante d'vna Naue, prestar vn Ma- rinaro contro il di lui volere ad altra Naue, saluo se quello hauesse alcun mestiero di cui quest' altra n'hauesse estremo bisogno, ò non se ne trouasse, & ad esso Capitano soprauansasse cap. 145.

Finito il viaggio il Marinaro è libero, e se il Capi- tano lo cerca per altro viaggio fa nuoui accordi, cap. 147. & 158. & prima di questa terminatio- ne, non lo può contro la di lui voglia licenziare ne sotto pretesto che sia in porto, e non ritroui noli, nè viaggi per lo ritorno, si che conuenga fermarsi, & la Naue non possi resistere alle spese, perche à tutto ciò se gli douea pensare da principio, e sicome il Marinaro non può lasciar di seguire, come si è veduto, così il Capitano non lo può licenziare, e quei Capitani de quali alcuni ne potria narrare che hanno fatto simili estorsioni, hò offeruato che son mandati tutti in mall'hora.

Quando alcun Patrone di Vascello vendesse lo stes- so Vascello, sì in terra di fedeli, come d' infedeli, è obligato di pagare alli Marinari tutto l'intiero lor stipendio, come se il viaggio fosse finito, e proue- der

der loro per le speze del ritorno à casa. cap. 148.,
& 149.

Se il Marinaro non si fosse accordato à certo stipendio;
ma fosse entrato in Naue à discretionone, dourà hauer
10 quello ch' il Nochiero, e Scriuano diranno habbi
meritato. Cap. 223.

In tanti altri luoghi di quest' Opera si espongono molte
attinenze à marinari, che non essendo capaci di que-
sto capo à quelli mi rimetto.

a L. pr. s. pr. ff. mau. caup., & stab.

b Vt notatur in trac. auth. incer. galli de vsib. mar. par. 2. esp. 3. n. 8.

c Surd. de alim. tit. pr. quest. 12. nu. 42., & 120.

d Notat. etiam Bald., Caltr. in l. 2. C. de sum Trin.

C A P. XVIII.

Di risguardi da pericoli della nauigatione.

INstrutta che sia la Naue nel modo sopra narrato, hã
da conseguire il suo fine per quale fù fabricata, e
proueduta, il quale fine non è altro, che la
nauigatione; ma perche questa porta seco graui pe-
ricoli, e di qualità diuerse, quali se riuscisse porerli
1 schiuare, porta all' incontro degl' vtili, & ad al-
cuni hà portato ricchezze, quali allucinano, &
abbagliano l' animo à non pensare ad essi, sicche
pare apunto, che la Natura gli alieni dal pensiero con
tal alettatione come sono li carichi del matrimonio;
2 perche se à quelli si pensasse saria ben pazzo chi si

maritasse . Di modo che, e quelli, e questi fatalmente sono inorpellati dall' allettamento : però essendoui de pericoli prossimi, e remoti niente meno riesce facile schiuarli con la regola, e buon gouerno di chi ne hà il carico .

Prima, e principalmēte, si hà da inuochare il Diuino aiuto con vna retta conscienza ; e dire col Santo Profeta ; *Viderunt te aquae Deus, & timuerunt, & turbati sunt abissi*, & il Capitano hà da eccittare la gente alle diuotioni, conuocandoli almen vna volta il giorno, alle orationi, e Sante preci, e con diuota esemplarità ammonirli nel ben oprare, e tenerli quieti, e far che il Capellano supplisca con le confessioni per impetrare il Diuino aiuto, applicando anchora qualche portione d'vtili in suffragi, & entrando in Vascello per viaggiare recitar questi due versi .

*Qui Mare languorum es pro nobis passus in orbe,
In Mare tu à nobis cuncta sinistra caue.*

Secondariamente schiuare di nauigare in tempi non opportuni, ricordandosi, che antichamente non si permetteua nauigare se non dal principio d'Aprile, sin ad' Ottobre; se bene hora si è raffinato tanto questo studio, che con Navi si nauiga d'ogni tempo.

La nauigatione, è sempre più pericolosa ne fiumi, che in Mare, perche la naturalezza dell'acqua falsa come più graue sostien maggiormente a gala, & i venti in Mare sono più dilatati, e sempre più cauto, si camina con venti laterali, che con dritti, conuie-
ne perciò hauere buoni Ministri. Si

Si deue auuertire, non hauere al seruiggio della Naue
 gente tutta di vn paese, ma di nationi, e paesi di-
 uersi, perche nasce vna licita emulatione fra di loro
 nel ben oprare; alche il Capitano deue animarli
 anchora con l'allettamento d'alcun premio, & ha
 da tenerli grati gli vfficiali, & hauer la Naue ben
 prouista di buoni ormeggi, massime d'Inuerno,
 nel resto rimettersi alla volontà Diuina, perche de
 pericoli ne sono da per tutto.

a *Vt admonet Io: Lucen. de iur. mar. lib. 2. cap. pr. nu. 2.*

b *Vt desum. per. tex. in l. quoties in fin. C. de Nau. frag. lib. 11. &*

Glox. in l. pr. C. de milit. vest. lib. 12.

c *Ex Angl. Canc. in trac. de mot. ventor.*

C A P. XIX.

*Di contratti in genere attinenti a pratiche
 maritime.*

Perche conuiene à qualsuoglia che nauighi, & à
 negotianti in traffichi maritimi, il contrattare, e
 distrattare, tanto con publiche, quanto con priua-
 te scritture, & atti, hò disposto di questa materia
 doppo il disconfo dell'istruzione di Naue darne vn
 succinto raguaglio; ma non potendosi ben com-
 prendere il particolare, che non si tocchi il genera-
 le, perciò prima della spiegatione, e forme che es-
 pongo di tali scritture, & atti, mi pare accertato
 premettere le regole generali, da quali procedono.

Dico

Dico dunque che il contratto non è altro, che quel accordo fatto da due, o più persone vicendeuolmente sopra qualche fatto, con loro obligatione; il quale contratto è differente dall' instrumento, e scrittura, in la quale si deduce: perche quest' instrumento, e scrittura, si fa per proua del contratto, & è il continente di quello. Altri contratti sono di buona fede, i quali s'interpretano amicheuolmente come à dire le compre, vendite, baratte, diuisioni, & ogni contratto mercantile. Altri sono da essequirsi per rigor di giustitia come sono le sicurtà quantonque accessorie à contratti di buona fede, e simili. Finalmente altri sono contratti nominati, & altri innominati, i primi sono quelli ch'hanno il proprio nome, i secondi non han nome proprio, ma tutto il loro essere, consiste nell'essecutione.

Premesso quanto sopra dico che regolarmente ogni persona che sia al Mondo, capace d'intendimento, può contrattare, e distrattare, cioè dissoluere il contratto che hà fatto, salvo se per alcuna legge positiva, ciò li venga proibito; * conforme viene proibito nel Genouesato alli minori d'anni 25. alle donne, & à quelli che sono sottopolti al padre: 7 Nel resto *de iure communi* huomini, e donne maggiori puono contrattare, e distrattare, non ostante la patrie potestà; onde se si ricerca, perche non possino testare, b si risponde, perche il padre hauendo interesse nell'azienda del figlio, può restare 8 pregiudicato, perciò la legge non permette, che faccia

cia testamento se non dell'aquistato con sua industria; e tutta volta però non vi concorra, o prima, o dopo il volere paterno. Vn minore che farà contratto, quando non lo reuochi frà il termine d'anni cinque, da che sarà sortito dalla minore età, resta cōvalidato in termini della ragione commune; ma per lo nostro Statuto *de contrat. min. & mul. §. fin.* tale contratto *ipso Iure* diuien nullo, e non convalidabile, se pure in maggior età non si rinuoua.

Deuesi auuertire, che in ogni contratto, conuiene esprimere la causa di esso; altrimenti non vale, saluo se la causa fosse in quello virtualmente compresa.

In occasione di quanto sopra insorge questa difficoltà.

Dato il caso che vn minore, ouero vno figlio di famiglia, á cui venga prohibito dal natiuo statuto il contrattare diuersamente dalle forme prescritte dal medesimo statuto, trouandosi per sorte in vn paese doue però non fosse andato à bella posta per fare quel contratto, sopra quale cade la controuersia, ma in occorenza, che iui se gli fosse rapresentata, iui contrattasse in forza di quelle constitutioni locali diuerse dalle sue, e fosse poi col tempo conuenuto alla sua patria in giudicio per l'osservanza, & essecutione di quel contratto, oue per altro egli è nullo, & irrito; si cerca se si debba, o non debba essequire, etiam durante la di lui minor età, ouero patria potestà. Questo articolo si trattò molto à longo l'anno 1664. nel Tribunale ma-

ritimo frà gli heredi del q. Gio: Ambrosio Giudi-
 ci, quale haueua dato in Palermo à Capitan Ber-
 nardo Merello di Rapallo in tempo della di lui mi-
 nor età, e patria potestà, vna partita à cambio ma-
 ritimo, sopra corpo, e noli d'vna Naue, ch'esso
 Merello amministraua pretendendo non valesse. Il
 dilui principal fondamento era, che il suo natural
 statuto l'hauea inhabilitato ad obligarsi, e che
 questa inhabilitatione non si può abolire ouunque
 12 si uadi. f Al contrario si adducea, che questa inha-
 bilitatione non era assoluta, ma *secundum quid*
 cioè *sub forma prescripta*, quale collà non po-
 tendosi offeruare, non lo legaua, & onde che men-
 tre per le constitutioni di Palermo, ogn'vno mag-
 gior d'anni 20. per causa di mercatura si potea
 obligare, escluso sicurtà per altri, essendo egli tale,
 per consequenza il di lui obligo era valido: onde
 per queste, & altre ragioni, il di lui obligo fù collà
 ammesso, & essequito. Et vltimamente del 1683.
 così anchora restò prouisto dall'Illustriss. Magistrato
 de Cambij in causa frà fratelli Enrili, & Bernar-
 do Vccello, & hauendo questi reclamato all'Illustriss.
 Signori Supremi, veduta la piena delle ragioni con-
 tro esso non ostante qualche voto di uento fù per-
 suaaso quietarsi, e nulla si prouidde.

Per vltimo si ricorda che nel formare contratti di
 rilieuo, deuesi nel concludere star molto occulato;
 e maggiormente nell'ottorgarli, perche non manca
 chi pretenda essere lecito, in vn certo modo, alli

13 contrahenti preualersi de vantaggi; maggiormente poi se si contrattasse con persone authoreuoli, perche puonno nell'effecutioni loro seguire degli accidenti assai; e se si contrattasse per partiti, o assenti, con alcun publico, studiarui prima, poiche se bene il Prencipe contrattando con priuati, nell'effequire, si ferue dell'istesse ragioni, che del priuato; ad ogni modo la forma è diuersa.

- a *Tex. est formalis in l. sicut C. de oblig.*
- b *Tex. in l. qui in potest. ff. de testam.*
- c *Gomez. var. resol. tom. 2. cap. pr. nu. 2.*
- d *Per tex. in l. 3. C. si maior fac.*
- e *Ex adduc. per Genu. de scrip. priu. lib. 2. cap. pr. nu. 7.*
- f *Vt notat Mascard. ad stat. concl. 6. nu. 105. & 119. Maral. dec. 72. nu. 7. Bosch. conf. 35.*
- g *Tradit. Gabr. comun. opin. tit. de stat. lib. 6. concl. 8. nu. 22. Ricc. col. 659. limit. vlt. Pich. ad stat. Urb. in rub. de contr. gloz. 2. nu. 36. & Rot. post eum Pasch. de Virib. patr. pot. par. pr. cap. 6. nu. 31. Franc. dec. 72. Rot. dec. 278. par. 6. recent.*

C A P. XX.

Di due, o più obligati verso vno stesso, o più persone.

E Cosa solita per lo più ne contratti mercantili; obligarsi, due, o più persone verso vno, o più; e molte volte chi si obliga in questa forma, o per esser idiota, o per non badare à ciò che fa, o per difetto di spiegatione di chi riceue l'obligo, si troua obligato contro la sua intentione diuersamen-

te da quel che credeua ; circa di che mi è parso bene in questo luogo proponere le seguenti auuertenze .

Primieramente quando due , ò più persone si obligano ; ouero quando in alcun caso restano *de Iure* obligati per qualche cosa naturalmente diuifibile , come à dire vna quantità di danari . Regularmente ogn' vno resta obligato , per quella portione solamente , che ripartitamente li tocea * questo hà luogo anchora quando pure alcuno degl' interuenienti negl' 2. oblighi , che si fanno , non restasse validamente obligato ; poiche la di lui portione non si aggiunge all' altre , saluo patti , ò leggi incontrario per alcun caso particolare : b se poi si obligano due , ò più , con la dittione *in solidum* , la quale importa , che 3. ogn' vno si obliga per il tutto quali si nominano Correi . Il creditore può astringere d' ogn' vno di essi chi vuole à sodisfare il tutto per intiero , e lasciare li altri . c Sopragionse poi la constitutione 4. nuoua di Giustiniano Imperatore la quale ordinò , che non si potesse , non ostante la promessa fatta nella forma predetta , conuenir vno , ò parte di questi obligati per il tutto , saluo in caso che alcun di costoro fosse inhabile al pagamento , ouero absente , permettendosi solo in questi casi , che le portioni di questi si accrescessero all' altre degl' habili , e presenti . d Ma perche fù interpretato che questa constitutione nuoua fosse introdotta solo in vtile de 5. priuati , e non in beneficio publico , perciò si è anchora introdotto stile di poteruifi rinonciare , e

comunemente se vi rinoncia : e onde resta fermo
 con essa , l' uso antico di poterli ogn' vno obligare
in solidum con altro , o altri . Pero quando chi è
 creditore vuol essecutarli , & hauere regresso con-
 tro di ogn' vno del tutto , conuiene , che non essen-
 do obligati con guarentigia , ouero come dicciamo
 noi per debito confesso , o *informa Camere* li fac-
 cia condannare tutti , & ogn' vno per il tutto ; per-
 che sicome non sono procuratori vno dell' altro ,
 solo se vicendeuolmente si constituissero ; & è rego-
 la che la sentenza contro il principale , non pregiu-
 dica la sicurtà *nec è contra* , molto meno fatta con-
 tro vno , può pregiudicare i Correi , quali si inten-
 dono vicendeuoli in sicurtà vn all' altro verso il
 8 Creditore . f Dopo che questo ottenuto haurà il
 pagamento da vno , o da parte de debitori tenuti in
 questa forma , quello che hà pagato , può ripetere
 la rata portione da ogn' vno che ne sarà restato essen-
 te ; e si fa la distributione , saluo se per patto , o per
 naturalezza dell' obligo , tutto spettasse à quello
 che hauesse pagato . g Per lo contrario se vno , o
 più si obligano verso più creditori , che nella stipu-
 latione accettino *in solidum* , si può pagare ad
 ogn' vno di essi che domandi , perciòche s' intendono
 9 vicendeuoli procuratori l' vno dell' altro , con man-
 dato di poter scuodere . b

Secondariamente auverti chionque hà più debitori
 obligati *in solidum* verso di se , o come Sicurtà ,
 o come Correi , à non liberarne alcuno supponen-
 do.

do incaricare, e scuodere la d'luoi portione da gl'
 10 altri, poiche questi restano anchor essi liberati da
 detta portione. La ragion'è, perche pagandoti alcuno
 di questi il tutto, ò più della sua parte, tù sei in
 obbligo cederli le ragioni contro gl'altri, anzi per lo
 nostro Statuto *lib. 6. cap. 9.* restano *ipso Iure*
 11 cedute seguito il pagamento; onde farebbe vana
 la cessione, per quanto importa la liberatione se-
 guita. Così l'Anno 1643. fu deciso dalla Rota
 Ciuile in causa di Guglielmo Regesta con Gio: Luig-
 gi Curletto, in atti del Notaro Gio: Francesco
 Poggio.

Per vltimo in questa qualità d'obligationi vi si ricerca
 la Stipulatione, la quale non è altro, che vna recci-
 12 proca proposta, e risposta di promessa, & accet-
 tatione, sopra alcun fatto accordato frà due, ò più
 parti. Questa stipulatione ne contratti risulta
 dal medesimo fatto, e riducendosi in instrumeto si
 spiega dal Notaro, e viene così detta à *stipite*, che
 germoglia gli oblighi, e forme dell'osseruanza;
 13 e quando vna persona si obliga verso vn'altra af-
 sente, per questo stipula, & accetta il Notaro, che
 ne riceue l'instrumento, acciò il promittente non
 possa sottrarsi dall'osseruanza, *m* e se l'obbligo si fa
 14 per poliza, conuien che sia da ambi le parti fir-
 mata.

a *Tex. est in l. reos §. cum in tabulis ff. de duob. Reis.*

b *Per Tex. in l. si mihi, & Titio, & in l. stipulatio ista §. alteri vers. tum seqq. eod. l. Paulus 2. ff. de re iudic.*

c *Tex.*

- c *Tex. est in l. 3. §. pr. ff. de duob. Reis l. pr. C. eod. l. pr. C. si plur. un. serm.*
- d *Tex. in auth. hoc ita C. de duob. Reis que fraternizat cum Epist. diu. Adr. ut ait Maur. de fideiuss. sec. 6. cap. 6.*
- e *Gloz. ordin. in auth. de duob. Re. col. 7. alia Gloz. in §. fin. eod. Bar. & d. in dict. auth. hoc ita.*
- f *Maur. de fideiuss. in 2. par. princ. sect. 4. cap. 24.*
- g *Tex. est in d. l. pr. ff. de duob. Reis l. 3. ff. de exerc. a. Gomez. var. resol. tom. 2. cap. 12. n. 3.*
- h *Maur. loc. cit. sec. 3. cap. 4. & ex Gomez loc. cit.*
- i *Olea de cess. iur. tom. 5. par. 2. n. 56.*
- l *Per Tex. in l. stipulationum §. stipulatio ff. de verb. oblig.*
- m *Tex. in l. sciendum 30. ff. de verb. oblig.*

C A P. XXI.

Di Sicutà, ò sia Pregiaria.

NON si stima alcuno taluota sufficientemente cau-
to con l'obligo d'vna sola persona, che se gli
sia fatta debitrice, ma vuol di vantaggio hauere vna
sicutà, ò sia fideiussione, ò con altro vocabolo det-
to pregiatore, perche si obliga alle preci del prin-
cipal debitore. ^a

Sotto il significato d'ogn'vno di questi trè vocaboli, si
comprendono quattro qualità di promesse, ò sia
in quattro modi vno può obligarsi per l'altro. Il
primo è come Espromissore, il secondo Mandatore,
il terzo Costituutore, & il quarto sponfore frà l'vno, e
l'altro de quali corre differenza.

Espromissore propriamente è quello, il quale assume in
sè il debito altrui, particolarmente quando quello
di cui è il debito non possa, ò non habbi potuto
obligarsi. ^b

Ma.

Ma qui inforge la difficoltà, che non volendo la legge che alcuno prometta il debito, è fatto d'altri, e come si possa sostenere questa assunzione di debito.

Al che si ripara con la rinoncia, così praticandosi
 4 comunemente per intendersi, di legge fatta à prò de priuati, non per vtile publico per lo che se non vi fosse questa rinoncia tal espromissione, laria vana, escluso se ciò procedesse da scordo.

Il mandatore è quello, il quale paga, ouero promette di dare, ò pagare somma, ò cosa alcuna per comandamento d'altri à fine di hauerne, ò per hauerne hauuto il contracambio ^d per sottentrare il più delle volte nelle ragioni di colui, al quale dà, paga, ò promette. Questo mandato, conuiene che sia certo, e non s'induca per interpertrationi; basta però che, mercantilmente si dica, sopra di me pagate, ò date, e ò parole simili quali inducano mandato, e non si possino intendere come perluasive, non ordinatiue. *f*

Il constitutore è quello il quale si costituisce pagatore, ò datore di partita, ò cosa già douuta ^g nel che resta differente dall'espromissore, e mandatore, perche questi interuengono nell'atto che si fa, ò rinnoua il debito, e quello sottentra nel già fatto; però ne ricatti promiscuamente si prendono, e la forza loro è la medema, saluo che in questi due vltimi se non vale l'obligo principale, ne men vale il loro.

Nel primo si come si è veduto.

Sponsore poi à quello, il quale si obliga per altri non è ri-

8. richiesto da loro, *b* & in questo diuersifica dall'altre
 specie d'oblighi sopra esposti. *Sup* in *subbs* on
 Premessi questi termini, con facilità poi si comprende,
 che cosa sia la vera, e propria sicurtà, fideiuffione,
 9. ò pregiaria, la quale interuiene, quando puramen-
 te, e senza li termini già allegati, vno si obliga, e
 promette per vn altro, & à dilui preghiera, e sotto
 la dilui fede, di non lasciarlo con danno. *i* Questo
 è obligo accessorio à quello del principale, quale non
 10. sostenédosi ne men si sostiene quest'altro; *l* & *de Iu-*
re non può essere conuenuto in giudicio prima del
 principale debitore: anzi che, conuiene escuttere pri-
 ma li dilui beni, che agire contro la sicurtà, in
 modo che, solo se vi possi hauer regresso, quando
 non se ne trouino, ò non tanti quanti farebberò
 di mestieri. *m* E però vero che di vso commune
 11. si fà da esso rinonciare al beneficio di questa rag-
 gione, e per lo più si fanno obligare principale, e
 sicurtà *in solidum*; & è tanto consueta questa rinon-
 cia, che dicono i Dottori, che nell'instrumenti che
 contengono l'vn, e l'altro, se per forte non si ritroua
 12. questa clausula, si presuppone essere merò scordo;
 quando non vi sia patto in contrario. *n* Laonde
 ogn'vno può capire, quanto in questo caso gli con-
 uenga fare, & in Genoua quando vno non vuol
 fogiaccere per altri ad esser attretto per quello (So-
 lo quando il medemo per cui fà sicurtà non habbi
 da pagare del suo) dice appontellarlo, cioè se non
 n'hauerà quello suplirà esso, e lo terrà in piedi.

Molte altre ponderationi, quesiti, e rissolutioni si puon-
 no addurre in questa materia, ma trascendendo lo
 mio istituto di auuertire solo li contrattanti non li
 Dottori, ne tralascio la profsecutione: posso solamen-
 te ricordare che due beneficij sono dal nostro Sta-
 tuto somministrati a chi paga forzosamente, come,
 sicurtà data dal debitore contro esso, e suoi beni. Il
 13 primo lib. 4. cap. 9., che con vn sol comando,
 ogni Giudice sia in obbligo darli licenza, o manda-
 to da ripetere contro di lui, e suoi beni, rimossa ogni
 14 ecceptione. Il secondo lib. 6. cap. 9., che sotten-
 tra *ipso iure* nelle ragioni del creditore, senza ces-
 sione, quale per altro *de iure communi*, vi è di bi-
 sogno.

In occasione di questo è stato controuerso in Rota,
 se come che, quando vi sono due, o più debitori
 obligati *in solidum* verso vn creditore, al quale vn
 solo de sudetti paga il tutto, se anchora, come che,
 15 *de iure* suppone la legge che questi vicendeuolmēte
 si siano fatti sicurtà, se dico, habbi questo pagatore
 tali beneficij Statutarij contro gl'altri suoi condebi-
 tori, o sia Correi. Fù deciso *affirmatiue* in causa frà
 16 Gio: Agostino Casciano, e Pier Francesco Pin-
 ceti in atti del Notaro Vgo del 1674., l'altra frà
 medemi per altro pagamento simile in atti del No-
 taro Merello del 1678., le ragioni si rapportano
 altroue.

- a Sic desum. per tex. in l. 27. in fin. ff. ad S. C. Vellei. l. 29. §. legatum ff. de lib. leg.
- b L. si quis acepto ff. de condit. cau. dat. l. aliquando C. ad S. C. Vellei notat Bald. in l. cum vlr. nu. 3. C. eod. & comprobatur Maur. de fideiuss. in prel. cap. 22.
- c Tex. in l. stipulatio ista hab. licere ff. de verb. oblig. l. sicut Reus ff. de fidei. §. si quis alium inst. de iur. stipul. l. 110. §. nemo de reg. iur. docet Gomez. var. ros. tom. 2. cap. 10. nu. 23.
- d L. si vero §. si post ff. mand.
- e Not. Maur. l. c. sect. 2. cap. 4. nu. 3.
- f Tex. in l. 48. ff. de reg. iur.
- g Per Tex. in l. eum qui §. quod exigimus ff. de const. pec. §. de constit. instit. de action.
- h Per Tex. in l. qui potitur ff. mand. Maur. alleg. cap. 5.
- i §. Pr. inst. de fideiuss. l. pr. & l. fideiussor obligari §. fideiussor ff. eod.
- l L. cum lex ff. de fideiuss. §. fideiussores inst. eod. Maur. de fideiuss. 2. par. princ. cap. pr. nu. 4.
- m Tex. est. in auth. de fideiuss. & mandat. §. pr. col. pr. & in auth. presente C. eod.
- n Sic firmat idem Maur. sec. 6. cap. 4. nu. 22. ubi alios citat.
- o Per Tex. in l. reos. ff. de duobus reis deb.

C A P. XXII.

Del contratto di compra, e vendita di Naue.

I Modi, e forme, co' quali si acquista alcun Vascello, o portione di esso, sono, o per compra, o per vendita, o per muta, ouero per partito di cui si tratta al suo capo particolare, o per dichiarazione dal direttore della fabrica di esso, e di questa se nè trattato altroue. Resta discorrersi della compra, e vendita, che si può fare da ogn'vno habile, come atto più frequente, & si farà, o giudicialmente, o fuor di giu-

- dicio per contratto, il quale per quanto sia triuiale
 1 si perfettiona con l'interuento della cosa venduta,
 e col consenso dell'vno, e l'altro, e del prezzo: ^a
 però mi occorre proponere i seguenti auuertimenti.
- I. Chi compra deue ben bene auuertire all'authorità
 che compete al venditore, cioè se egli sia vero pa-
 drone, e proprietario di ciò che vende, o quando
 interuenga come Procuratore, se il mandato proc-
 curatorio sia legittimo, e se si estenda all'atto da
 farsi; cioè se chi fa la procura sia *sui iuris*, o per al-
 tro; se contenga tutti li requisiti bisognuoli, nel che
 si deue certificare in fatto, & in termini di ragione,
 essendo questo auuertimento legale ^b
 - II. Deue riconoscere li ricatti delli acquisti che hà il ven-
 3 ditore della cosa che vende, per certificarsi con quegli
 se gli possa esser eccittata, e non arischiare il prezzo.
 - III. Hà da auuertire se il Vascello che si contratta,
 possa essere subordinato ad hipoteche, conseguen-
 temente se per lo Mondo possa essere trattenuto, e
 come si suol dire del cauallò se possa beuere di tut-
 te l'acque, parimente di questo se possa solcare ogni
 acqua, imperciòche se bene la Naue come mobile
 4 venale, e mercantile, si connumerì fra contratta-
 bili, e che alienati, non sogliono ritenere hipote-
 ca, perche altrimenti si confonderia tutto il Mon-
 do in liti; ma vedendosi come corpo, o portione
 5 incorporata, resta capace d'essere ritenuta, e può
 essere cittata, & è capace di ritenitione di Domi-
 nio, onde si deue pagando sottrarre a cau-
 tela

quella in ipoteche se ve nè sono
 IV. Si hà da auuertire che il Capitano per quanto
 possa hipotecare la Naue per debiti concernanti à
 quella, come si è detto al capo degl' Essercitori,
 non può però con quel mandato che hà dalla leg-
 ge, come Capitano venderla; ma conuiene che
 n' habbi procura speciale da Patroni. Consolato
 mar. cap. 243.

V. Deue pure auuertire, che per vendere vn Vascel-
 lo vi conuengono i due terzi delle participations, e
 diuersamente non fuffite la vendita ne meno per le
 portioni dell'interuenienti costituenti li due terzi,
 o più, perche non si contrattorono le portioni fin-
 golari, ma quelle à contemplatione del tutto: la
 doue per far vendere giudicialmente basta la me-
 tà, & alquanto più, come si è veduto al capo delli
 Essercitori.

VI. Auuertasi anchora che per la pura vedita della Na-
 ue, benchè sia pagato il prezzo, se però non siegue
 la consegna, non trapazza il possesso attuale
 nel compratore, salvo se esso vi hauesse posto cu-
 stodia. *f* E perche *de iure* vendita che sia vna co-
 sa, il pericolo di essa trapassa nel compratore, &
 perciò chi compra si facci fare la consegna, e vi
 pongna custodia, perche in tanto finistran-
 do nascono graui litiggij, come seguì frà Rolesi, e
 Gatorno da me accordati.

VII. Deue auuertire chionque compra Vascelli nel
 Genouelato, che per tal compra, e vendita stabi-
 ta.

ta che sia, è obligato per essa alle gabelle delle ripe
 9 minute, & interuenendoui alcuno della Città, con-
 uiene che di più ne paghi altra per le censarie à
 tanto per cento sopra il prezzo, metà per parte,
 deduttone il quarto per gl'armamenti, e corredi; ma
 perche questi vagliono sempre più del quarto, e
 quasi la metà, si fanno due vendite separate vna
 del corpo, e l'altra de corredi, & armamenti che
 non pagano, & euui tempo quattro mesi al paga-
 mento con auanzo del terzo.

VIII. Se da chi spetta, venderassi alcuna Naue per lo
 Mondo con muttamento di Padrone, vendendosi in
 paese de Christiani, i Marinari sono liberi di pro-
 seguire il viaggio, e se gli deuono i loro salarij per
 intiero, e più le spese del ritorno; e se si venderà in
 terra d'infedeli, i venditori sono obligati di più à
 10 proueder loro di Vascello che li conduca in paese
 amico, Conf. cap. 148.

IX. Si auuerta che in occasione di vendita di Naui,
 11 ò di parte, non vè più luogo al ritratto, ò sia auuo-
 catione, ne per parentela, ne per participatione loro:
 però vedendosi partecipatone à forastiero può il par-
 tecipe offerire al compratore anchora la sua parte à
 prezzo, e patti, eguali, potendo dire non volere
 partecipar con esso lui; e quando riccusi può il par-
 tecipe dare il prezzo, e sottraher nella compra, &
 ciò frà giorni noue principianti dalla notitia di detta
 vendita quando il tutto segua senza frode. *b*

X. Chi compra habbi sempre auuertenza di passare
 d'ogni

d'ogni cosa opportuno ricatto, ò per instrumento,
 ò per scrittura priuata, in cui si contenga quanto
 13 si è stabilito: e se bene questo contratto non ricerca
 scrittura, perche è contratto di buona fede, e ad
 ogni modo per sua certezza, massime se vi interue-
 nissero sicurtà, ò patti diuersi dalla natura del con-
 tratto, e per giustificatione del suo, stà sempre be-
 ne che vi si fraponga ricatto.

XI. Nota che per quanto sia venduta la Naue, ma
 non con sicurtà, può il venditore in caso di vrgen-
 14 za ristorarla *non mutata forma*; e nè più, nè me-
 no la vendita tiene, & il compratore, è tenuto à
 sodisfar per le spese quali parimente faria conue-
 15 nuto le hauesse fatte; ma rifabricandone vn' altra
 se la vendita restasse disfatta, benche degl' istessi
 materiali non tien di essa la vendita, perche non è
 più quella.

XII. Sin à quest' hora sono stati esposti gli auuertimenti
 sopra la compra, e vendita per contratto d'alcun
 Vascello; ma perche sempre, e più cauto acqui-
 stare con interpositione, d'authorità di Giudice, e
 così giudicialmente, di che vi è la sua forma che
 16 dà la legge commune, *m* la quale in questa parte
 si confere con lo nostro Statuto *de vendita, in cal-
 lega §. si Navis* perciò, mi è parso bene toccarne
 al quanto in questo luogo. Dico dunque che dan-
 dosi il caso restasse alcun Vascello grauato di de-
 biti, & il creditore, ò creditori hauessero il man-
 dato loro spedito da pagarsi in quello per via d'e-
 stimo,

stimo, e delle volte vè chi di loro hà sudetto man-
 dato spedito, e chi nò, se per sorte v'ad estimo,
 & il Vascello non sia sufficiente da sodisfare ogn'
 vno, nascono in questo caso litigij graui frà mede-
 17 simi creditori, & in tanto sen v'ad in perditione il
 Vascello: laonde si hà per meglio portarsi dal Giu-
 dice a cui spetta, e quiui far cittare tutti li creditori ad
 istanza d'vno di loro che facci l'attore, & in sie-
 me, si fà cittare il debitore di cui è il Vascello, fa-
 18 cendo publicare il suo proclama ne luoghi con-
 sueti, in rispetto, se vi fossero altri creditori ignoti,
 ò vi fosse alcuno interessato, possa contradire se
 vuole all'istanza della detta vendita, e cadente il
 termine, se ne comette dal Giudice la subastatione
 almeno per giorni otto, poscia con altra preceden-
 te citatione, e proclama, si fà deliberare à chi offre
 maggior prezzo, il quale si depone per darli, à cui
 farà dichiarato spettare, & succedere in luogo del
 venduto; restando in questo modo, chi compra cau-
 19 to, si che non può da alcuno per lo Mondo essere
 molestato hauendo seco questi ricatti, così viene
 disposto, sì dalla acennata legge commune, la qua-
 20 le quando non disponesse basta che ciò disponga
 lo Statuto dominante nel luogo doue si è fatta que-
 sta alienatione della quale altra più cauta niuno ne
 può trouare.

Toccante poi la permuta, questa propriamente si fà
 21 con prendere vn Vascello, in contracambio del
 quale gli dai vn'altra cosa; benchè l'vno, e l'altra
 hab-

habbino fisso prezzo, e vi occorra alcuno rifaccimen-
to di danari, & hà l' istesse regole, e scise come la
compra, e vendita; e non v'è altro se non che
vna cosa ferue per riparo dell'altra per le cautele.

Siegue la forma di questo contratto per Poliza

✠ 16 . . . à . . . In Genoua. Nel Nome del Si-
gnore sia . Per questo manuscritto valituro come
se fosse publico Instrumento, resta stabilito frà M.
da vna parte, & N. dall'altra, per loro reciproco
consenso, e spontanea volontà con le debite sti-
pulationi frà l'vno, e l'altro, qualmente M.
Patrone proprietario di car. . . in 24., & procura-
tore di O. P. Proprietarij, il primo per altri car.,
& il secondo per li restanti car. nella Naue Arco
Celeste sistente hora io questo Porto alla cura di F.
Capitano di essa, constando delle procure de-
sudetti per . . . à . . . firmato . . . vende, e
transferisce sudetta Naue di taglio . . . di portata
di . . . con suoi attrezzi, e corredi, armamenti,
& apparati descritti nell' inuentario, che à piè di
questo si contiene, al detto N. qui presente, & ac-
cettante à suo, & à nome di qualsiuoglia altra
persona, da esso in qualsiuoglia luogo, e tempo,
etiam finito vn anno declaranda; la quale Naue
esso N. compratore dichiara essergli stata consigna-
ta cò suoi acessorij contenuti in detto inuentario, à
tutta sua sodisfatione, e restare à sua dispositione,

M e di

me di qualunque dichiarerà, & hauerne conseguito
 al suo dominio, e libero possesso; perciò hauergli for-
 rogato in suo luogo detto E. Capitano di essa per
 l'amministrazione a suo beneplacito, qui presente,
 e che d'ordine di detto venditore ne riconosce in
 Patro e detto N. la quale Naue detto M. dice, e
 dichiara essere libera, e franca da qualsiuoglia obli-
 gazione di hipoteca, & essere perciò nauigabile per
 qualsiuoglia parte del Mondo; la quale vendita
 detto M. ha fatto, e fa a detto N. per stabilito prez-
 zo di .1000. quali esso M. riceue da detto N. in con-
 tanti alla presenza di detto Capitano, e Testimo-
 ni infra scritti cioè. . . & atteso detto compito
 pagamento, detto M. precedente ogni opportuna
 cessione di ragione, e consegna delle chiavi de
 boccaporti, e degl'istrumenti di procure, e ric-
 cati del suoi acquisti, & inventario infra scritto, lo
 acquita, e libera dal pagamento di detto prezzo con il
 dovuto fine, promettendo di euitione sin che duri
 essa Naue; e quando qui, o altrove seguisse in tut-
 ta, o in parte tanto per causa di esso M. e de suoi
 Principali, quanto de suoi, e loro Authori, promet-
 te insieme restituirli detto prezzo, o tutto, o par-
 te, con danni, spese, & interessi, rimossa ogni
 eccezione etiam d'intimatione: le quali cose tut-
 te vha parte verso l'altra si promettono atten-
 dere, e non contrauenire, sotto hipoteca de loro
 beni, & oblighi di persone rispettuamente, in
 fede di che la presente son tre altre simili saranno
 fir-

firmate di propria mano da detti contrahenti alla
presenza di R. S. T. quali pure si firmeranno per
Testimonij. Dio la salui, e prosperi.

- a L. 2. ff. de contrab. empt. l. fin. C. eod. & tit. 12. inst. de empt. & vend.
- b L. qui cum. 19. ff. de reg. iur.
- c Vt ex Tiraquel. & strac. firmat. Menoch. de recup. poses. rem. pr. nu. 43.
- d Sic resultat per Tex. in l. interdum cum seq. ff. qui pot. in pign. hab. & l. 10. & 8. ff. per cred.
- e Vt per Tex. in l. iubemus C. de Sacros. Eu. notat. Io. de hau. in suo comer. nau. cap. 2.
- f Per Tex. in l. traditionibus C. de pact. Strac. de nau. par. 2. nu. 13.
- g L. quemadmodum ff. de acquir. posses. & dd. in l. 3. ff. eod. l. 5. C. de peric. & comm. rei vend. Tex. in s. cum autem inst. de empt. & vend. late Gomez. var. resol. Tom. 2. cap. 2. nu. 32.
- h Sic firmat Io. de hau. in Comer. Nau. cap. 2. nu. 31.
- i Per Tex. in s. pr. inst. de oblig. ex conf.
- j Per Tex. in l. inter. 83. s. sacram in verb. nam & si ff. de verb. oblig.
- k Per Tex. in l. fin. C. de bon. auth. iud. possid.
- l Rot. dec. 681. nu. 7. par. pr. recen. duran. dec. 30. in princ. Ludou. dec. 500. nu. 20. Rot. dec. 443. par. 4. rec. & coram. Octob. dec. 249. nu. 1. Carlen. de iud. tit. 3. disp. 22. nu. 12. seq. Salgr. in labor. cred. par. 3. cap. 10. nu. 2.
- m Ex late deductis per Gomez. var. res. tom. 2. cap. 2. nu. 10.

C A P. XXIII.

Del Contratto di commodato di Nave

PVò alcuna volta se ben di raro, darfi il caso di commodato fatto da alcuno privato, ad un'altro del suo Vascello: perciò così di passaggio m'è piacciuto toccarne qualche ponto, essendomi oc-

M 2. il corso

corso l'anno 1657. deciderne vn caso è fu, che Patron Martino Caualeri prestò vn suo Vascellotto in Arenzano gratis à Patron Tomaso Albaro perche questo se lo caricasse di legna da condurre in Genoua conforme fece per lo gran bisogno che ve n'era in tempo di contagio, doue gionto, s'amalorono, e morsero poi di quel morbo alcuni de Marinari, che haueano seruito alla condotta. Quei che vi restorono al ritorno essendo in corsi in borasca nè hauendo per esser pochi, potuto vscirne si affogarono, e si perdette il Vascello; hauendo perciò preteso il commodante dagli heredi del commodatario la valuta del Vascellotto commodato fù rimessa in me la controuerfia quale *promt de iure*, giudicai negatiuamente per ragione che l'commodatario se n'era seruito nell'vso destinato, e non hauea trascorso i limiti.

Questo commodato, ò che segue fra poueri di Bastimento affai piccolo, ò fra Gran Prencipi di Vascelli pressidiarij per alcuna commitiua, perche fra mezzani non si vfa altro che noleggi, de quali tratto in appresso, il che deue essere puramente gratuito, 2 perche altrimenti passa in locatione, 4 e trattandosi di robba che si consuma con l'vso, perciò impropriamente anchora vi cade il comodato.

Not. che il rischio della cosa commodata, è sempre di chi presta, quando non trascenda il commodatario i fini, & offerui le condittioni, co' quali si accomodò, e v'vsi la diligenza in custodirla quanto maggiore sia possibile. 4

Not.

Not. anchora che se più d' vno si fanno, imprestare vna qualche cosa *gratis* da restituirsi l'istessa, e da seruirfene in alcun vto particolare, quale poi non si restituisca, ouero conuenga ristorarui sopra alcun danno, tutti sono tenuti *in solidum* il che non si procede in altre cose diuisibili.

Not. inoltre che se restasse in dubbio, se vna cosa sia stata data più tosto per causa, e titolo di commodato, ò sia prestito gratuito, che per causa d'affitto per hauerne mercede, si deue presumere per questa causa, e non per quella, onde conuiene fargli buono vna conueneuole mercede; perciòche in dubbio si presume che mai alcuno vogli porre à rischio il suo senza premio.

Not. finalmente che se nel commodato d'vna cosa il commodante esprimesse il presso di essa, benchè fosse gratuito, si intende che non ne habbi voluto correre il rischio, benchè si perdesse nell'vso destinato.

a *Tex. in l. pr. §. si vestimenta ff. dep. Gomez. var. resol. tom. 2. tit. 3. in princ. & tit. 7. nn. pr.*

b *Per Tex. in l. 3. §. fin. ff. commod.*

c *Per Tex. in l. 5. §. si duob; ff. comm.*

d *Per Tex. in l. sicut certo §. nunc videndum versic. & si forte ff. comm.*

Capitolo XXIV. *Del Contratto di Compagnia di negotij maritimi.*

BENE spesso si dà il caso, che in occasione della nauigatione si faccia compagnia frà due, ò più persone, ad'utile, rischio, e danno commune, e per lo più questo hà origine, che partendosi alcun Vascello per parti remote, deliberando due, ò più di uiuiarui qualche genere di merci, sopra quali anchora bene spesso prendono danari à cambio maritimo ò unitamente, e chi espone più, e chi meno costituendone vn fondo; ò pure s'imbarcano tutti, ò parte per essitarle di mano in mano doue toccharanno, e reimpiegando il ricauato, lo riconducono con ripartirlo poi rata per portione. Questa si nomina Compagnia bifertina, perche i Mori di quel Paese tutto l'inuernò trauagliano in far Bernochi Gilecchi, Baracani, & altre qualità di lauori, che poi di primauera, imbarcano, e vanno vendendo à minuto per tutta la Costa dell'Africa, e reimpiegano in robbe da vendere al Paese. Nello stesso modo questi compagni portando d'ogni genere di robbe che facci per lo Paese, ò Paesi oue sono incaminati, e s'inoltrano in frà terra, e per la Costa, vendendo à minuto, & all'ingrosso; e questo per chi attende al proprio, in questi tempi, riesce il più accertato impiego, & vi sono molti che da pochi anni in quà hanno cumulado in questo modo grosso

so peculio; sopra di che mi è parso bene darne alcun
ricordo attinente all'atto pratico.

Ma prima deuesi sapere che la compagnia mercantile
di cui tratto, altro non è, che vna vnione di più Par-
tecipi nella contrattatione di robbe, o merci à com-
mon utile, danno, e rischio, e la quale, o che si con-
trahe espressamente in iscritto con patti, o tacita-
mente, & à caso. Il primo modo, è più regolato,
e meno subordinato à controuersie del secondo per
gli accidenti à quali non si è poruisto, conforme se-
guì in quello di pesca, che hò raccontato al cap. 4.
nu. 10., nel quale caso essendo stato depredato da
Corsari vn de due Liuti l'altro non volea partecipar
del danno è fù dichiarato *affirmatiuè* si perche sal-
uo patti, tutto è in rischio commune.

Molte volte si contrahe compagnia à caso, & inpen-
satamente, come quando vno, o più vengono acci-
dentalmente ad essere partecipi in alcuna cosa com-
mune con altri, come quando più persone hanno
interesse nel carico d'vna Naue, la quale habbi si-
nistrato con germinamento, del quale tratto al suo
capo; e sicome ogn'vn di loro hà participatione nel
saluato, consequentemente vengono ad essere compa-
gni in quello alla rata.

Si ricorda ad ogn'vno de compagni, tanto di compa-
gnia espressa, quanto di tacita, tenere esatta scrittu-
ra d'ogni cosa che si opera, e chi la tiene non ten-
ga, cassa come anchora di distribuire frà lor com-
pagni le fontioni: altrimenti s'intricano, e li groppi

ven-

vengono al pettine, nè si strigano se non con liti, e controuerſie grandi, nel che poſſo dire *experto crede de Ruberto.*

Finalmente ſappino quegli che ſi vnifcono in vna compagnia eſpreſſa, che *de iure communi* ^b (al che non diſtente il noſtro Statuto.) Vn compagno non può fare eſſecutare l'altro perſonalmente per li di lui debbiti procedenti dalla Compagnia, ne meno aſtringerlo in via reale, ſe non ſaluo il di lui mantenimento; e quando eſſo rinoncij à quello beneficio hà da eſſer la rinoncia approuata dal Sereniſſimo Senato che è il quanto: così ordinando lo Stat. de non Carcer. preiu.

a Vt ex Gloz. in rub. inſt. de ſociet. firmat Felic. dicto tract. cap. pr. nu. 3.

b Per Tex. in l. verum ff. pro ſoc. vid. Cuſtan. in trac. benefic. deduct. ne egeat.

C A P. XXV.

Di contratto di Noleggio:

Queſto contratto propriamente non è altro, ché di locatione, e conduttione, così raccogliendoſi dalla diſpoſitione legale, * perciòche quello che dà la Naue in noleggio, è locatore, e quello che la riceue, è conduttore, e la mercede, ò ſia no-
lo che ſi paga; la piggione, laonde ſi regola con le iſteſſe ragioni, e diſpoſitioni co' quali ſi regola la locatione. ^b

Il noleggiò delle volte, è tutto per conto del noleggiatore, il quale prende tutta la Naue in condotta, ò per viaggio determinato, ò per tempo prefisso; & in questo caso ogni viaggio che si facci frà quei limiti del tempo accordato resta per conto di esso noleggiatore, e così tutti gli vtili, che si ricauano, e la Naue per all'hora resta per tutto suo conto, & à sua dispositione, mà non sottentra in luogo degli Effercitori di essa saluo per patti, peròche non la bastimenta, nè prouede di Vfficiali, per tanto non vi può prendere danari sopra corpo, e noli, e se bene la può obligare per sollocatione generale, ò particolare, con chi carica, questo lo opera per mezzo del Capitano preposto dalli Effercitori, il quale come si è veduto à suo luogo la può obligare, quando che esso noleggiatore, non n'habbia da predetti hauuto facoltà.

Il noleggiò particolare è quello, che si fà per vn carico d'alcuna cosa, ò di più cose à viaggio intrapreso, ò sia accordato con il noleggiatore, e non è simile al precedente, ma come se si affittasse à chi carica, tanto sito in Naue, quanta è la capacità di quella robba, che se vi introduce, & il nolo è in loco della piggione, e rispetto al nolo de passagieri se vi affitta la commodità, & il transito. I Marinari, & ogn'altro inferuiente in detta Naue locano alli effercitori di essa l'opere loro in quel vso per lo quale sono accordati à stipendio certo, ouero incerto; e se bene per le regole antiche delle censarie, si obli-

ga pagarli detta gabella per li noleggi, però gli Illu-
 lustriss. Protettori di S. Giorgio l' Anno 1668. à
 20. Marzo Decretorno non si scodesse *origgav 13q 8*
 Premesso quanto sopra viene in acconcio, che si dia vn
 o methodo di questo noleggio, secondo la forma del
 noleggio generale, della quale come più ampia, si
 caua quel che concerne ad vn noleggio particolare,
 & si segue come in appresso *an am, eno mlo qub cul s*
 * Il 6. di ad. in Genoua Nel Nome del Signore
 fra, il Capitano F. della Naue intitolata *... di na-*
 tion *... la quale* hora si ritroua ancorata in questo
 porto, & è di portata di *... di circa*, & è ben
 stagnata, & carenata di nuouo, bene corredata, &
 prouista di pezzi *... di Canone di ferro*, Petrie-
 ri *... con tutti gli* bisognuoli armamenti à pro-
 portione, amarinata con huomini *... compreso*
 ello Capitano, e garzoni, bastimentata di viueri,
 e munitioni à sufficienza, pronta, & habile per
 qualsiuoglia viaggio conforme l'infra scritto N. si è
 preso, come dice, sufficiente cognitione delle
 predette cose: hà concluso noleggio della medesima
 Naue con il medemo N. sotto li patti, modi, forme,
 e conditioni, che l'vn, e l'altro di spontanea volon-
 tà, & in ogni miglior modo in ordine à detto no-
 leggio hanno accordato, & accordano *... el s. m. s. 8*
 I. Detto Capitano F. dà, e concede detta sua
 Naue à detto N. per vn Anno da principiarsi
 il giorno *... prossimo* à venire, acciò in-
 tanto si possi allestire, & detto giorno debba essere
 spac-

spacciata di fauorra; pronta per riceuere il carico che li sarà dato per conto di esso noleggiatore: se però al fine di detto anno la Naue per forte alcuna si ritrouasse in viaggio, seguiti il noleggio sin che gionga à buon saluamento al porto, e luogo destinato, e fornito l'intiero discarico continui lo stipendio accordato alla rata.

II. Debba il Capitano somministrare à detto noleggiatore, ò altri per esso la Barca, e Scaffo di Naue con la gente di maneggio di esse, per ogni carico, e discarico, à suoi luoghi, e tempi, d'ogni merce, e robbe da condursi, ricondursi, e traghettare ad ogni volere di detto noleggiatore.

III. Dourà lo Scriuano di Naue, e suo Aiutante, assistere vno à bordo, e l'altro in terra à riceuere, e trasmettere le robbe dell'imbarco à bordo con detta Barca, e Scaffo, & iui farle notare al libro del boccaporto, per douerne riportare nota al libro del manifesto, assieme con li nomi, e cognomi di chi carica, e per doue, & à chi sono dirette, con gl'impronti de marchi, noli, & hipoteche se ve nè sono, dando fuora li biglietti de reciui con la restitutione de quali si formino poi le polize di carico.

IV. Promette detto Capitano, che sbrigata farà la Naue dal carico sudetto, subito (saluo l'opportunità del tempo) fare partenza con essa, incaminandosi per doue sarà destinata, e dourà nauigare tanto con Conuolio quanto senza, secondo l'occasione, & ad ogni volere di detto noleggiatore, hauendo

do mira che non li causi tardanza, e non staccarsi; salvo accidente forzoso.

V. Si accorda che tanto ogni nolo che si cauerà per qualsiuoglia viaggio, quanto ogni altro utile certo, o incerto, compreso mancie, beueraggi, per alti discamini di robbe primaggi, auarie, ordinarie, noli, & auanzi de Passagieri; finalmente ogni altro emolumento, benche de riservati al Capitano, Vfficiali, e Marinari, compreso anchor cappe, mezzi noli, niuna cosa esclusa, spettino per intiero al medesimo noleggiatore, & ogn'vna di queste cose si debbano fedelmente da chi le riceuerà consignare ad'esso noleggiatore, o a quel sopracarico che potrà in suo luogo fedelmente.

VI. Dourà il Capitano far scuodere prontamente dallo Scriuano, o da chi esso Capitano deputerà, ogn'altra cosa accessoria, come sopra, il tutto a rischio di esso Capitano, fin che da esso si paghino, o dijno ad'esso noleggiatore, o sopracarico, con fare che consti della diligenza in ciò operata.

VII. Potrà esso Noleggiatore porre in Naue, in suo luogo vn sopracarico, chi meglio li parrà, il quale dourà hauere posto decente in essa Naue, & essere mantenuto a tutte spese, & a tauola di esso Capitano, il quale dourà offeruare gli ordini di detto sopracarico come se fosse il proprio noleggiatore.

VIII. Si accorda che li ancoraggi, consolati, arboraggi, pilotasghi, patenti, fallangi, & altra qualsiuogli grauezza ordinaria, o straordinaria spetti

per

per intiero alla Naue, e Capitano, & in cos'alcuna non entri il noleggiatore.

IX. Si accorda che se per alcuno accidente occoresse al Capitano dare conchia alcuna, o carenare la Naue durante questo noleggio, e perciò conuenisse trattenerfi in qualche porto, o ridotto più di trè giorni, non corra in appresso l'infra scritto stipendio, ma resti sospeso il termine del presente noleggio; e se occoresse al fin sudetto allegerire, e scaricare parte, o tutte le merci, la spesa dello sbarco, e reimbarco, vada per metà alla Naue, e l'altra spetti al noleggiatore procurando di sbrigarsi più presto sia possibile.

X. Se occoresse forza di Prencipe che trattenesse la Naue, e merci, o l'vna, o l'altre, & in termine di giorni, non si potessero sbrigare da quello sto impedimento, sia in elettione del noleggiatore, o sopracarico far terminare il noleggio, & intanto non corrano le mesate, però il noleggiare debba bonificare la metà delle spese giornali per mantenimento della gente di Naue.

XI. Dourà detto Capitano condurre, e portarsi con sua Naue, e genti di essa, durante il termine del presente noleggio, douunque vorrà il predetto noleggiatore, ouero il suo suttituito sopracarico, in qual si voglia parte, alla destra, e sinistra, in paesi di fedeli, & infedeli secondo li viaggi che s'intraprenderanno da esso, e seruirlo bene, fedelmente, e con diligenza, & difendere il carico à tutto suo pote-



potere, di esso Capitano, e gente, e perciò mantenere la medema Naue proueduta per tutt' il tempo che durerà il noleggio, conforme si deue à Capitano d'honore.

XII. Dourà esso Capitano, e suo Scriuano, far quei ricatti, & oblighi alli mercanti, & à chi che sia, che caricherà, quali faranno di bisogno secondo il consueto, come se caricasse esso noleggiatore. Finalmente si accorda che debba detto noleggiatore pagare al detto Capitano per suo giusto nolo, e stipendio di questo noleggio pezzi . . . reali da otto di giusto peso, e bontà in pezzi, e mezzi pezzi effettui per ogni mese, principiando, e terminando come sopra, e nel modo seguente; cioè anticiparle à suo rischio due mesate per poterfene valere esso Capitano quui in tempo habile, e poi di mano in mano doue si scuoderanno noli à bastanza, & il resto frà giorni dieci finito il termine seguito l'ultimo di scarico. Di più dourà detto noleggiatore pagare in fine al detto Capitano per suo regalo altri p. . . simili alla rata, e doppo ogni sei mesi di seruiggio la metà, & altrettanto da distribuirsi frà gl' Vfficiali, e gente di Naue per lo buon seruiggio che da ogn' vno di essi se ne spera. Di più potrà il Capitano per suo emolumento, & de suoi di Naue imbarcare ogni viaggio di suo conto tante merci di capacità di tonleate . . . purchè non sieno della qualità ch' imbarcherà di conto di esso noleggiatore, ò altri per esso, ò che potessero pregiudicarli in qualche modo.

In

In appresso si pongono, e si porrà la conclusione, nella
 forma degli altri ricatti.

a Per Tex. in l. pr. §. 2. in verbo Magistri ff. de exerc. act.

b Stracc. de Nauib. par. 2. nu. 2. Tex. in l. pr. §. si vestim. ff. de pos.
 Mantie. detac. & ambig. lib. 10. tit. pr. nu. 8.

c Per Tex. in l. 14. §. pr. ff. locat.

C A P. XXVI.

Riflessioni sopra noleggi.

I. **N**ot. che se il Principe vuole vna Nauè per sua
 necessitudine, è preferito à priuati, e può rom-
 pere il noleggio fatto con altri, e fare scaricare,
 perche il priuato cede al publico, mà questo caso,
 e accidente di forza di Principe, & il danno che ne
 risultasse spetta à chi assicura: al contrario se la Na-
 ue, e sciolta d'obbligo di viaggio, e si contratta il
 noleggio con Ministri, è puro negotio.

II. Not. che se il Capitano, ò chi può noleggiare,
 haaurà dato la Nauè à nolo à due parti con due di-
 uersi noleggi, si preferisce *re integra*, il primo no-
 leggiatore; *b* ma se il secondo hauesse già incomin-
 ciato à caricare continua, & è preferito, perche
 trouasi nel quasi possesso della conduttione della
 Nauè, & il primo hà attione per l'integratione del
 danno.

III. Di più Effercitori se la maggior parte de voci
 obligassero la Nauè à nolo, e le minori propones-
 sero.

5. *sero reintegra* miglior partito, questi hanno da essere preferiti, non ostante, ^d che quegli habbino la dispositiua per altro, e così fù determinato l'Anno 1668. in causa frà partecipi della Naue S. Antonio.
- IV. Not. che se noleggiata la Naue, senza espressione di certo nolo, esso farà douuto à proportionone, della qualità, capacità, luoghi, e tempi ad arbitrio de periti. ^e
- V. Not. che regolarmente il nolo non è douuto, in caso d'incontri, se non per le cose saluate, e consegnate, saluo patti, & il disposto in caso di gettito, ò di germinamento.
- VI. Not. che quando due Naui sono in vn porto al carico per l'istesso paese, & vna è nazionale di quel porto, & l'altra è forastiera; la nazionale deue essere preferita ^g all'altra, e non volendo questa cedere, se gli può far inhibire il carico per giustitia.
- VII. Not. che noleggiata vna Naue, se il noleggiatore si vorrà estrarre dal noleggio, non può farlo se non per causa forzosa ad arbitrio di chi spetta ciò conoscere, per altro deue rissare ogni danno, e spesa al patron della Naue: Quando poi sia dichiarato constare di causa vrgente, cessa il noleggio, e paga le spese fette dal Capitano per l'incaminamento del viaggio (quando però l'imbarco non fosse ancora pronto) che se il Capitano era in pronto di riceuerlo, si paga il terzo del nolo, quando habbi cominciato à caricare, si paga la metà, ma se si estrarrà compito il carico, e posta la Naue in atto di

di partenza si paga per intero. Così dal Conf. ma.
 11 cap. 82., & 83. quando l'impedimento, o acci-
 dente fosse commune alla Naue, & al carico, co-
 me è seguito in prattica del 1684. si prouede con li
 douuti risguardi, all'indennità del noleggiatore, e
 noleggiante. Mà se il noleggiatore senza giusta
 causa, mà solo per suoi fini, si vorrà sottrarre dal
 12 noleggio, deue pagare il nolo per intero. Il me-
 desimo hà luogo quando hauerà noleggiato per in-
 tiero, e non possi nè esso, nè altri per esso supplire.
 13 Conf. cap. 100. Quanto sopra cessa se al Capitano
 si rappresentasse altro noleggio, e carico simile per-
 che all' hora se gli pagano le spese solamente.
VIII. Not. al contrario se il Capitano hauerà noleggia-
 ta la Naue, e per suoi vantaggi si estrarrà, egli è te-
 nuto à prouedere di altra sua pari, o pagare al no-
 14 leggiatore i dilui danni, e spese; ^b Mà se hauasse
 cominciato à caricare, conuerrà sbarcare la robba
 de Mercadanti, quali non si possono uatere della
 condotta della medesima, o d'altra Naue egual-
 mente idonea con supplire per lo trauazo, è tenuto
 il Capitano, e Vascello alla raggione del sommo ri-
 gore, e si può far essecutare il medesimo Vascello;
 e se il carico fosse imbarcato per intero, e date fuori
 16 le polize di carico, in niun modo si può sottrarre,
 perche si è incominciato il rischio à conto di chi
 assicura, & è lus quesito à terzi, à quali sono dirette
 le merci imbarcate, il che s'intende sempre esclu-
 so accidente forzoso, da dichiararsi per tale da chi
 spetta.

IX. Not. che il noleggiatore, è tenuto prima di noleggiare, ò almeno prima di caricare alla visita della Naue, ò farla vedere da periti, se sia ben stagna, 17 & all'ordine, perche se poi le robbe si bagnassero per piano, la Naue, & l'Essercitori non sono tenuti, perche se non fosse stata di sua sodisfatione, si faria fatta acconciare, e non visitandola si presume hauerne sodisfatione, e che il bagnamento non sia proceduto da accidente. Conf. cap. 64. Però si auuertì che questo hà luogo, quãdo nõ vi sia obbligo di mātenerla stagna, come quando la Naue carica per conto di ogn' vno che habbi à caricare, perche in ciò si seguita la buona fede del Capitano.

X. Not. che posta la Naue al carico, per vno paese, & il Capitano ne habbi di già accordato parte à nolo determinato, quale lo vada leuando, se per accidente si augumenteranno i noli per quello, ò per altro paese non si può sottrarre, nè alzare il nolo 18 lo oltre l'accordato, nè dar miglior posto, ò far meglio conditione a chi gli hauerà dato più, má deue seruar loro egualità; Conf. cap. 86.

XI. Not. che se alcun Padrone di Vascello, haurà accordato à nolo determinato, alcuna leuata di robbe, per condursi col medesimo Vascello in luogo accordato, e poi non la leuasse tutta, mà ne lasciasse parte, se ciò farà per alcun suo vantageo, ò fine, può il 19 Padrone della robba non leuata, fatto li douuti protesti, scuodere da detto Patrone il lucro cessante, purchè non interuenga frode, oltre del danno emergente;

obgente; e quando il nauicellaro la consignasse ad altro Vascello ne corre il rischio del danno emergente; e se questo si saluasse, e l'altro si perdesse l'utile ricauato diuiene suo, e così si vfa in pratica secondo gli vfi maritimi, e si ricaua da dispositione legale, e dal Conf. cap. 87., & seqq., & cap. 181., & 182. vedi il notato al cap. di sinistro per errore, o imperitia.

XII. Not. che se la Naue per causa del noleggiatore, o qualità di merci non può trasferirsi al luogo destinato, e conuenga che per viaggio scarichi, o che torni à dietro, gli sono douuti noli intieri.

XIII. Not. che quando la Naue si noleggia à misura, o à canterate cioè, o secondo la capacità, o secondo il peso, se non si accorda il quanto, conuiene in questo caso starfene à periti.

XIV. Not. che se vna robba che vā à nuolo perisce in Naue naturalmente, nè più nè meno, è douuto il nolo, salvo patti, o quando non si possa pretendere mala versatione.

XV. Not. ch' il Padrone di Vascello, intrapreso ch' habbi vn viaggio per alcun luogo, e fisso di ciò il cartello, e se gli si offeriranno merci, o passagieri, da condur all'istesso luogo, non può, mediante condegna mercede, à suoi fini riccusarli, quando habbi luogo, e posto in Naue da poterli riceuere al che può essere costretto.

XVI. Not. che non può il Padron di Vascello, massime per sottrarsi dal riceuimento di qualche robba,

ba, protestare di non voler hauerne cura, restando,
 24 ciò non ostante, obbligato alla conseruatione saluo
 accidente forzoso.

XVII. Not. che se vn passagiere hauurà pagato nolo
 al Nauarolo anticipato di sua persona, e poi non
 25 volesse più imbarcarsi lo perde Consolato mar.
 cap. 19. è così molto più se principiato il viaggio
 volesse sbarcarsi la ragion é, perche non manca per
 lo Patrone il condurlo, e chi paga inanzi, hà mi-
 26 glior partito, mà soggiace à questo incontro, e se
 adha solamente dato caparro perde quello. Ma se
 per viaggio segue accidente forzoso pel quale con-
 uenga al Patrone terminare il viaggio, il nolo è
 douuto alla rata del viaggio fatto, e si restituisce il
 resto, con questa distintione però, che se per haue-
 re pagato anticipatamente há goduto di vantaggio
 alcuna ragione uole à giudicio de periti, serue per costo
 di correrne il rischio, e non lo rippete, così fù prat-
 ticato nel Tribunale maritimo l'Anno 1665. per
 cerri passaggieri imbarcati per Spagna con Naue
 di Treglia, che à mezzo viaggio fù intercetta, e per
 ciò sbarcati. Se poi segua il mancamento della pro-
 secutione del viaggio perduto, e fatto del Nauicella-
 ro si restituisce, e così sono gli vfi maritimi.

XVIII. Not. Che se alla Naue, accordata per viag-
 gio determinato, conuenisse consumare in quello
 maggior tempo del consueto, e quando si partì fos-
 se stata sufficientemente prouista, e per tale dimo-
 ra si fossero scemati i bastimenti, & essarcie, il mer-
 cante

mercante che la noleggiò, ò quelli che vi si trouano
 27 deuono prouedergliene, se farà in paese che se
 nel troui, & che il Nauarolo non vi habbi credi-
 to, per qual prouigione poi gli resta hipotecata la
 Naue, escluso ogn'altro, saluo sempre i salarij de
 Marinari, Conf. cap. 104. & seqq.

XIX. Not. Che quando vna Naue, è noleggiata à
 prezzo, e tempo determinato, se si trouasse in viag-
 gio quando termina il tempo, deue continuare si-
 no al termine di detto viaggio, e seguire il totale
 28 discarico alla rata dell'accordato Conf cap. 188.

XX. Not. che se sarà noleggiato alcun Vascello, per
 andare ad alcun carico di merci altroue, e fatto il
 noleggio sopragionga al noleggiatore alcun impe-
 dimento forzoso, per lo quale non possi intrapren-
 dere il viaggio, è obbligato à farlo intendere al Pa-
 tron del Vascello; e se esso vuol aspettare l'esito
 29 dell'impedimento il mercante è tenuto mantenerli
 il noleggio, quale se fosse principiato, e morisse
 il viaggiando il mercante, deue il Patrone ritornare
 al paese, ouero fermarsi, e far intendere alli di lui
 30 heredi il seguito, & essequire i loro ordini, e se vi
 fossero merci in Naue che patissero le può vender
 per coto loro al più vtile; e questo hà luogo quando il
 noleggio è fatto à contemplatione della persona,
 e non strettamente per la trasmissione delle mer-
 31 ci, essendo casi differenti, Consolato cap. 269.

& 270.
 XXI. Not. al contrario che se si amalasse il Patrone,
 dopo

doppo il noleggio, ouero morisse, se egli per sorte era vnico proprietario di detto Vascello, conuiene che il mercante patienti; mà se vi saranno i di lui Effercitori, à quali spetti il negotio della nauigatione, hanno da prouedere d'altro egualmente idoneo, Conf. cap. 261.

XXII. Not. che se noleggiata vna Naue, senza termine prefisso à dar il carico, ò sia che si douesse dare nel luogo in quale si fece il noleggio, ò altrove, & ò sia detto noleggio in scritto come senza scritto, se non si ritardasse il carico per colpa, ò dell'vna parte, ò dell'altra la quale si prouè niuno è tenuto al ristoro del danno per la sola tardanza.

Consolato cap. 26. Onde conuiene prouedersi come si è dettato al Capitolo di Protesto.

XXIII. Not. che se alcuna Naue fosse noleggiata per andare in vn paese lontano à leuare alcun carico, e collà giunta ritrouasse impedimento in riceuerlo; come se in tanto che si viaggia fossero sospese le tratte all'improuiso, alche prima di partire non vi si fosse badato; non è tenuto il noleggiatore ad altro, che a pagare al Capitano le spese da esso fatte per causa di questo viaggio, e resta la Naue sciolta in sua libertà, saluo se gli si volesse dare altro carico in luogo di quello; nel quale caso il Capitano è in obbligo trasferirsi à prenderlo fino à miglia 150. discosto, con giunta proportionata del nolo.

Consolato cap. 188. Mà se il noleggiatore, ò à chi spettaua per lui dare il carico vi poteano rimediare,

diare, ò fossero in colpa di ciò, benche leue, si paga di vuoto per pieno: Consolato cap. 262. e 263. perciò quando si noleggia si proueda il caso, e si patteggi.

XXIV. Not. che quando pure gli Essercitori della Naue sieno in luogo del noleggio, può il Capitano senza ricercarli, noleggiare la Naue, e se da questo noleggio, quando sia per paese amico, seguisse accidente d'incontro, non è tenuto; e se la noleggiò per paese inimico, nè più nè meno tiene il noleggio; mà occorendo in contrario và per conto del Capitano Consolato cap. 226. Però la conuenienza vuole che nell'vno, e l'altro caso si participi.

XXV. Not. che se vno inuia ad vn'altro, qualche quantità di merci, può il riceuitore che non le hauesse commesse rilatciarle per lo nolo al Capitano, mà in tutto, e non in parte; e se le accetta è in obbligo del nolo, non accettandole conuiene ch'il Capitano, con authorità del Giudice le facci vendere all'incanto per potere di quello mancasse hauerne regresso contro chi le caricò col ristoro de danni. Conf. cap. 272.

XXVI. Not. che quando nella robba caricata, à peso numero, ò mizura, si ritrouerà nel consignarla esserui crescimento, si paga di esso il nolo à proportion dell'accordato, Conf. cap. 272.

XXVII. Not. che accordata la Naue à tempo determinato, se il noleggiatore non compirà al carico in tempo determinato, benche non habbi potuto, nè
più,

più, nè meno, e douuto il nolo, Conf. cap. 103. mà vi facci interuenire i protesti.

XXVIII. Not. che noleggiata sia vna Naue, ò à viaggio, ò à tēpo determinato, deue il Capitano viaggiare con tutta celerità, e valersi delle congiunture, e cautele; e se potendo sbrigarsi più presto non lo facesse, e venire più cauto non venisse, se incontra, resta debbitore de i danni à giudicio de periti. Al contrario quando per cautelarsi tardi al quanto, non può essere redarguito, quando non vi interuenga dolo, ò colpa.

XXIX. Not. che trattandosi di noleggio fatto à tempo determinato, & à conto totale del noleggiatore, ritornata la Naue finito il tempo, se domandando il Capitano suo nolo per Giustitia, ò tutto, ò restante di esso, vi nascessero controuersie, in modo che il noleggiatore pretendesse risarcimento de danni, non vi hà luogo nè Stat. de Cau. breu. nè il Consolato cap. 27. circa l'effigere con sicurtà; perche hanno luogo secondo il thema loro in condotta di merci particolari, e non di vn noleggio vniuersale che non è altro, che locatione, e conduttione di Naue, così essendosi deciso nel Tribunale Maritimo 1678. in causà frà Capitan Norihone Inglese, e Gio: Ambrosio Gastaldo.

XXX. Not. che se bene la vendita rompe la locazione, & il noleggio, come si è veduto sopra, non è altro che locatione, e conduttione: però se il Capitano hauendo noleggiata la Naue per paese amico,

amico, & essendosi già allestito, & il noleggiatore
 approntato il carico, la Naue si vendesse; in questo
 caso non si rompe noleggio, perche *res nos est inte-*
gra, & è come se il viaggio fosse intrapreso. Conf.
 cap. 226.

XXXI. Not. che quando la Naue hauesse intrapreso
 carico di botte, ò vetine, cioè bottiglieri di creta
 senza accordo di nolo, fatto il viaggio con simili
 vasi per le Canarie, conforme è consueto, gionto
 che sia al discarico, può il Nauicellaro ritenersi la
 metà di quei vasi che saranno restati intieri, e *vice-*
versa il Mercante se glieli vuol dare il Nauicella-
 ro non può rifiutarli. Conf. cap. 271.

XXXII. Not. anhora che noleggiata la Naue à me-
 te, per conto totale del noleggiatore; se viaggian-
 do occorresse, ò per tormenta, ò per altro accidente
 siuertassi in alcun Porto, ò ridotto per acconciarsi,
 non corrono le mesate, perche in tanto il noleggia-
 tore non se ne può seruire, saluo patti come nella
 forma data.

XXXIII. Not. che se il Patrone di Vascello ricerca-
 do noleggiarlo per alcun Mercante, si contentasse
 da esso prendere solo vna lettera con ordine di rice-
 uere il carico altroue, da quello, à cui è diretta la
 lettera, benche contenesse il consueto de noleggi; e
 portatosi al luogo della direttione non gli fosse dato;
 à nulla è tenuto il direttore: perche non vi s'inten-
 de stabilimento, mà semplice instradamento, à be-
 neplacito di quello, à cui è incaminato, così fù deciso

nel Tribunale Maritimo à 25. Genaro 1686. in
causa di Patron Berlingerio col M. Gio: Benedetto
Isola.

XXXIV. Not. che quando vn Capitano, ò Patron di
Vascello, si pone sotto à viaggio per alcuna parte
del Mondo, e di ciò ne pone cartello in publico, &
indi comincia à caricare, questo hà forza come con-
tratto di noleggio irrettrabile.

a Per Tex. in l. pr. C. de Navi. non excus. lib. 11. l. fin. C. de
Primipil. lib. 11. auth. fide her. & falcid. in princ. l. vn. §. cum
autem C. de Cad. tol.

b L. in operis ff. loc. Bald. in l. emptorem C. eod.

c Ant. Gomez. var. resol. tom. 2. cap. 2. nu. 10. Io: de bau. de
Comer. Nau. cap. 3. nu. 6.

e Per Tex. in l. fin. versic. imo ff. ad l. Rhod. de iac.

f Per Tex. in l. si vno §. item cum & §. ubicumq; ff. loc. Signorol.
conf. 95. nu. 63.

g Sic notat. ab incer. auth. Gallo in tract. de vsib. marit. cap. 17.

h Per Tex. in l. 9. ff. locat.

i Per Tex. in l. item queritur §. pr. ff. loc.

l Per Tex. in l. colonus 62. §. Nauem ff. loc.

m L. si uehenda ff. ad l. Rhod.

n Signorol. de homod. conf. 195. nu. 6.

o Paris de Put. in trac. de Sindic. nu. 13. Stract. de Nauib. par. 5. §.
queri per iura ibi alleg.

p Per Tex. in l. pr. ff. Nau. caup. l. pr. & l. cum Nauarc. C. de
Nauic. lib. 10. Inger. de protestat. §. 3. nu. 26.

q Et ex l. interdum ff. qui pot. in pign. hab.

r Ex. not. per Riminal. conf. 210. nu. 1. 21. 52. Cyriac. conf. 166.

s Gratian. discept. 394. nu. 34. & ex adduc. per Rot. dec. 54. nu.
12. par. 6. recen. Vrsel. conc. 151. nu. 16. & 19.

t Per Tex. in l. 30. §. fin. ff. loc.

C A P. XXVII.

Di stiuare le merci in Naue.

DOppo del noleggio si comincia á caricare doue conuien si faccia buona stiuua : circa di che non vi è quella facilità, che alcun si stimma; particolarmente se si douesse stiuare à traue diehe ne tratta il Consol. del Mare al cap. 73. come à dire balle di lana, di lini, cottoni, e simili, conuenendo che in ciò il Capitano si proueda oltre il Penese à cui spetta l'incombenza di questa faccenda (come si è detto altrove) anchora d'vn altro perito in questa pratica, e si hà da offeruare ciò che viene disposto in questa parte dal medesimo Consol. al cap. 61., & 67. ilquale in primo luogo ordina, che non si stiuui in verde; questo significa in luogo humido, ne meno robba humida: in secondo luogo, che la robba sottile bene che fasciata, come facile à guastarsi non si ponga alli lati del Vascello, ò di timoniere, nè vicino all'albero, ò alla sentina, nè à portelli, ò boccaporti, mà in mezanie, & in quelle parti si pongano le robe grossolane; offeruando però che questi lati, ouero murate, siano ben stagne, perche se ciò che è stiuato in quelle parti si dannificasse per acqua, ò di coperta, ò di murate, ò di imbrunate (che son li effiti dell'aque cadenti sopra coperta à guisa di stillicidij per esser otturati) la Naue è tenuta al ristoro; quando però ciò non proceda da borasca, ò tor-

menta improvvisa, che non habbi dato adito al ri-
 paro: Consolato cap. 63. In terzo luogo si deue
 prouedere di postame, cioè legname proportiona-
 to, quale si deue riponere nel piano della Naue à
 sufficienza, al pari del paramesale, che è quella
 traue longa, la quale direttamente da poppa à prora
 nel piano della Naue concatena, & amorsia i tra-
 uersi del medesimo piano. Consolato cap. 64. Don-
 que sopra questo postame si hanno da cominciare
 à porer le merci grossolane, lasciando il douuto sito
 da potere scendere nella sentina; auuertendo, che
 le robbe più graui vanno di sotto quali puonno an-
 chora seruir per fauorra; & si deue auuertire di non
 far suolo delle robbe di vno, à quelle d'vn'altro,
 altrimenti la Naue paga il danno. Cons. cap. 64.
 & 69. In quarto luogo quando si stiuano robbe fran-
 gibili, si hanno da assicurare nel posto doue si pon-
 gono, in modo che non si possino mouere, nè scuo-
 tere. In quinto loco se si carica robba à rifiuto,
 come è il grano, & altre vettouaglie, si hà da pro-
 uedere de paglioli al fondo, e di ltoie alli lati, & si
 hanno da ridursi in modo tale che non vacilli il ca-
 rico, perche altrimenti caricando nella nauigatio-
 ne il vento laterale più ad'vna parte, che all'altra
 potria far pericolare il Vascello di abboccamento,
 con la declinatione che farebbe il carico alla parte
 del vento escluso il carrico di sale, perche caricato
 si conglutina, e si constipa, e nulla si muoue.
 In sesto luogo generalmente si hà da auuertire allo
 stra-

io stracarico, perche in dubbio, seguendo l'abboc-
 camento di Vascello si presupone, che ciò ne sia la
 causa, e per stracarico s'intende ogni volta, che
 il Vascello per lo carico habbi le imbrunate al pa-
 nni dell'acque, e peggio se restassero di sotto; ma es-
 sendo l'incenta che resta sotto esse a gala, o supe-
 riore il Vascello, non è mai stracarico. Finalmente
 se si carica robba leggiera si auverti, che deuesi te-
 nere dentro proportionata fauorra. Molte altre co-
 se attinenti à questa pratica si ritroueranno nota-
 te à suoi particolari luoghi, à quali mi rimetto;
 particolarmente al capo seguente, & ad altro di
 scaricamento di merci, la maggior parte del rac-
 conto de quali capi è cauato dagl'vsi maritimi
 pratici gionto il Consolato.

a *Benuen. strac. de Naut. par. 3. nu. 14.*

C A P. XXVIII.

Di conseruare in Naue la robba stiuata.

COnferente è questo capo al precedente, in ris-
 guardo al quale conuiene presuponere per re-
 gola, che il Nauarolo sempre è tenuto restituire a
 chi spetta ogni cosa che sia stata introdotta in Naue
 tale, quale in essa fù riceuuta. Per tanto saluo si-
 nistro, è tenuto diligentemente custodirla. Conf.
 cap. 80.

A que-

A questo fine, deue primamente il Nauarolo, ò suoi deputati, porre la robba altrui sotto coperta in Itiua, e se si dannifica per hauerla lasciata sopra coperta, benchè à caso, ò inpensatamente, è tenuto al ristoro d'ogni danno, Consolato mar. cap. 183. saluo consenso delli Padroni di esta robba, ò se ciò sia occorso per accidente forzoso, à cui non si habbi potuto rimediare; si esclude però quella robba, che non può patir danno, e che si tuole lasciar sopra coperta, non impeditiua di buona nauigatione, come sono le botti di vino, legnami, ferramenti, ò cose simili, quali se bene per alcuno accidente ponno pericolare più di sopra, che di sotto coperta, come se cascassero tagliami, antennami, ò seguisse rubbamento, per assalto: però quando non vi sia patto contrario, il Nauarolo non è tenuto.

II. Non si può in Naue che habbi corridore, collocare in quello robba alcuna che paghi nolo, perche douendo il corridore essere spacciato per poteruisi traghettar liberamente in occasione di qualsiuoglia accidente d'incontro, iui apena se vi puonno porre i corredi, fartie, & altri atrezzi della Naue di facile rimouimento, dal detto cap. 183. peggio poi se vi si ponesse robba à rifiuto, la quale col comouimento rende mala nauigatione, & ne meno in faccaria.

III. Auuertasi che quando il Consolato di Mare dice sotto coperta, si hà da intendere della coperta della

della stiva, & non di quella del corridore che resta sopra; perche al tempo del Consolato ogni Vascello era come sono al presente le Barche d'vna coperta sola.

IV. Deue il Nauicellaro tenere la Naue prouista di gatti, acciò i topi non roffichino, e guastino la robba, e quando in viaggio ne moiano, ò si perdino, è obligato nel primo luogo che tocca prouederse ne d'altri, altrimenti soggiace al danno; e quanto sopra si deffume dal Consolato cap. 183. 61. & 68.

V. Se si caricasse olio deuesi auuertire à riporlo col postame talmente alto dal piano, che di sotto vi possi passare, e ripassare vno de Garzoni di Naue carpone, per andare ad asciugare lo spandimento continuo, che suole causare particolarmente di estate; e deuesi prouedere di risecature di legname, ò sia crusca di tauole da porsi sotto le botte, con che si asciughi simile spandimento: perche l'olio essendo di sua natura penetrante perfora il fondo, e vâ circuendo frà chiodi, e li stacca, & apprendosi le fessure riducono le Naui à mal procinto. Vn simil caso occorse à due Naui Olandesi in diuersi tempi, l'ultimo caso de quali fù la Naue Pace Capitano Henrico di Gugliermo, quale passaua del 1673. da Galipoli, doue haueua caricato d'olio, in Amsterdam hauendo toccato à Liuorno, e trouandosi sopra questi mari andaua à picco con bonaccie per causa di simili perforamenti nel piano; e fù miracolo, che dopò hauere con velami fasciato la Naue potesse
arri-

arriuare in questo porto doue fù solleuato, e si riconobbe doppo lo scarico, procedere il danno da tali perforature, à quali non vi si era badato, & il simile era occorso pochi anni auuanti ad altre Naui Falchenburghesi,

VI. Deuesi anchora auuertire che quando si caricano robbe, le quali habbino qualche natural fettore, ò che ad esse possi soprauenire per causa di riscaldamento, ò altro, non si stiuano vicino à robbe sottili, e fine, perche puonno queste per tal causa patire, ò macchiarsi trahendo à se il fetore.

VII. Si deue auuertire che quando si caricano robbe fine coruttibili, ò frangibili, come sono tutti i dolci casio fino in casse, ouero cristalli, porselette, e simili, è obligato il Nauarolo à dar loro posto proportionato, acciò non patiscano, essendo per altro obligato al danno, nè può sottrarsi, allegando che proceda da naturalezza, ò da accidente, saluo se ciò pruoua concludentemente: la ragion è, perche in questi generi, è tenuto di colpa leuissima, & nell'altre solo di colpa leue; e la leuissima si presume, non così la leue, perche la leuissima consiste in omissione pura, e la leue in commissione: onde in questo caso di robba frangibile, ò corittibile è tenuto vfarui gran diligenza, atteso che il nolo che prende, contiene l'obligo di condotta, è di custodia, sopra del quale articolo vi è vn celebre voto all' Illustrissimi Conseruatori del Dottor Alberto Conti Alessandrino in causa di Benedetto Passano
 contro

contro vn Capitano Olandese del 1681

a. Per Tex. in l. pr. §. 3. §. pr. ff. Nau. cap. 5.

b. Atolm. resol. 64. na. 9. Ciriac. contr. 166. nu. 84. Christ. dec. 6503

per tot. §. plene Emanuel Pegaz.

C A P. XXIX.

Dell' obbligo di manifestare robbe caricate.

Chiunque hauera caricato in Naue robbà, di
qualsiuogli sorte che sia, da condursi per viag-
gio; è in obbligo prima della partenza, ò almeno
in l'istesso tempo che la Naue si parte, denonciarla
allo Scriuano di essa, e farla notare al libro del ma-
nifesto, ò sia cartulario. Così obbliga il Consolato
del Mare cap. 112. & in caso che alcuno occulta-
mente n'hauesse caricato, è non l'hauesse manife-
stata, se vi occoresse danno, nè il Capitano, nè men
la Naue è tenuta ad emendamento alcuno. Di più se
sarà ritrouato in frode, può il Capitano pretendere
che nolo gli piace. Cons. cap. 113. & 254. Di più
se per causa di questa robba non manifestata, seguis-
se alcun danno all'altra, colui che l'hauerà introdotta
resta obligato ad emendarlo à lungo numero, il
che conferre regolarmente con la dispositione della
ragion comune. Di più può il Capitano quando
ritroui in Naue robba in frode di denuncia, benche
non sia seguito danno alcuno renderla in potere del-

3 la Giustitia che la confischi, quando non habbi pagato li diritti con applicatione di parte al riscatto de poveri Schiaui; dal Conf. cap. 184. si escludono però da tale denuncia le robbe di dosso, e di uso
4 delle persone tanto passagieri, quanto marinari che non pagano nolo.

2 *Vt deffum. per Tex. in l. ait praetor §. fi. de vi bonor. rapt. l. videamus §. fin. ff. loc. l. qui occidit §. pr. ff. ad l. aquil. cap. fin. de homic. in 6. l. damnnum 15. ff. de rez. iur.*

C A P. XXX.

Di Poliza di carico.

MEntre che le merci si vanno caricando in Naue, da chi assiste in essa al riceuimento, la qual functione spetta all' aiutante dello Scriuano, è solito per buona regola notarli tutto al libro de boccaporti che tiene il Penese, & il predetto aiutante, dà a chi là introduce vna cartella di reciuo, la quale se bene da per se può obligare il Capitano, & la Naue, come la propria poliza di carico; però perche in detta cartella non si puonno notare tutte le circostanze, e li cose bisognuevoli di notatione specifica, mà essendo all' solo pura nota di ciò che s'imbarca, vien a seruir
4 solo *pro interim*, sin che ne segua da essa la propria poliza di carico. Compito poi l'intero carico si auuisano tutti i Mercanti che hanno caricato, à ve-
nire

nire in alcun posto; & iui di mano in mano si van-
 no cõsignando allo Scriuano i loro reciui, che si con-
 frontano con detto libro di boccaporto, & incontra-
 cãbio se gli dà dallo Scriuano la poliza di carico, in la
 quale estensiuamente si notano tutte le circostan-
 ze essenziali, cioè chi carica, a chi è diretto il ca-
 rico, per doue, per conto, e risico di chi, con
 che nolo, in che consista il carico; se di robba à
 pezo, numero, ò misura, se à rifiuto, ouero di
 colli sigillati, e marcati, con improntarsi in mar-
 gine della poliza i sigilli, e marchi; e se la robba
 caricata v`a con aggrauij d'hipoteche, nel fine se
 ne f`a nota particolare, dichiarandosi per chi sia
 hipotecata, e per quanto, e sotto che forma, in mo-
 do che si ponga tutto con chiarezza; e lo Scriuano
 infilza li reciui, data fuori detta poliza, e la registra
 litteralmente al libro del manifesto, il quale serue
 come l'originale degl'atti de Notari, & il libro de
 Boccaporti, e reciui, opera come la matrice, e la det-
 ta poliza come l'estratto autentico che si dà fuori
 in trè coppie, di che ne siegue la forma.

* 16 . . . à . . . in Genoua Hà caricato col nome
 d'Iddio è di buon saluamento in questo porto di Ge-
 noua M. per conto è risicho di . . . in Barca inti-
 tolata . . . Patron F. di . . . le merci notate à
 pie di questa riposte in balle num. . . . segnate da
 num. . . . sino in . . . marcate della marca in-
 prontata in margine, ben cucite amagliate di cor-
 da, e bollate di lacca rossa nella cucitura con bolli . . .

per balla dell'impronto impresso pur in margine,
 e asciutte, e ben conditionate, entro ogni vna de
 quali si contengono . . . per douere detto Patron
 al F. de medesime balle . . . in l'istessa conformità
 condurre con detta sua Barca in questo suo viaggio
 à . . . & al suo arriuo nel porto di detta Città iui
 ne consignarle al detto . . . ò à chi per lui sarà, dal
 quale fatta la consegna gli faranno pagati per suo
 giusto uolo . . . per ogni balla, & di più la quan-
 tità della sotto notata hipoteca. Dio la salui.

Nota come le predette balle . . . vanno hipotecate à . . .
 per . . . dati à detto M. à cambio maritimo sopra
 le medesime, & di più per . . . utile di detto cambio
 così accordato, e si faranno detti pagamenti in l'at-
 onto della consegna, & della presente, se nè danno
 due altre simili, e compiuto vna, le altre restano
 nulle. Dio le conduca in saluo.
 Io Patron F. sopra scritto affermo quanto sopra pre lo
 numero; nel resto dice essere.

C A P. XXXI.
Di riflessione sopra la poliza di carico.

S I hà da notare, che tutto ciò si carica, ò uà di
 conto, e risico proprio del caricante, ò di quel-
 lo à cui si trasmette, ò di alcun terzo, e conuiene
 far spiccare nella poliza di carico, in quale di que-
 ste tre qualità uada il caricato, per togliere le occasio-
 ni

zioni de' litigij, massime in caso d' infortunij: e se si vuole occultare tale espressione, vi si pone per conto, sine ricordo chi spetta; altrimenti si intende di conto del trasmittente, salvo che il marco delle balle è denotativo di chi sia il marcato.

II. Not. che nelle polize di carico per lo più chi le firma, vi pone la clausola *dice essere*, e si ha da sapere che quel verbo *dice*, non è relativo al recipiente, ma al consignante; cioè che esso consignante dice essere, perche se si riferisse a chi riceve, e firma, dovrebbe dire *dico essere*, e significa che questo ricevitore non approva, nè si obbliga in quello sopra di che cade questa dizione. Onde se è tal firma V. G. circa la qualità, *dice essere*, non si obbliga circa essa qualità, *sic de singulis*. Altri firmano V. G. rispetto alla misura, o vero per la misura, e questa firma esclude l'obbligo d'ogni qualità, & altre circostanze, e per l'inclusione di vna cosa esclude le altre, e così osserua si in atto pratico.

III. Not. che se alcuna di dette clausole riservative cadesse sopra casse, balle, o fardi, quali fossero stati aperti, o aperte, e sigillate, (come segue molte volte a buon fine di meglio stiva, o per alcuno accidente) non ha più luogo; ma deve il Navarolo nell'aprire farne far attestato dell'urgenza che viterà non in dover si aprire, & di quanto vi si è trovato; e se fosse ciò seguito per malitia è tenuto di più criminalmente.

IV. Not. che queste clausole riservative, non puen-

no cadere se non sopra vna, ò due qualità, ò circostanze delle descritte nella poliza di carico, perche se comprendesse tutto il descritto nella di carico, è quantità, qualità, pezo, mizura, e numero, rielce per non apposta, perche abbracciando troppo nulla stringe.

V. Not. che quantonque in vna poliza di carico vi fosse alcuna di dette clausole in fine, non fa che non possi chi caricò prouare l'esistenza, nel quale caso il Nauicellaro nè più nè meno, è tenuto come se non hauesse firmato con detta riserua, il che spesso occorre quando intrauiene vna forzosa partenza all'improuiso.

VI. Not. che le polize di carico si puonno firmare per mezzo di procura, con authentica speciale à poter ciò fare, come si costuma in Olanda, & à Venetia alcune volte, e poi si mandano le polize per via di terra; mà in queste tali vi occorono spesse volte litigij.

VII. Not. che nelle polize di carico non si ponga termine prefisso per la consegna doppo dell'arriuo, nè patto induttiuo di detto termine; perche in questo caso si induce presontione, che per verità non si tratta di caricazione vera, mà finta, à pregiudicio di terzi creditori, e del Capitano della Naue; particolarmente se la di carico contenesse con tanti, che non fossero in sacchetti bollati, e sigillati, poiche essendo la poliza di carico priuilegiata per lo conseguiamento di ciò che contiene, con regresso in la Naue noli,

6. noli, & accessorij, ad esclusione d'ogn' altro credito-
 re, salvo mesate de marinari, come si nota al capo
 di concorso de' creditori: onde si come se alcuno pre-
 sta danari, ouero dà robba al Capitano in vn paese,
 e per ripeterla in altro, oue è diretto, causa vn debbi-
 to ordinario, senza priuilegio nè hipoteca; all'in-
 contro se lo conuerte in caricatione, lo viene à far
 vn priuilegiato à pregiudicio degli altri creditori con
 la preferenza, e non essendo questa finzione pratti-
 cabile se non con appositione, di termine, à dare, ò
 restituire perciò con questo termine si intende po-
 liza di carico finta à discredito del Capitano.
 Le ragioni poi del priuilegio della poliza di carico
 se trouerai al detto cap. del concorso de' creditori,
 & discusso grandemente questo articolo nel Tribu-
 nale maritimo l'Anno 1674. di Decembre, in cau-
 sa di Capitan Benedetto Prasca con li creditori di
 Capitan Bernardo Colombano per voto d'assessore fù
 vn simile credito posto fra Chirografarij, come pu-
 to mutuo, non priuilegiato.

VIII. Nota che se si perdesse alcuna poliza di carico,
 ouero non fosse stata consignata, gionta che sia
 la Naue al discarico, se colui, à chi son dirette le
 robbe caricate, de quali non si troui la poliza, pre-
 senterà lettera di auuiso della transmissione, ò con
 altri mezzi nè darà fumo al Giudice, esso deue per
 Giustitia constringere il Capitano della Naue, à pro-
 durre il libro del manifesto, con quale si giustifichi
 il caricamento. Vero è che potendo essere che
 il transf-

il trasmittente habbi mutato pensiero, e perciò non habbi inuiato la poliza, quando si ritroui però notato l'imbarco, e sua direttiōne nel libro, e si veda che il caricato è venuto à rischio, e conto del riceuitore, senza grahuame d'hipoteca, ò pure supplendo à quella, se gli fa consignare con sicurtà di starne à ragione; e se vada di conto del trasmittente si depone, e se si tratta di robba che pausca si fa vendere, e deporre il ricauato perche tali sono gli vfi de' Tribunali in questi casi.

IX. Not. che se al contrario viene la Naue con robbe dirette con poliza di carico, di cui sempre il comandante di Naue ne ha vna, & al luogo della consegna, in cui si ritroua il riceuitore, nè altri per esso, fatta la dovuta diligenza per ritrouarlo di commissione del Giudice, al quale in questo caso il Capitano ha da mandare, la deve deporre in dogana in credito suo, e dar auuiso; quando non possi aspettare la risposta, la deuala al Tribunale, che da tiene in deposito, e quando sia robba che si fa vendere, e resta in deposito il ricauato per darli à cui spetta con tener scrittura d'ogni cosa. Altre cose attinenti in qualche modo à questa materia sono trasportate al capo di concorso de' creditori.

a Per et que notat. Gratian. discept. 500. cum decis. ibi registrata nu.

b. Arg. l. cum prator. 12. ff. de iud. Bera. cons. 56. nu. 26. & 74. nu. 32. lib. pr. & D.D. passim.

c. Ex addno. per Manu. de sac. obiq. lib. 10. nu. 20. & 74.

3. nu. 10., & 11. per tex. in l. 2. ff. si cer. per.
d. Ut desum. per tex. in l. pr. ff. nau. caup. Bald. in l. dissoluto de
condit. ex leg.

C A P. XXXII.

Di Cambio Maritimo.

DOppo che la Naue è ben all'ordine, e stà cari-
càdo in termine di speditione, tanto il Capitano,
quanto gli Effercitori, e Mercadanti che caricano,
& i Marinari prendono danari à cambio maritimo;
però il Capitano, & Effercitori, ò l'vno, ò gli al-
tri prendono per lo più sopra corpo, e noli, per vl-
timo espedimento anchora, (di cui si tratta al suo
capo,) e ne fanno negotio, perche prendono con
vantaggio di due, in tre per cento meno degli altri,
& i medemi danari, distribuiscono poi à detto cam-
bio, à Marinari, e Mercadanti, che imbarcano al
corso corrente, & auanzano quelli due, ò tre per
cento, hauendo il pegno in Naue: il che se si possa
fare in buona coscienza mi rimetto per non fare del
casista: gli altri poi prendono sopra robbe, e merci
che caricano, poiche chi dà danari à questo titolo,
per li primi, si assume risico sopra il corpo della Na-
ue, suoi accessoriij, e noli da farsi; delle quali cose
quelli ne puonno disporre, e chi li dà agl'altri se ne
assume il rischio sopra quanto imbarcano, di che
essi pure ne ponno disporre; nè altra forma si
tiene per questi cambij; e quando il Capitano, ò
Effer-

Effercitori imbarcano robbe, e merci di proprio conto, puonno prenderne all' vn, e l' altro modo giontamente, perche hanno la dispositione dell' vna, e l' altra materia, e chi li dà, hà hipoteca più ampia. Gl' altri hanno solo hipoteca nelle merci, & de primi, si intende che prendino in vso di prouigioni, e bastimenti per la Naue, de secondi per soddisfare la valuta delle robbe che imbarcano: per quanto poi si conuertissero in altri vfi, non lascia di essere cambio maritimo. E perche vi sono anchora di quelli che prendono danari à questo titolo per non correre tanto rischio sopra il fatto loro; perche, fatto conto de costi per assicurarsi, de rilasci per scuodere anticipatamente in caso de sinistri, del rischio di mali assicuratori, de dispendij, gabelle, & altro per farsi assicurare, i vantaggi che hanno le buone lettere negl' vtili del cambio, e l' auere in suo potere il danaro, che in tanto pendente il termine del cambio vanno contrattando; torna loro più ad vtile prendere capitale à questo titolo, & assicurarsi indirettamente, che farsi assicurare direttamente. Questo contratto hoggidi, è il più frequente che si pratici nelle Città, e Paesi di Mare, mà per quanto sia assai praticato, e però sin à qui stato poco inteso da praticanti, mento *actiue*, che *passiue*; e Dio sa se questa intelligenza che alcuni schiuano d' habere, non tornando loro à conto saperne di vantaggio, sia di gran pregiudicio alle loro coscienze; perciò mi prendo pensiero in questo luogo di darne qualche istruzione pratica.

Dico

Dico dunque che l'origine di questo contratto, è
 molto antica, perciò di essa ne fanno espressa men-
 sione le leggi tanto Ciuili, quanto Canoniche; ma
 di forma, o più tosto di riforma, è moderno: onde
 ne formularij de contratti non si ritroua esteso.
 Per cognitione di esso incominciando dal nome, e sua
 definitione: deuesi sapere non essere altro, se non vn
 contratto di danaro tra ietio, quale alcuno dà a suo
 rischio ad vn altro, per valersene in traffichi oltre
 Mare. Per altro modo, e vocabolo, si nomina
 danaro dato ad vfura nautica, perche quello che lo
 dà prendendo dal riceuitoré nella restitutione qual-
 che cosa più del capitale, in riguardo all' vfo del
 danaro, e pericoli che si assume, così per patto frà
 loro, questo sopra più propriamente è vfura, e la
 quale quando sia lecita, è illecita l'espòngo in ap-
 presso. La causa poi per la quale i nostri antichi
 l'habbino denominato cambio, altra non è, nè può
 procedere da altro, se non che essendo stato intro-
 dotto per sussidio de trafficanti in negotij oltra ma-
 re, chi daua il danaro, l'auueua da rimborsare, o
 farlo riceuere altrove; e si come questa moneta era
 differente da quella del rimborso, perciò questa
 contrattatione si denominò cambio, dal cambiare, e
 si denominò maritimo, perche si dà per oltre mare,
 & il cambio di terra tale parimente si nomina,
 perche si dà per negotij in le fiere di terra.
 Gli Oltramontani che più, e meglio d'ogn'altro pratti-
 cano questo negotio definiscono che sia vn guada-

gno, che si fa col danaro dato da traghettarsi, in ri-
 compensa de pericoli che si assume il datore. **M**à
 perche chi accettasse questa diffinitione, inciamparia
 direttamente nella prohibitione de Sacri Canonib, e
 da quali viene dannato questo emolumento, dicen-
 do, che chi somministra questo danaro prenden-
 do, e fa alcuna oltre la forte per la causa del pe-
 ricolo che si assume, egli è vn usurario. Onde
 per schiuar questo incontro alcun Dottore non
 ha mancato di dire, che á quella constitutione ca-
 nonica vi manca vn non, come a dire, secondo la
 loro opinione, non è usurario, & in questo modo
 il prohibito si prende da essi per concesso. **M**à per
 verità questa è vna sinistra subintelligenza, e si trat-
 ta d'vna usura dannata, che per tale la intendono
Tutti i Canonisti: **S** Mà ogni cosa douendosi pren-
 dere con moderatione, è non potendo reggerfi la
 contrattatione maritima senza tale cambio, e quel-
 la dando quasi l'essere alli paesi di mare che per
 altro sariano spelonche, tanto più essendosi rino-
 uata questa specie di cambio in paesi ne quali per
 nostra fatalità, non si offeruano le constitutioni
 Pontificie; e conuenendo per necessitá continuare
 commercio in quelle parti, restandoli di qui, grauati
 con tal cambio, se non potessero reintegrarsene al-
 troue, e contracambiare si rouinerebbe il comer-
 cio: Pertanto tutto il ponto consiste in sapersi siuer-
 tare con questo cambio. In ordine á che conuiene
 costituirui le sue regole, e forme da praticarlo che
 sono.

sono le seguenti approvate communemente.
 Questo contratto di cambio marittimo ha da partici-
 13 pare come vn composto di tre contratti tutti lec-
 citi. Il primo è vna esposizione di danaro in par-
 14 ticipatione dell'impiego da farsi con esso, perche
 chi lo dà sù corpo, e noli, presupone lo debbi impie-
 gare in bastimenti, e prouisioni della Naue; chi lo
 dà sopra robbe, e merci presupone lo debbi impiega-
 re in compra, e vendita, ò baratte di merci, dall'vn,
 e l'altro de quali impieghi hauendosi secondo la
 presupositione à cacciar vtile chi prende il danaro,
 ò *implicite*, ò *esplicite* viene à partecipar con il da-
 tore, ò sia cambista in quello impiego *pro rata*
 della somma data. Il secondo contratto, è di vna
 implicita vendita, che fa il datore al riceuitore,
 dell'vtile che *pro rata* li spetteria nella participa-
 15 tione assignata per vn tanto, per togliere l'obbligo
 del rendimento di conto, il qual contratto pure è
 lecito, & approvato, & è, secondo il parere de Dot-
 16 tori, come la compra, e vendita dell'euento del get-
 to d'vna rete fatto da Pescatori. Il terzo contratto
 finalmente, è di assentione de risichi, come assi-
 16 curatore che si fa il riceuitore del danaro à que-
 sto cambio, il qual pure contratto è lecito, approua-
 to, e cotidiano. *b* *ib* *omg* *li* *Robustissimo* *al* *cho*
 Queste tre conuentioni dunque si riducono in vn con-
 tratto, nella forma che in fine di questo capo si es-
 pone, essendo compatibili, & vnibili insieme, e
 17 l'vnione, è licitissima, se tū non sgarri il ponto
 nel

nel modo, e nella quantità dell'utile, potendo facilmente seguire questo sgarramento con assumerti meno rischi del conueniente, mentre per naturalezza di questo cambio ti deui assumere tutti i fatali, & accidentali, ò sia fortuiti; e se la portione dell'utile accordato concerne tutti li detti rischi che sono otto, de quali tratto al suo capo, e tù, te ne assumi tre soli, benché siano i più contingibili, il 18 contratto non è lecito. In proua di che riguarda che gli Oltramontani (se non cambiano stile) non prendono à proportion de tempi, viaggi, e qualità di Vascelli, niente più di tè; e pur si assumono tutti li rischi. In quanto poi alla rinoncia dell'utile, ò danno per l'impiego, auverti che è facile l'inciampare in grauarfi la coscienza in due modi. Il primo riguarda in vendere più del giusto, particolarmente se trascendesse la metà, che se bene non si può accertare *nec pro, nec contra*, riducendosi ad vn arbitramento; però *valiter, & qualiter* lo puoi riscontrare. Il secondo se per sorte vedesti che per alcuna contingenza il riceuitore non hauesse potuto impiegare, ò tutto, ò parte e tù niente di meno non moderi l'utile à proportion, e da lui scuodi quello non si è potuto impiegare; in quella conformità che se comprandosi il getto di rete nel cacciarla si strappasse, mancando la causa, manca l'effetto: onde questo contratto riesce assai pericoloso per la coscienza, & à chi male l'ha maneggiato, io in anni cinquanta e cinque di queste pratiche, hò veduto fatal-

talmente andar loro in perditione ogni cosa, e la
 lor prole mendicare. Nè vale il dire che li nauigan-
 ti non li prendano, perche questa, è vna misera scusa
 di tutti gli vsurarij. Per questo vfa circospettione
 senza ingordigia.
 E se si replicasse, poterli lecitamente prescindere da
 questa vnione di trè contratti, è folo hauere per
 oggetto i risichi che si corrono, e non inciampare nel-
 la prauità vsuraria dannata da Sacri Canon, pon-
 derando che al tempo di questo decretale di Grego-
 rio Nono Sommo Pontefice, le di cui parole sono:
Nauiganti, vel eunti ad Nundinas, certam mutu-
ans pecunie quantitatem pro eo quod suscepit in se
periculum, recepturus aliquid ultra sortem usura-
rius est censendus: i risichi erano triuiali, e non
 di graue pericolo, & al contrario hora, douer ces-
 sare la forza di questa constituzione con la muta-
 tione de tempi, quali hanno dato causa de risichi
 più graui, & in maggior numero d'all'hora, e sen-
 za questa contrattatione non poterli stare, perche
 faria pazzo, chi arischiasse il suo danaro senza mer-
 cede per causa de pericoli che hà da correre. Onde
 alla misura di quelli poterli lecitamente prender
 vn tanto, come pare habbi anchora insinuato qual-
 che legista, e moderno Theologo.
 E se dicendo tù che; si come non è riprouata l'afficu-
 ratione attiuua con quale si prende il costo di essa af-
 ficuratione in principio, perche farà prohibita
 l'afficuratione passiuua d'anticipatione del danaro al
 nauiganti

nauigante acciò se ne ferui con douere nella repetitione il cambista scuodere l'emolumento dell'assontione de pericoli? essendo in sostanza *idem per diuersa*.

Rispondo consentendo, che à proportion de risichi maggiori, e più graui, che si corrono nauigando, più nè presenti, che negli àdati secoli, & per la necessità della contrattatione si possa *citra mutuum*, mà per via d'vna pura assicuratione passiuua prendere vn moderato vtile *ad mensuram* de risichi assonti come prezzo del pericolo, alquanto più del costo ordinario dell'assicuratione attiuua perche finalmente hai l'incomodo della priuatione intermedia del tuo danaro nè ciò viene riprouato da Theologi: Non volèdo però tũ assumerti tutti i risichi che si assumono gli assicuratori nella propria assicuratione attiuua, mà di otto, solo trè, e prendi più vtile di quelli,

23 non sò come ti possi saluare da non inciampare in prauità vsuraria; perche tũ non solo non offerui l'egualità, che pure offeruano gli Oltramontani, mà àchora rouini per lo più quel riceuitore il quale for-

24 zatamente prende il tuo danaro, e te lo prouo.

Dai cento ad vno Patrone di Brigantino per vn viaggiodi mesi quatro per Sardegna, che è di maggiore rischio degl'altri, per riscuotere finito il viaggio cento, se bene si terminasse prima delli quatro mesi, è più quatordecì per l'assontione degli trè risichi; è se il viaggio durerà più vuoi riscuotere vtile maggiore à proportion del maggior tempo, e non
prendi

prendi meno se in tempo più breue tornerà, nè moderi li detti trè risichi con esclusione di auaria è gettito, di quali discorro à lor capi; & in vn anno si ponno commodamente fare trè in quattro di questi viaggi, e si può guadagnare la metà più del capitale in questo tempo: Hora considera che se questo Cambiatore caricasse col tuo danaro ò Cambista pietre alla caua, mà per esse pagasse li diritti dell' estrattione, noli, censarie, mancamenti, porti per imbarco, e disbarco, & altre spese, e giunto à saluamento per l' introduttione pagasse le gabelle, magazeni, & esitasse le pietre come merci fine, e ne riportasse altre, con altrettante spese necessarie, giunto il suo bifogneuole mantehimento, con pagar à tè li quatordecì per cento ogni quadrimestre; Che colui tiri l' auãzo. Vedi dunque che tũ soffochi quello nella sua indigenza, non offeruando le egualità, e lo fai ladro per forza, perche senza rubbare non può resistere, e tũ non puoi schiuare la denominatione di vn Ebreotto del capello nero.

Concludo finalmete, che se vuoi fare questa contrattatione di cambio maritimo, per vna assicuratione passiuua, conuiene che ti assumi tutti li risichi, e fatali, e non li limiti à trè; molto meno moderando questi con escludere auaria, e gettito da loro. Conuiene anchora che tũ offerui vna egualità proportionata, à luoghi tempi, e qualità de Vascelli, di che non si può dare certa regola, mà conuiene che la essamini frà tè per non grauarti. Se dopoitũ vuoi as-

consumerti solo trè rischi etiam con l' accennata esclusione non lo puoi fare, se non con la implicita unione delli trè narrati contratti, co' quali soggiaci al temperamento dell'utile nè casi sopra espolti: la quale unione di trè contratti in vno, è authorizzata da authentiche legali gravissime, & abbracciata comunemente in modo che non vi è circa essa più da

dubbitare. Segue la forma di questo contratto di cambio marittimo secondo l' uso corrente.

✱ In Genoua, Patron B. patrone gigante in Mare la Barca intitolata di portata di sufficiente hora nel presente Porto, spontaneamente dichiara per questo manoscritto valituro come publico Instrumento di hauerne riceuuto in contanti da C. qui presente, & alla presenza de Testemonij infra scritti scudi. quali glieli dà conforme esso Patrone C. li riceue per titolo, e causa di cambio marittimo, sopra corpo, e noli, e corredi armamenti, & apparati di sudetta Barca per vn anno, da cominciare a dentro del quale termine obin quanto sudetta somma, possi nauigare in qual si voglia parte del Mondo con detta Barca a suo beneplacito, a rischio, e pericolo per detta partita di esso C. quanto però di Mare, Corsari, e Fuoco; e esclusa da questi auaria, e gettito, spettando ogni altro rischio al detto P. B. il quale promette a detto

C. finito detto anno quando non sia in viaggio; altri-
 mente finito detto viaggio, al suo arriuo qui, di cui si
 stia al giuramento di detto C. restituirli detto capi-
 tale, e pagarli di più il suo vtile di cambio mariti-
 mo, che si accorda à . . . per cento à ragione d'vno
 anno, & alla rata, per quel che tardasse più à ritorna-
 re, e ciò per di lui portione del beneficio dell'im-
 piego, e costo de rischi affonti, & ogn'altra cosa
 li possi spettare, dedotto ogni danno, e spese, se ve-
 ne fossero, de quali vtili esso C. si accorda ne debba
 hauer guadagnato la terza parte di quattro in quat-
 tro mesi, de quali non ne correrà più rischio, mà
 resteranno ad ogni rischio di detto P. B. che quanto
 sopra promette offeruare, e non contrauenire sotto
 obbligo di sua persona, & hipoteca de suoi beni
 presenti, e futuri, & in specie di detta Barca, quale si
 costituisce tenere, e possedere à nome, e conto di
 detto C. fin à che compitamente l'habbi sodisfatto
 di quanto sopra: in fede di che la presente con altra
 simile faranno firmate di propria mano, e letteratu-
 ra di detto Patrone B. alla presenza di M. N. O. quali
 pure come Testimonij sotto di esse si firmeranno.
 Dio la salui.
 Occorendo far simile ricatto sopra robbe, e merci,
 ouero aggionger patti, seruiti di questo methodo
mutatis mutandis; mà per togliere le dispute po-
 niui sempre il patto, che seguendo sinistro, (che
 Dio nol voglia) dell'esistenza di esse merci, detto
 Patrone se ne stia al tuo giuramento.

- a *Sub rub. ff. & C. de Naut. fœnor. & in cap. nauiganti ex. de vsur. vid. Leotard. de vsur. q. 23. per tot.*
- b *Sic desum. per tex. in l. pr. ff. de naut. fœn.*
- c *Per alleg. tex. in dicto cap. nauiganti.*
- d *Sic desumit Io: Lucen. de iur. mar. lib. 2. cap. 6. n. 2.*
- e *Cap. fin. extr. de vsur. Leot. dicta quest. 23. nu. 20.*
- f *Fachm. contr. iur. lib. 2. cap. 8. & alyciati per d. Lucen. l. 6.*
- g *Citati ab alleg. Leot. dicto cap. 23.*
- h *Ex Felic. de soc. cap. pr. sub. nu. 2. Rot. Gen. de merc. dec. 58. Gomez. var. resol. tom. 2. cap. 2. sub. nu. 7. Leot. q. 72. nu. 19. Anton. Dian. resol. moral. par. pr. cap. 37. & id. Leot. q. 31. num. 12. & 13.*
- i *Cibal. in trac. de vsur. lib. 2. cap. 4. art. pr. nu. 2. & Lucen. de iur. marit. lib. 2. cap. 4. sub. nu. 5.*
- l *Nonissime Emin. de Lucc. de vsur. disc. 3. nu. 3. & de deb. & cred. disc. 111. nu. 8. Rot. dec. 369. nu. par. 19. recen. q. quid. antea dixerit Grat. discep. 589.*

C A P. XXXIII.

Di riflessioni sopra il cambio maritimo.

I. Not. che quando in questa qualità di contratti non si esprimono i tre rischi detti di sopra, s'intende che il Cambista li corra tutti, perche sono quasi connaturali di questo contratto, ^a e così fù praticato del 1679. in causa di Capitano Gio: Battista Humana; e per l'istessa ragione se non si dice espressamente, escluso auaria, e gettito non s'intende esclusa, non ostante il solito, poiche la consuetudine non cade in pratica non ragioneuole.

II. Not. che l'attione competente al dattoe contro il riceuitore, per la restitutione della forte, e pagamento delli vtali accordati, procede à conformità

3 di vendita, e compra, vendendosi l'utile da vna
 parte, e la saluezza dell'altra: perciò in caso di tar-
 danza vi entra l'obligatione dell'interesse mer-
 4 cantile in terra, per modo di ricompensazione senza
 protesto. *b*

III. Not. che l'utile di questa negotiatione di cambio
 marittimo, non essendo altro che prezzo, come si
 é detto sopra, & altroue, nè siegue che se per forte
 il riceuitore non potesse per alcuno accidente forzo-
 fo far impiego alcuno, ouero nauigare, non è
 5 douuto l'utile accordato perche si accordò à quelle
 contemplationi, & in ogni caso si deue moderare. *c*

IV. Not. che questo contratto per l'affontione de pe-
 ricoli dalla parte del cambitta contiene vna intrin-
 seca conditione, di non potersi domandare solo
 constando che il Vascello sopra quale si corre, ò
 per vn modo, ò per l'altro delli due esposti, sia ri-
 6 mafo in saluo nel viaggio, ò termine accordato in
 tal contratto; *d* per ciò chi vuol ripetere con l'v-
 tile, e tenuto di ciò farne proua, acciò resti purifi-
 cata questa conditione: Si come al contrario nella
 assicuratione attiuua sè l'afficurato vuol scodere in
 caso di sinistro, è tenuto à prouare tal accidende di
 sinistro occorso ne limiti, nè quali si correua il ri-
 7 fico, in conformità dell'esposto al capo di afficu-
 ratione, perche ogn'vn di questi ne suoi termini è
 Attore, e questa conditione, è qualità sospensiuua,
 8 è non rissolutiuua, perche la legge in vna, & il pat-
 to in l'altra sospende in tanto l'attione, e non la ri-
 folue.

solue con alcuna p̄sontione: e perciò vi si suole porre patto che del ritorno in saluo, se ne stia alla dichiarazione con giuramento del cambista, il quale patto *de iure* è lecito. *ff. de iur. iur. l. si quis in solutio*

V. Not. che quando il cambiante si obbliga con la Guarétigia per debito confesso, il Notaro ottorgante l'Instrumento non può dar fuori la licenza, o mandato del debito, venuto il termine, *ex officio*, quando che non vi sia questo patto del ritorno à saluementò da starsene à tal dichiarazione; altrimenti si vada dal Giudice al quale spetta, con citatione del debitore ad opponere, perche non si debba rilassar detto mandato, o licenza in esecuzione di tal D. C. stante tal ritorno del quale se ne dà olo proua. *ff. de iur. iur. l. si quis in solutio*

VI. Not. che molte volte dandosi danari à cambio marittimo si à tempo, come à viaggio, prescriuon si i limiti locali, dentro de quali si vuol correre il rischio, e non oltre, il che stante: si ricerca hora, se per forte il debitore del cambio trascendesse uolontariamente à suoi fini quei limiti, e ritornato dentro sinistrasse, per conto di chi saria il sinistro, e danno? Rispondo distinguendo: se il cambio, non è per viaggio determinato, non è di conto del cambista, perche non è quel viaggio accordato; e così fù deciso l'Anno 1670. per il M. Giacomo Riuarola in causa con P. Francesco Groppo, ma non fono douuti gli vtili: se si tratta di tempo determinato, è di conto del Cambista, concorrenti
doui

do doui luogo, e tempo, e quando la declinatione oltre i limiti procedesse da accidente forzoso principato ne limiti, come vna caccia de Corsari, borasca, e simili, il sinistro è come se occoresse fra i limiti, attendendosi l'origine.

VII. Not. che si come per lo nostro Statuto l'afficurato può scuodere tutta la quantità afficurata in caso di sinistro, doue non vi sia danno eccedente la metà, & rinonciare l'implicita l'assecuratore; al contrario eccedendo la metà può l'afficuratore dimandare che si faccia questa rinoncia, poiche il Cambista propriamente è afficuratore, & il Cambiante l'afficurato: questo caso l'hò veduto porre à mezzo, e controuertere, mà à mia notitia non è mai stato deciso. La mia opinione è stata, che trattandosi di cambio continente il trino contratto, non habbia luogo questa pretensione di rinoncia, poiche la regola è, che la legge, che dispone in caso puro, non hà luogo nel caso misto, e molt'altre che si potriano adurre nell'altro caso di cambio continente pura afficuratione positiua benissimo si può praticare.

VIII. Not. inforgere non mediocre difficoltà; se quando viaggiando alcun Vascello, che hà dentro merci grauate di cambio maritimo sinistrasse, con perdita d'ogni cosa, possa il Cambista, astringere il Cambiante à giustificar la esistenza *de tempore* del sinistro di robbe, e merci che fossero per di lui conto nel Vascello sinistrato, sopra le quali cadesse il
risi.

rischio del cambio, ouero se questa e sistenza, si deb-
 ba presumere senza tal proua, à fine di riscontrare
 se questo cambio habbi hauuto luogo, ò nò.
 Questa controuersia più volte mi è venuta in atto prat-
 rico, particolarmente del 1681. per Patrone Pas-
 qualino del Moro, & del 1689. frà Batifora è Ga-
 ribaldo: in vna, è l'altra hò sostenuto la negatiua, e
 16 pure preualse l'affirmatiua; è però vero che essen-
 do il Batifora ricorso al Serenissimo Senato ot-
 tenne reuisione di sentenza per decreto in Cancel-
 laria del M. Carlo Mascadi riportato in causa. Le ra-
 gioni per l'vna parte, e l'altra, sono assai, le hò date
 in Stampa, & il riportarle qui riesce di troppo intri-
 co, solo vi serui, che non si è veduta mai, fuor di dette
 due cause, nè qui, nè altroue à mia notitia (che pur
 lo saprei) tal pretensione, almen tirata à mezzo, *re*
amplius non integra cioè doppo il sinistro, quando
 che al ritorno à saluamento hauria astretto il rice-
 uitore al pagamento dell'utile con presuppositione
 dell'esistenza, e non faria stato luogo à prouare in
 contrario.

IX. Not. che se alcun Patron di nauigatione prende
 qualche somma à cambio maritimo sopra merci di
 suo conto, non può però obligare per questo cam-
 17 bio il Vascello che nauiga; solo quando vi ha-
 uesse alcuna portione di participatione, può hipo-
 otecar quella, nè anco à fine di darli nolo, non essen-
 18 do egli proposto alla nauigatione; i mà se fosse
 preposto all'vna, e l'altra fontione lo può fare, e co-

si

si fu deciso l'Anno 1665. in causa fra Capitano
Pantaleo Giusto, e Gio: Battista Bacigalupo.

X. Not. che in questo contratto di cambio marittimo,
se per sorte vi fosse la confessione *de recepto* inanzi
l'otorgatione, non si può però dentro del biennio
dedurre l'eccezione della non numerata pecu-
nia, come alcuno di già in questo caso ha preteso
perche questo contratto, non contiene mero mutuo,
come sopra si è esposto, per qual mutuo puro proce-
de questa eccezione, e per la dote solamente.

XI. Not. che quando si danno danari à cambio mari-
timo per tempo indefinito, e così à beneplacito
dell'vna; ò l'altra parte, il debitore può restituire
il capitale con l'utile decorso, ogni volta che vuol
fatto però alcun viaggio; al contrario il credi-
tor può ripeterli anchora quando vuole: conuien però
che l'vno è l'altro si interpellino in scritto, cioè quel-
lo con intimare il deposito del danaro, & questo
che cessa il rischio, valendosi della forma esposta nel
titolo di protesto per le ragioni iui adotte.

XII. Not. profecutiivamente alla precedente intimatio-
tione, che se il ricevitore del danaro à cambio ma-
rittimo, haurà data sicurtà con la solita rinoncia in
virtù di cui si fa esso sicurtà principale debitore,
non basta che il datore che vuol ripettere facci det-
ta intimatione, ò protesto al fideiussore sudetto co-
me alcune volte qualcheduno erroneamente hà pre-
supposto poter fare; mà conuiene che in tempo habile
l'intimi al principale; & in scritto imperciòche la si-

curtà non rappresenta il principale, nè hà persona
legitima per esso, il che procede anchora quando due,
ò più fossero obbligati *in solidum* perche fatta l' in-
22 timatione à vno, essendo atto giudiciario non pregiu-
dica l'altro, salvo patti in contrario; ma se
fosse fatta al principale, pregiudica le sicurtà, perche
il debito è di quello perciò questo atto si hà da con-
sumare in quello.

XIII. Not. che data che sia vna certa quantità à cambio
maritimo con determinatione di viaggio, e di tem-
po insieme, come spesso occorre, il rischio, termi-
nato però il tempo, benchè non fosse determinato
anchora il viaggio, sempre corre fino al ritorno, con
emolumento alla rata del tempo, quando pure so-
23 pra ciò non vi sia patto, come per lo più vi si
pone, se però non sia in contrario. Questo ponto fù
acerrime controuerso l'Anno 1661. nel Tribunale
maritimo, frà Gio: Battista Fascie, e Gio: Battista
Sauignone per Vascello finistrato doppo il tempo,
ma prima del ritorno; e per quanto fosse condan-
nato il riceuitore à restituire al datore il capitale,
& utili, però essendo ricorso il condannato al Sere-
nissimo Senato per prouigione, à benigna persua-
sione si ricordarono. Le ragioni *hinc inde* furono
molte, e ne furono fatte stampe frà quali vna preual-
se contro al deciso, cioè che l'oggetto, e fine princi-
pale pel quale fù dato, e preso il danaro del cam-
bio, e sempre il viaggio, e non il tempo, il quale è
24 posto come accessorio; e se il datore, ò cambista

non corre i rischi affonti per tutto il viaggio non si adempisce il fine al quale fù dato, e riceuuto il danaro, e cessa l'oggetto principale del contratto; perloche douria cessare il contratto. Mà perche naturalmente non può cessare solo *re integra*, la quale non è più tale, mentre è seguito l'adempimento del corso de rischi dell'andata, e fin all'ultimo momento del tempo accordato, consequentemente non essendo questo contratto più reducibile al pristino stato conuiene che confumi fino alla metà dello scopo, e fine principale, che è il viaggio, e non dell'accessorio che è il tempo; che perciò non si hà da intendere stato apposto solo per dilattatione dell'utile. ^m

XIV. Not. se, data che siasi vna quantità à cambio maritimo à tempo determinato, ouero à beneplacito, con che l'utile sia guadagnato ogni trè, ò quattro mesi, e non si accordi del modo del pagamento di detto utile, ò del di lui rischio, scadesse il termine che il Vascello fosse in viaggio, come si debba regolare il Cambista. Rispondo che se doppo lo scadimento il debitore farà ritornato per forte al posto doue è il creditore, questo detto utile non corre più rischio, e quello è in mora è sottentra l'interesse in terra. Il simile procede se hauesse tocco in parte doue potesse cautamente lasciarle, e rimetterlo; per altro non essendo tal utile ancor disunito dal capitale, ne continua il Cambista il rischio come del medesimo capitale.

XV. Not. che per l'istessa ragione, nel cambio à beneplacito, se il debitore fosse interpellato dal creditore di non volere più correre rischio, e la Naue fosse in viaggio, non per questo cessa incontinentemente il rischio, mà passato vn termine proportionato ad arbitrio di vn retto Giudice, dentro al quale il cambiante si sia potuto prouedere, ò con assicurationi, ò con auisi, ò in alcun altro modo di cautela.

XVI. Not. che regolarmente non si può prendere danaro à cambio maritimo sopra robbe, e merci, oltre i due terzi del valente delle medesime merci, ouero dal partecipe sopra corpo, e noli, di più di due terzi di quel che esse importano; altrimenti seguendo sinistro si può presumere essere ciò stato fatto con dolo.

XVII. Not. che quando sia stato fatto alcun cambio senza determinatione del principio, dal quale cominci il rischio, esso principio s'intende dall'atto che il Vascello, sopra quale si corre, hà fatto vela per la partenza.

XVIII. Not. che se dato si fosse danaro à cambio suddetto, à termine prefisso, senza accordo di quanto, in quanto tempo si vadino guadagnando gli vfi, fornistrando il Vascello sopra quale si corre, dentro di quel termine, non sono douuti gli vtili alla rata del tempo, come è douuto per ogn' altro interesse.

La ragione ella è, perche come si è veduto sopra, questo cambio contiene conditione di douersi, se la

Naue farà rimāsa salua fca' limiti accordati, la qual
 29 conditione non potendosi purificare, cessa l'attio-
 ne, & anchora perche se il cambiante perde il fondo
 col sinistro non può di più restare grauato con do-
 uer pagare l'utile che non ricaua.

XIX. Not. anchora che quando si pattuisce vn utile
 efforbitante, sopra qualche capitale di cambio mari-
 timo, (la quale efforbitanza si riconosce dalla qua-
 lità de viaggi, Vascelli, luoghi, e tempi) il Giudi-
 ce lo può moderare, e ridurre à termine di ragione.
 30 Come si fa all'interesse corrente togliendone l'ec-
 cessiuo come ingiusto.

XX. Not. finalmente, che quando vn Patrone di Bar-
 ca, ò Naue prende sopra corpo, e noli, ò anchora
 sopra merci come nationale d'vn paese, quale come
 si è veduto altroue, essendo obligato nauigare con
 bandiera di quel paese, mutasse viaggiando detta ban-
 diera, prendendo, patente, & insegna d'altro Prin-
 31 cipe, ò non facendosi riconoscere per nationale
 della qualità con cui prese il danaro, e per tale di-
 uersità d'insegnar li occoresse sinistro, resta detto si-
 nistro per conto di elfo riceuitore, e non del datore.

a *Vt desum. ex l. pr. 3. & 5. ff. de naut. fen. & ex Stat. de secur. §. asssecurationes.*

b *Per Tex. in l. Iulianus 14. §. ex venditione, & per l. curabit ff. de act. empti. & vend.*

c *Per Tex. in cap. 60. ex de appell.*

d *Per Tex. in l. fenerator & l. periculi ff. de Naut. fen. Rot. Genuen. dec. 63. nu. pr. Leot. de r. sur. quest. 23. nu. 16.*

- e Vt per allegatum Tex. in d. l. fenerator de naot. fen. firmat idem Leot. dicta quest. 23. num. 16. Castil. in trac. quotid. quest. lib. 4. cap. 109. nu. 5. 6.
- f Ex Surd. dec. 10. nu. 77. Oxas. dec. 8. nu. 3.
- g Sic firmavit Rot. Gen. in terminis assicurationis dec. 25.
- h Vt innumeris fere authoritatibus firmat Surd. dec. 329. n. 3.
- i Per Tex. in l. pr. §. 2. in fin. ff. de exerc. actio.
- l Per Tex. in l. generaliter & l. in contractibus C. de non num. pecun.
- m Per Tex. in l. fenerator ff. de Naut. fenor.
- n Sic notat. Io: de hau. in suo Come. Nau. cap. 2. n. 30.
- o Per Tex. in l. 3. ff. de Nau. fen.

C A P. XXXIV.

Del contratto di acomenda, & implicita.

ALtro contratto attinente alla contrattatione maritima, & in queste parti più che in ogni altra vsitato, per quanto hò potuto offeruare, egli è l'Acomenda, & Implicità, delle quali il nostro Statuto ne hà fatto vn capo particolare. La Acomenda non è altro, che vn negotio affonto da alcuno, con danari ò robbe hauute da altri, da trasportarsi oltre mare in alcuna parte, ò parti da essitarsi dall'Acomendatario, di conto dell'Acomendante, per douerne riportare il ricauato, con participatiene nell'utile, fecondo i patti loro, in modo però che non si introduca focietà, e questa è sostanzialmente l'essenza dell'Acomenda ricauata dalla dispositione statutaria, & vso còmune: e se bene pare che stante la participatione sopradetta si introduca vna specie di compagnia frà l'Acomendante, & Acomendatario perche

vno.

• vnò ponga il capitale, ò sia fondo, e l'altro l'opera con
 2 ripartimento dell'utile, quale accordo induce giu-
 ridicamente compagnia; però nella compagnia il
 dominio dell'effetto esposto, si fa commune à com-
 pagni, e perdendosi ogn'vno deue sentire del dan-
 no, e chi l'amministra ciò fa come di cosa propria.
 3 Al contrario l'Acomendatario amministrandola co-
 me robba dell'Acomendante quale la può consegui-
 4 re come sua, e preoccupare ouunque la ritroui, per
 emolumento della sua amministrazione prende
 quel incerto accordato.

L'Implicita poi, ò sia Impiotta non diuersifica dall'A-
 comenda in altro, se non che chi l'amministra pren-
 de per sua mercede vn'accordata prouisione di vn
 5 tanto per cento sopra l'accrescimento del fondo
 della medesima impiotta, quale prouisione com-
 munemente suol'essere di due per cento, e si addi-
 manda prouision sempia; mà se l'amministrazione,
 stà per li debbitori che si causassero nell'ammini-
 stratione, all'hora hà luogo la prouisione doppia di
 6 quattro per cento, e questo è vso mercantile stitato
 in ogni parte.

Viè anchora vn'altra specie di prouisione di tanto per
 cento, la quale si regola secondo gli vfi de paesi,
 ne quali, doue si calcola più, e doue meno, e que-
 sta si dà per lo riceuimanto, e cofignatione delle mer-
 ci altrui, & altra per le pure vendite di esse merci de
 quali si tratta à suoi luoghi particolari. Segue hora
 la forma di questo contratto.

BUAH

* 16. 10. 1. 1. 1. in Genova. Il Patrone A. di . . .
 -u spontaneamente &c. confessa à B. qui presente, &
 li accettante di hauere riceuuto da detto B. qui alla
 -u presenza de testimonij infra scritti in ogni sua sodis-
 -u fattione, tutte quelle merci che sono notate nella
 -u lista registrata à piè della presente scrittura appre-
 -u ziate d'accordo, & in tutto, e per tutto, come nel-
 -u la medesima lista si contiene. Le quali merci detto
 -u P. A. promette condurle con Barca da esso patro-
 -u neggiata, intitolata . . . di qui fino a . . . in
 questo suo presente viaggio, che hà intrapreso per
 -u A. quelle parti, da douere viaggiare per rischio, e con-
 -u to di detto B. e colla gionta, à Dio piacendo a salua-
 -u rimento, e farle ad'ogni maggior vantaggio di det-
 -u to B. e rimpiegare il ricauato in altre robbe, e
 -u merci da esso ben vedute, come stimerà più vtile, da
 -u ricondurli nell'istessa conformità al suo ritorno qui,
 -u per consignarsi ogni cosa al medesimo B. con obbli-
 -u go di renderli buono, vero, e real conto di questa
 -u sua amministrazione, con sodisfatione d'ogni reli-
 -u quato, rimossa ogni eccettione con patto che il rica-
 -u uato sudetto possi alla salua gionta qui detto B. se
 -u farà in tante merci, o parte, quelle accollarsele per
 -u se, bonificando à detto P. A. il suonolo, e spese, e
 -u portione degl'vtili, che si accorda in la metà di essi
 -u per sua mercede; e detto accollamento farlo à prez-
 -u zi all' hora correnti alla piazza. Con patto anchora
 -u che se si rappresentasse à detto P. A. viaggio à suo
 -u gusto da . . . in qualruogli parte, e così non ha-
 -u uelle

ueſſe à ritornar qui, poſſi. ouero rimandar ſu-
detto ricauato ad eſſo B. con Vaſcello da lui ben ri-
conoſciuto, nelle quali coſe promette detto P. A. di
portarſi bene, fedelmente, e con diligenza, obbligan-
do &c. il reſto ſecondo il thema conſueto.

*Ut deſumitur per Rot. Gen. de mercat. dec. 39. nu. 10. quam ſeqq.
Gratian. diſcep. 541. nu. 28. & 572. nu. 10. Bonac. diſp. 3. q. 6.
punct. pr. nu. 8.*

C A P. XXXV.

*Di Riſſeſſioni ſopra il contratto
di Acomenda.*

I. **N**ot. che il noſtro Statuto lib. 4. cap. 13. §. pr. 2.
& 3. ordina che il ritratto delle Acomende ſi
debba conſignare à chi le hà date, il quale ſia preferi-
to à chiunque creditore, benche priuilegiato dell'
amministratore, eſcluſo chi vi haueſſe coſa propria
venduta, di cui non foſſe anchor pagato del prezzo,
come anchora vuole che ſenza ceſſione poſſi agire
contro debbitori, per robbe di detta comenda fidata
dall' amministratore.

II. Not. che il medefimo Statuto in appreſſo diſpone
che ſe l' Acomendatario inuierà robbe, ò merei atti-
nenti all' Acomenda ad altri, l' Acomendante glie le
poſſi far trattenero, e di ciò hauerne licenza da
Giudiſcenti; e conſignarſi all' Acomendante data

V da

3 da esso sicurtà di stare à ragione.
 III. Not. come dispone, che se alcuno ritornato di
 viaggio reassumesse poi dal medesimo, ò medesi-
 mi, danari, ò effetti in altra Acomenda, ouero Im-
 4 plicita, s'intenda quitato dalla prima, & estinto ogni
 conto.

IV. Not. che il medesimo Statuto concede ch'vn mi-
 nor d'anni 25. maggior però d'anni sedeci, il qua-
 le riceuerà cos'alcuna in Acomenda, ouero per Im-
 plicita, per quanto *de iure communi*, e per altro Sta-
 5 tuto, gli sia proibito obligarsi in questa causa però
 lo promette, se bene anchora, ò fosse sotto Padre, ò
 hauesse Curatore; quando che sapendo ciò non li
 6 contradicano. Mà la difficoltà in caso di controuer-
 sia consisteria in la proua di questa saputa di che al-
 trone ne tratto; mà tū v'è cauto in questo caso, e
 prendine il consenso.

V. Not. che quando più persone danno ad alcuno da-
 nari, ò effetti in Acomenda, ò Implicita in modo
 che vno non sapia dell'altro, e chi la dà prima, e chi
 doppo, purchè tutte siano destinate ad vn viaggio,
 frà li sudetti, non si dà nè anteriorità, nè postero-
 7 rità, perciòche tutto si riduce in vn negotio di com-
 mune participatione, & il ricauato al ritorno si ri-
 parte rata per quantità; e se prima della partenza
 alcuno di questi si pentisse *re integra*, può rihauere
 il suo, pagando le prouisioni, noli, e spese, quan-
 do pur fosse gionto al posto destinato. Questo hà luo-
 go qual volta l'Acomendatario facci cumulo degli
 effetti

8 effetti di tutti, diuersamente, se facesse impiego
singolarmente.

VI. Not. che colui, il quale haurà preso danari, ò ve-
ro effetti per impiegarli in Acomenda & haurà fatto
viaggio, sopra quali saran stati dati, ouero sarà passa-
9 to il termine dell' Acomenda, douerà renderne conto,
e sodistattione; e trascorsi sei anni da che sarà finito
il termine, ò sia dal ritorno oue era l' Acomendante,
che non haurà interpelato l' Acomendatario al ren-
dimento di conti, s' intende che questo habbi com-
10 pito con carico di giuramento. Al contrario se sa-
rà ricercato frà sei mesi dal ritorno, ò da che sarà
scaduto il termine, e non haurà reso conto, deue
essere condannato alla restitutione del capitale, e
guadagni, sino in cinquanta per cento col giura-
11 mento degli Acomendanti, & se si pretendesse
maggior vtile si deue prouare. Onde sia auuertito
ogni Acomendatario rendere quanto prima il con-
to, e portarlo in atti d'alcun Notaro, & intimarlo
all' Acomendante in termine, perche hò praticato al-
cun di questi stare à simile aguato, e farsi lecito pren-
dere questo giuramento in colmo; e chi è Giudice
auuerti che al tempo de Statuti vi erano utili effor-
12 bitanti, & hora per lo più à pena può reggerli; e
partendosi questo debitore senza tal rendimento di
13 conti tutto resta per di lui conto con interesse so-
pra, sino in 20. per cento l'anno.

VII. Not. anchora che per dispositione del Consola-
to di mare cap. 207., e seguenti essendo qualche

Vascello destinato in Acomenda per alcun luogo
 preciso, & auuicinato ad' esso, haurà qualche giu-
 sta causa di timore di depredatione, ò forza di Prin-
 cipe, può il Capitano di consulta delli Acomenda-
 tarij se vi faranno, ouero in falta loro con quella
 degl' Vfficiali, e gente di Naue cambiar viaggio,
 14 ouero ritornare à dietro; & andando altroue può
 vender, e rimpiegare le robbe dell' Acomenda à
 maggior vantagio, e così si stila: però di questo acci-
 dente si fa il suo testimoniale di cui tratto al suo capo.

VIII. Not. anchora che il Consolato di mare à capo
 210. & 277. determina che l' Acomendante debba
 stare alli conti che gli darà l' Acomendatario dà con-
 15 fermarsi col di lui giuramento, quando non si possi
 positiuamente prouare in contrario, della qualità
 poi, e forma di rendimento, ne tratto al suo capo.

IX. Not. che se alcun Acomendatario porterà merci
 per conto proprio della qualità di quelle, che haurà
 hauuto in Acomenda, non può ne luoghi destinati,
 smaltir la propria merce, che non smaltisca ancho-
 16 ra quella dell' Acomendante cap. 213. del Conso-
 lato; perciò há da caminar del pari, e rendersi par-
 tecipe alla rata.

X. Not. che se alcuno prenderà danari da altri per im-
 piegar in qualche genere di merci patuito, per alcun
 posto; & iui giongendo trouerà che altri faccino lo
 stesso impiego, & impediscano perciò il suo, deue
 cacciar giustificatione d' hauer fatto sue parti, e non
 17 essergli riuscito, Consolato cap. 214. per altro fa-
 rebbe

rebbe tenuto al ristoro del lucro cessante, e danno emergente, e deue tentar altro impiego.

XI. Not. per lo Consolato cap. 217. vn Acomendatario di più Acomende di diuerse persone, non può vnirle tutte à suo capriccio, nè materialmente, come se tutte fossero Ex. Gr. di grano de diuersi, farne vn cumulo solo, ne formalmente, con farne tutto vn negotio, mà deue tener ogni cosa diuisa se pure non v'è il consenso, di chi spettano, & in tal caso, è tenuto à danni, & è subordinato alla valuatione più alta de prezzi ad'ogni buon fine: però può preualersi anchora che la robba di vno, aiuti à smaltire quella dell'altro senza pregiudicio.

XII. Not. parimente che l'istesso Consolato cap. 217. & 251. ordina che le robbe date in Acomenda, vadino à rischio, e conto dell'Acomendante; e l'Acomendatario quando non l'habbi potute esitare debba restituirle, saluo sinistri, e ciò sotto pena di ceppi, ò carcere.

XIII. Not. per lo medesimo Cons. cap. 276. che circa le Acomende conuien offeruare strettamente li patiti, e se si dispone diuersamente dall'accordato, non solo è tenuto ad ogni danno spesa, & interesse, mà anchora di più può essere querelato di baratteria, e da quello si farebbe potuto ricauare.

XIV. Not. Per li Patroni di Barche, quali essendo destinati per vn luogo, quasi sempre prendono degli effetti dà particolari dá smaltir in quel paese oue sono diretti, e ciò con titolo di Acomenda, e collà
gionti

congiunti effitano i detti effetti, e nè ricauano, ò con-
 tanti, ò altre merci, e poi se loro capita viaggio per
 altroue l'intraprendono, e portano seco questo ri-
 tratto, & occorendo loro sinistro, come in questi
 termini occorse del 2676. à P. Alessandro Brando
 ch' hauendo in questa conformità preso quantità di
 dolci da Bernardo Morinello per vendere in Caglie-
 ri, quali dopo hauerli esitati con vtile, s'inuiò per
 Sicilia portando seco il ricauato, e fù depredato; so-
 pra di che frà loro fù fatta longa lite nel Tribunale
 Maritimo, & la controuerfia obligò ogn' vna
 delle parti à porre in Stampa; mà non si prose-
 guì stante l'accordo, e la ragione piú potente per
 l'Acomendante fù che detto Patrone stante l'oppor-
 tunità del viaggio che se gli rappresentò, se bene li fù
 poi rouinosa, doueua andar dal Giudice locale, &
 esporli il caso, e farli elegger vn depositario idoneo
 da consignarli il ritratto dell'Acomenda, di conto
 dell'Acomendante, & auuissarlo. Simil controuer-
 sia parimente fù frà Patrone Torello di Sestri, con
 Gio: Battista Auanzino; Perloche chi capita in que-
 sto caso si serui dell' auiso.

*a Per Tex. in l. argentum ff. commod. quem comendat Gomez. variar.
 resol. tom. 2. cap. 10. nu. 3.*

Di contratto di Colonna

Questo contratto sostanzialmente non è altro, che contratto di società particolare, quale si fa dal Patrone di alcun ordinario Vascello in Mare, e suoi Marinari, con vno, o più Mercadanti in terra, nel quale il detto Patrone pone il Vascello, e suoi accessorij, i Marinari espongono l'opera, la fatica, & industria loro, & i Mercadanti vi pongono i danari, o effetti del capitale apprezzati, per trasportarsi dal detto Patrone col suo Vascello, se sono effetti ad essitare, & il ricauato, come anchora se si fossero esposti contanti, impiegarli in merci, à utile, danno, e rischio commune da riportarsi doue sono i medesimi Mercadanti, e ripartire l'utile à parti, secondo i loro accordi.

Di questa qualità di contratto, nè parla diffusamente; se bene anchora confusamente il Consolato al cap. 244. il quale dà molte auuertenze, le più utili de quali hò rapportato in questo capo singolarmente.

Questo contratto è diuerso dal precedente di Acomenda, perche in quello non si contrahe società, mà si fa per tutto rischio, e conto dell'Acomendante; qui però si fa per conto di trè, à loro rischio, e conto, e si pone ogni cosa in participatione commune, che perciò, è vera società; confere nientedimeno con il predetto di Acomenda, perche in l'vno, & in l'al-

4 tro chi hà amministrato resta in obbligo di renderne conto.

Si nomina anchora contratto di Colonna; mà impropriamente il negotio di danari, ò robbe date con
5 apprezzatione sù le parti nautiche, perche l'vtile si regola à proportion delle parti che tirano i Marinari nel viaggio di questa espositione; mà con modo diuerso, come si spiega in apresso.

La causa poi per la quale il ricauato netto si distribiscà in parti, non è altro, se non perche vi interuen-
gono i Marinari, quali non esponendo che il traual-
glio, & industria, che non son cose materiali, con-
6 uiene raguagliar in questa forma il predetto ritrat-
to netto; cioè à Colonnisti tante parti . . . al Vascello
tante, & à Marinari tante, secondo li accordi.

Quando all'incontro vi sia seguito danno, ò per posi-
tuo infortunio, ò perche vi sia perdita; cumulate
le spese nel negotio, si distribuisce frà il Vascello, e
7 la Colonna, ò sia frà Colonnisti, & i Proprietarij del
Vascello; e nel danno vi si cumula il frazzo del Va-
scello, con le spese non però il nolo, come ne-
meno i Colonnisti calcolano interresse, nè assicura-
8 tione alcuna, e si ripartono il danno frà loro à pro-
portion delle parti accordate, addossandosi quelle
de Marinari, che non v'entrano per trè ragioni.
9 La prima perche così determina il Consolato di ma-
re cap. 245. che ne adduce il perche. La seconda
perche il Marinaro entra come operario, e perde
la mercede, e frazzi di sua robba. La terza perche

quando

quando si accordano le parti de Marinari, sempre si hà mira tenerle in minor raguaglio à proportion dell'altre, è quel meno, cede per l'assicuratione in caso di getto, e però vero che se hauesse hauuto cosa alcuna à conto di sua parte la paga. Consolato cap. 244.

Da questo ne siegue, che se si patuisse in modo che i Marinari douessero riffare la perdita alla rata delle parti che tirano nel guadagno, farebbe patto illecito, e da non eseguirsi; & in caso di danno, se pure fosse luogo à questo patto, douuriano concorrere nel ripartimento dell'auanzato, e conseguirne la loro portione.

Siegue la forma di questo contratto
di Colonna.

* 16 . . . à . . . in . . . Nel Nome del Signore sia Patron A. spontaneamente &c. confessa á M. & N. presenti di riceuer da detti M. & N. in contanti alla presenza de testimonij infra scritti lir. . . in titolo, e causa di Colonna per douer detta somma giontamente con altre prese, e da prendersi da altri, sino in lir. . . in tutto comprese le prime, negoziare, e contrattare per vn viaggio che di breue hà da fare con sua Tartana intitolata . . . di portata di . . . con Marinari . . . per le parti di . . . sino à . . . impiegando detta partita qui in . . . da esitar collà, e doue tocherà, e impiegare il ricauato

no da ricondurre quiui, & al ritorno à buoni saluamen-
 ni et come spera, promette consignare ogni cosa ad essi
 Partecipi, & à deputandi da loro per essitarsi, & ac-
 colarsi da loro, a prezzi correnti, e l'auuanzo de dot-
 tone ogni spesa, si dourà distribuire in . . . parti,
 delle quali spetteranno alla Tartana per frazzi, no-
 li, e rischi prouigione douuta . . . al Patrone per
 l'impiego, & ogni altra cosa da esso pretensibile
 parti, & altre parti . . . alla Marinaria che hauurà
 seruito in detto viaggio per lor giusta mercede da di-
 stribuirseglì da detto Patrone, e le parte restanti . . .
 spetteranno à detti Colonnisti da distribuirsi frà essi
 alla rata dell' esposto da ogn' vn di loro, in raggio-
 ne dell' impiego, rischi, & interesse. Nelle quali
 cose detto P. A. promette pottarli bene, fedelmente,
 e con diligenza, e render di ogni cosa buono, vero,
 e real conto, con sodisfattione del reliquato; e per-
 ciò non douer commettere frode, nè baratteria, nè
 contrabandi, nè discamini; è tenuto condurne, e
 ricondurne ogni cosa seco con detta Tartana saluo
 forzoso impedimento, & sinistro, che Dio nol vo-
 glia. E per offeruanza di quanto sopra, obbliga
 sua persona, e beni, &c. sotto hipoteca, &c. & in
 specie di detta Tartana qual si costituisce tenere per
 conto di tutti li interellati in questo contratto quale,
 &c.

a. *Ut colligit. per allegata à Felic. de societ. cap. pr. & alios sibi alle-*
gatos.

Di riflessioni sopra il contratto di Colonna.

- I.** Not. che questo contratto hà gran simboleità, e quasi fraternizza con il contratto di società mercantile; essendo vniformi nella participatione delli vtili, e danni; come anchora nell' obbligo del rendimento de conti, e per l'espositione che ogn' vno de Partecipi fa de capitali. Discorda però, perciòche questo induce compagnia particolare, quello vniuersale, questo non termina con la morte di vno de compagni, come termina quello, & fra Colonnisti non han luogo i priuilegi sociali come in quello a cui vengono dati dalla legge commune.
- II.** Not. che molte volte occorre confonderli trè contratti in vno, poco vnibili insieme; e ciò si fa, ò per poca cognitione de contrahenti, che non fanno ciò che operano, ò per poca isperienza de Notari, quali ne sono dimandati, ò per accidente de patti improprij, intramischiaandosi il cambio maritimo, Acomenda, ouero Implicita, con il contratto di Colonna: onde se il negotio contrattato va, e ritorna à saluamento con vtile, se ben vi nascessero controuersie con facilità si accordano; mà se si ritorna con danno, ogni cosa va in disordine, & ogn' vn vuole tirar il contratto à suo modo, de quali casi me ne sono capitati alle mani non pochi, come sono i contratti che si fanno à S. Remo. Laonde per buona
- X 2
- diret-

direttione di chi hà da giudicār questi intrichi, de-
 uesi offeruare di quale di queste trè qualità partecipi
 maggiormente il contratto che si hà alle mani, per-
 3 che la denominatione si prende dal più, *b* e si of-
 serua secondo lo stile del paese doue è fatto il con-
 tratto, quale di questi maggiormente si praticchi, e
 regolandosi in questo modo non si può fallare.

III. Not. che ben spesso, tanto il Patrone di Barca,
 quanto i Marinari prendono da particolari danari, ò
 robbe sù le parti nautiche, senza altra spiegatione.
 4 Questo contratto però non è di Colonna, mà puro
 cambio maritimo, di cui si è trattato sopra, per lo
 quale in luogo di emolumento accordato in quan-
 tità certa, qui si prende vna quantità incerta, cioè
 tanto, quanto guadagnerà in sua parte ogni Mari-
 naro in quel viaggio, per lo quale si dà, e prende
 il detto danaro, ouero à proportion di tale parte,
 secondo gli accordi.

IV. Not. finalmente ch' i danari che si prendono à co-
 lonna da comandanti, ò Esercitori de Vascelli per
 impiegarsi in battimenti bisognuoli per la nauiga-
 5 tione, il qual impiego si nomina la Colonna de ba-
 ttimenti, non sono specie di società, mà più tosto
 di cambio maritimo sopra corpo, e noli; con que-
 sta disparità, che si come, nel cambio maritimo si
 dà vn tanto accordato, come si è veduto al suo ca-
 po, in questo caso si accorda vn incerto, à propor-
 tion di quello che guadagnerà la Naue con li
 noli, e i Marinari, quando vadino à parte, il che si
 pratica per viaggi, e non à tempo, a Per

a Per Tex. in l. verum ff. per soc.

b Per Tex. in l. quoties 68. ff. de reg. iur.

C A P. XXXVIII.

Di Stalie nautiche.

BEn spesso, anzi quasi sempre ne contratti di no-
leggio si fa mentione delle stalie, le quali ancho-
ra si commettono in casi, ne quali non vi è contrat-
to, ò esso contratto non ne dispone; perloche con-
uenendo saperne il suo proprio, l'espongo in que-
sto luogo.

Stalia, dico, non esser altro che vn termine di dimo-
ra, così denominato à *stando*, ò volontaria, ò for-
zosa, che può commettere tanto il Patron di Vascel-
lo in riceuere il carico, quanto il Noleggiatore in
1 darglielo in pregiudicio, ò dell'vno, ò dell'altro
rispettiuamente.

Delle stalie, altre son regolari, altre irregolari. Le pri-
me sono le accordate con patti, ò che procedono
da vsi, perche di queste non ne ha disposto, nè
la legge commune, nè meno il Consolato di mare.

2 Le seconde sono quelle che si commettono non re-
golate da patti, nè da vsi, mà causate da accidenti.

Le prime regolari, altre sono ordinarie, altre es-
tra-
3 ordinarie; per le prime che sono limitate, ò da pat-
ti, ò da vsi, non si tira foldo; al contrario per le
straordinarie si tira. In quanto poi alle stalie irrego-

lari,

lari, vi entra l'arbitrio del Giudice in ponderar li
 accidenti, tempi, luoghi, e protesti se ve ne sono,
 4 e secondo quelli andarli regolando.
 Gli vsi poi sono diuersi, e quasi ogni paese hà il suo
 uso differente dall'altro, nè vi è Autore alcuno, che
 di questi, circa le stalie vi habbi scritto; nè men
 l'incerto Author Francese, la di cui opera è intito-
 lata Los Vs dell'Amar. Mà in quanto á questo
 Porto di Genoua, & altri d'Italia se si tratta di Barca
 d'ordinaria portata, si suol consentirui per lo carico,
 5 e discarico d'inuerno da otto, fino in dieci giorni
 continui, frà quali ve ne sieno stati almeno la me-
 tà d'vtili, e di estate vn poco meno. Alle Naui se-
 gliene consentono di vantaggio à proportion della
 qualità de Vascelli, e de carichi da prendere, ò dar
 in terra, hauuto risguardo alli impedimenti acciden-
 6 tali, de quali, quando non interuenga colpa, l'vna
 parte, e l'altra ne hà da soffrire la sua portione:
 sopra di che non potendosi dar certo limite, con-
 uien che chi giudica habbi risguardo ad'ogni cosa.
 Quanto sopra, hà luogo quando vi sia fraposto protesto
 7 di vna parte contro l'altra, con espresa mentione di
 stalie; perche non essendoui patto in modo che sie-
 no douute *iure actionis*, mà douendo esser douute
ex officio del Giudice, con le circospezzioni addot-
 8 te sopra, se in questo caso non vi è protesto, dette sta-
 lie s'intendono rimesse.
 Mà perche ne contratti di nolleggio, sempre si fa men-
 9 zione di stalie; e bene spesso si distinguono in gior-
 ni,

nio è corrente, è vtili; ouero in giorni di carico, e di discarico, conuenendo hauere la spiegatione di questi trè termini per la differenza dalli vni alli altri: dico, che li giorni correnti sono quelli, che corrono di momento, in momento, e di giorno in giorno, tanto feriali, come festiui, nè mai si sospendono. Gli vtili sono quelli, ne quali si può caricare, rimosse le feste, siano di precetto di Santa Chiesa, ò siano comandate dal Principe, ne quali non si spediscono merci. Gli vtili, e quei di carico, sono tutti i non sospesi, ne quali si possa scaricare, e caricare *de facto* perciòche se fosse fortuna di mare, ò pioggia non sono di questa sorte, tutto ciò si ricaua dalla ragion commune.

Finalmente deue essere auuertito il 4. Capitano che

I. quando con sua Naue arriua in vn porto, ò posto, nel quale há da caricare, ò scaricare; ouero da prender diuifa: se vuole preualersi di stalie, ò concertate, ò nò, deue, presentata che habbi la patente, far notare dal Portolano il giorno, e l' hora dell' arriuo, e presentar senza dimora le lettere direttive, & ordini per lo carico, ò discarico, e di tutto farne far nota al libro di Naue; e quando segua tardanza in la speditione, si vaglia de protesti, come si spiega al capo seguente, & occorrendo che fosse mandato altroue à prender il carico, si protesti che vi si porta per far cosa grata, e senza pregiudicio de noli, e stalie già guadagnate, le quali si dichiarari volere conseguire; come anchora si protesti che

che

che viua di conto, e risico del trasmittente per sua
Naue, & Acefforij.

a Vt notat. Gloz. in rub. ff. de dici. temp. & prescr. Car. dec. 66. nu.
10. cum alijs ibi per eum cumul.

C A P. XXXIX.

Di Protesto.

IL Protesto non è altro secondo la sua propria diffini-
tione, che vna denoncia, quale alcuno fa ad vn
altro sopra qualche fatto che detesta, esplicatiua del-
la volontà, e pretensione di esso Protestante, con-
tro il Protestato.

Questo Protesto, si fa con alcuna scrittura che conten-
ga il fatto, le ragioni, e pretensioni, quale si de-
pone appresso li atti del Notaro d'alcun Giudice,
e si fa intimare, con copia autentica di essa scrittu-
ra al suo auersario; nel che si offeruano li vfi del pae-
se, nel quale ciò si essequisce; *b* e si ricordino in
questo caso i Nauiganti di prendere copia, sì di esso
pretesto, come della risposta se ve nè sarà, & hauer-
la pronta.

Molte altre volte i Protesti si fanno contro il Protestato
alla presenza del Giudice, con farne riceuere l'atto
dal attuario, & anchora di quanto in appresso *hinc*
inde fosse operato; perche se inducesse contestatione
di lite sempre si rende più efficace.

La causa del protesto, è l'inosservanza d'alcun obbligo, e l'effetto è di procacciarne l'adempimento; e chiunque opera per altri, non deve essere renitente in protestare, per non mancare al debito suo in questa parte.

Resta graue difficoltà, come si debba diportare vn pouero Patrone di Barca, in paese, doue conuenga protestare, & iui non vi sieno nè Giudice, nè Notari, nè Noncio: mà di più, come siegue ben spesso, che quello, contro di cui si habbià protestare, sia egli il Superiore in quel paese, & il pouero Patrone delle volte assai, per giusto timore, o di degni rispetti, non elegga di ciò fare. Si hà da vedere come in questo caso si debba contenere, & altro esser non suole la di lui cautela, se non, che destramente se gli porti innanzi con lo Scriuano della Barca, e due testimonij, se può, e che li denontij il suo sentimento, e domandi che si compisca all'obbligo, altrimenti li protesti alla meglio che sà, e può, secondo la qualità della pratica che hà per le mani; e ritornato in Barca, facci notare ogni cosa al libro della Barca dello Scriuano di essa, con far firmare sotto tale nota li testimonij; perche quatonque alla testimonianza de Marinari à fauor del Patrone, massime se vanno à parte, non si dia intiera fede, secondo il Consol. cap. 220., e ciò per causa, o di interesse, o di affettione, però non essendo del tutto abolita la proua, mà giontoui il Cartulario, e perche non vi è altra forma di giustificar questo fat-

il detto, non manca che non induta qualche grado di
 e; o proua; quale non elidendosi con proue contrarie
 ma fa forza attenderla, e lo però loderei costoro che
 occorrendo loro simil caso, ne facessero far atto pu-
 blico à modo di testimoniale nel primo luogo doue
 approdassero addob il nome, & locisibus eiusq; sitis
 Siegue la forma del protesto del Noleggiatore contro
 il Patrono. Et in omni u non inu & sitis
Antonio . . . Comparendo dinanzi . . . Espone qual-
 mentre hauendosi de . . . Noleggiata in questa Cit-
 tà per mezzo di P. Censaro publico la Barca di Pa-
 tron B. di portata di . . . Intitolata . . . sitente nel pre-
 sente porto, per douere il primo buon tempo partirsi,
 ben prouista con derobbe, e merci da esso A. confi-
 gnate per trasferirsi con essa à . . . in fine che colà sca-
 ubricate dette merci, e consignate à chi vanno, come per
 le di carico, debba riceuere da medesimi vn intiero
 carico di . . . da condursi qui per conto di esso
 Noleggiatore per nolo accordato di . . . per
 andata, e ritorno con stalle . . . & altro, in-
 tutto come si contiene . . . al che si habbi relatio-
 stione Mà perche detto P. B. non si cura
 intrapender l'accordato viaggio, per quanto habbi
 hauuto le debbite speditioni e ricatti da esso A. e qua-
 unque sia tempo buono, & habile per tale nauiga-
 zione, e la tardanza li possa causare graui pregiudi-
 cii; perciò volendo esso A. prouederé alla sua inden-
 nità, di qui è che in primo luogo ammonisce, &
 interpella detto P. B. che debba incontinentemente par-
 tirsì.

tirsi per detto viaggio, altrimenti lo costituisce in
 mora, dolo, e colpa, successivamente li protesta
 solennemente, che farà tenuto al ristoro d'ogni dan-
 no, spesa, & interesse, che potesse patire esso A. il
 che s'intenderà debba procedere da questa tardan-
 za, e da qualsiuoglia accidente pensato, o impen-
 sato, che possa accadere, e sarà per di lui conto; del-
 le quali cose, se ne debba, tanto rispetto la quanti-
 tà, quanto la qualità, stare al semplice detto, con
 giuramento di esso A, o persona per esso legitima, &
 acciò di quanto sopra non possi pretendere ignoran-
 za, nè scusarsi, richiede che ogni cosa di mandato
 di V. S. . . . gli sia intimata, con copia di questo
 atto, e protestato, & intimato come sopra, in for-
 ma valida di ragione. A. P. orloni . . .

Contro di questo protesto, può il Protestato, doppo
 d'haverne hauuto intimatione, fare la risposta in-
 scritto, e deporla sotto il detto atto, deducendo ciò
 che stima esserli più profiteuole, seguendo il me-
 todo sopra esposto.

Nell'istesso modo, mutato quel che si deue mutare, so-
 gliono fare i Patroni i loro protesti per lo discari-
 co, contro coloro che hanno da riceuere il cari-
 co, o pure contro à suoi debbitori, aggiungen-
 do doui solamente che saranno tenuti da hoggi, in
 l'auenire, e quegli & il Noleggiatore, al pagamen-
 to delle stalle à ragione di . . . ogni giorno,
 atteso che, esso Patrone si trattiene, non ad altro
 fine, che di riceuer detto carico con sua Barca, &

huomini. di Marinaia. Se però le stalie stra-
 ordinarie, ò le sopraftalie, faranno accordate, in
 tal caso, dirà che senza pregiudicio dell'accordo cir-
 ca esse, niente di meno per maggior cautela gli fa
 questo protesto, intendendo passato il termine di
 . . . partirsi, e conseguire gl'intieri suoi nuoli,
 di vuoto per pieno, con dette stalie, danni, spese,
 & interessi, &c.

La forma del protesto, che si dà contro chi fa incatena-
 re alcun Vascello, si è esposta al cap. di arresto, ò in-
 catenatione. Siegue adesso la forma della nota da
 farsi al libro, quando non si polla protestare in-
 scritto.

* 16. . . à . . . in . . . si fa nota come hoggi à
 hore . . . il nostro P. A. si è portato in compa-
 gnia di me Scriuano della sua Barca, e di S. C. due
 de nostri Marinari alla casa di M., e gli hà fatto in-
 stanza, che li dia almeno per . . . l'intiero carico
 di sua Barca di . . . per lo quale, quì con essa è ve-
 nuto à posta, doue è gionto sin dal . . . essendo per
 riceuerlo stãte massime esser consumate le stalie, altri-
 mente si vuol partire, e conseguire il suo nolo, di
 vuoto per pieno, con danni, spese, e stalie, pro-
 cedendo da esso M. la tardanza. Al che detto M.
 hà risposto . . . delle quali cose tutte ne hò
 fatto la presente nota al libro della Barca, perche
 non si sono potute ridurre in protesto per causa . . .
 alla qual nota io mi sottoscriuo con sudetti Testimo-
 nij acciò consti della verità.